VERA E SINCERA
RELAZIONE
DELLE RAGIONI
DEL DVCA DI PARMA
CONTRA
LA PRESENTE OCCVPAZIONE
DEL DVCATO DI
CASTRO.

INDICE

Delli Capitoli della presente Relazione.

ONO noti al Mondo i disgusti, che riceuè il Duca di Parma in Roma da Cardinali fratelli Barberini, quali arriuarono fino à termine di negare di rendere ad esso Duca quelli honori, che gli altri Nepoti de Papi haueuano mai sempre resi à i Principi Predecessori del presente Duca. Onde egli al licenziarsi dà N. S. doppò resegli humilissime grazie de fauori riceuuti dalla Santità Sua, fù forzato toccarli qualche cosa di detti disgusti, e supplicare Sua Beatitudine di serbargli sempre vn' orecchio, gia che preuedeua, che non haurebbono perduta occasione di calunniarlo; gliè lo promise il Papa, e cosi partì di Roma il Duca. Doppò qualche tempo vedendo i Barberini, che per far male al Duca era necessario, prima d'ogni altra cosa torgli l'adito appresso Nostro Signore, impedirono, che il Segretario Monguido mandato espressamente dal Duca à Roma fosse sentito da Sua Santità, facendogli dire dal Mastro di Camera di S. Beatitudine, che non voleua fare ambasciata per lui: Onde chiuso al Duca ogni adito, acciò nòn potesse far penetrare le sue giuste querele à Sua Beatitudine, si diedero subito per ogni verso à procacciare la di lui rouina. E però il Cardinale Antonio, come Camerlengo, fece publicare vn bando, per il quale d'ordine, com'egli asseriua, di N. S., toglieua al Duca le tratte de'grani ne suoi Stati di Castro, benche se gli deuano liberissime per le sue Inuestiture, e che ne sia in possesso dal giorno, che ne fù la sua Casa inuestita. E poi furono subornati i Siri affittuarij del Duca nello Stato di Castro di nonantasette milla scudi di moneta Romana, in modo, che negarono di sborsare vn sol baioco di detto affitto. Onde dal ritardarsi perciò alcuni pagamenti de frutti de Monti del Duca, hanno presa occasione di far citare esso Duca in virtù d'vna pretesa commissione, à fine di astringerlo ad estinguere detti Monti, benche egli non sia obligato, come si mostrarà; e che gli stessi Creditori ricusino d'esser pagati del Capitale, come è noto à tutta Roma.

Ne contenti di questo diedero ordine alle Milizie dello Stato Ecclesiastico di star pronte per inuadere quello di Castro, & à questo effetto fecero nello stesso tempo gran massa d'armi, di monizioni, e di Soldati in Viterbo, che è appunto nel mezo di detto Stato. Questi moti militari de Barberini, insieme con la conoscenza, ch'haueua il Duca della brama, che già molto tempo haueuano di quel paese, e la notizia

d'al-

d'alcuni loro trattati, l'obligarono à crescere il Presidio della sua Città di Castro, per conseruarla alla sua Casa, sotto però sempre obedienza della Santa Sede, e questo tanto più, quanto che hauendo egli nella sua Inuestitura obligo di guardarla, poteua dubitare, che i fratelli Barberini vi facessero entrare all'improuiso cento Banditi, de quali già molto tempo ne haueuano ammassata vna gran quantità ne contorni, e fino in Roma, e di là pigliassero pretesto d'insinuare à N. S. che si procedesse contro il Duca, come quello, che non hauesse adempito i suoi oblighi. A questo augumento di Presidio, benche fatto altre volte in questo medesimo Pontificato, s'attaccarono i Barberini, & ad alcune palate di terra, che mosse l'Angelieri Gouernatore della Piazza, e però fecero publicar dall'Auditor della Camera vn tal Monitorio affisso sotto li vinticinque d'Agosto, nel quale togliendo al Duca, senza ne anche esprimer causa ogni priuilegio anche per contratto, e per inuestitura Concistoriale, lo minacciauano, se non leuaua i suoi Presidij, e non smantellaua le fortificazioni, di scomuniche, e di perdita d'ogni suo Stato, & hauere. Volle il Duca ricorrere à N. S., acciò gli fosse fatta giustizia, mà trouando chiuso ogn'adito à suoi Ministri di potergli parlare, & hauendo negato di pigliar memoriale per la signatura tanto i Prelati di quella, quanto il Cardinale Prefetto, gli conuenne per preseruare le sue ragioni far presentare all'Auditor della Camera vna sua protesta, nella quale ricusaua sospetti i Cardinali fratelli Barberini, come notoriamente suoi nemici, & in conseguenza detto Auditore, e gli altri Ministri di N. S., come quelli, che dipendono da loro, e temono la somma, e notoria potenza loro, essendo che in mano di trè fratelli stanno la Giustizia, la Camera, e l'Armi, e Fortezze dello Stato Ecclesiastico; fù questa ricusazione insieme con vn Memoriale diretto à N. S. presentata in mano propria di detto Auditore alli vintitrè di Settembre per vn speciale Procuratore del Duca, come consta per rogito di Notaro, & esame di Testimonij; Il frutto, che operò questo giuridico rimedio dichiarato inuiolabile da Sacri Canoni fù, che i Barberini spinsero alli vintiotto detto le Truppe ammassate nello Stato di Castro per spossessarne il Duca, come è seguito, essendo doppò hauer preso tutto il paese, entrati in Castro alli quatordici d'Ottobre; e così furono fatte queste violenze, mentre pendeua vn nuouo termine di quindici giorni, concesso d'ordine di N. S. dall'Auditore della Camera per vn Monitorio affisso alli trenta di Settembre, da i quali tutti Monitorij s'appellò il Duca. E perche gli

era

era pur' chiuso ogn'adito à N. S. & à Roma, e maggiormente doppò la sopradetta ricusazione, fece alli 13. d'Ottobre affiggere in Bologna in quattro luoghi publici vna scrittura autentica, (come consta per essame di Testimonij), nella quale erano le sue nuoue proteste, inherenti anco alle prime, & alla detta ricusazione. Mà non contenti ancora i Barberini per maggiormente precipitare il Duca, hanno fatto publicare dall' Auditore della Camera vn Monitorio, nel quale egli chiama il Duca à presentarsi personalmente innanzi al suo Tribunale per difendersi, dice egli da gli errori commessi, e ciò sotto pena di rebellione, e di perdita di tutti i Stati, e beni. E perche s'auuidero, che detto Monitorio era di niun'valore, sotto specie di concedere maggior sicurezza al Duca, fecero publicare vn Breue di N. S. medesimo, nel quale gli concedeua, che per sua guardia potesse condurre seco cinquant'huomini, pure che non portassero pistole, mà in effetto fù per farli confermare il sodetto dell'Auditore della Camera.

Arriuò in questo mentre à Roma il Marchese di Fontenay Ambasciatore di Sua Maestà Christianissima, e per mezzo di lui fece il Duca rappresentare à S. Santità il suo ossequio verso la di lui persona, e l'inuiolabile sua fede alla Santa Sede, e di più la fece supplicare di gradire, ch'egli mandasse à suoi piedi vn'Ambasciatore espresso per rappresentare tutto il sudetto alla Santità Sua, & anche le ragioni, ch'esso Duca haueua. Mà è così impresso N. S. dalle continue relazioni de fratelli Barberini, che non è stato possibile, che l'habbia voluto permettere, anzi per quanti offici habbia passati detto Marchese à nome del suo Rè, e quasi tutti i Ministri de gli altri Principi della Christianità, non è stato possibile d'ottenere ne anco, che si possa trattare sopra questo negozio.

Arte prima, nella quale si tratta dell'editto publicato d'ordine del Cardinale Antonio Barberino, co'l quale si vietano le tratte de grani al Duca di Castro.

DOVENDO io riferire le ragioni del Duca circa le tratte de grani del Ducato di Castro è necessario, che premetti alcune cose per maggior' informazione del fatto.

Primieramente è da sapersi, che l'antenati del Duca possedeuano anticamente molte terre, alcune de quali erano anco allodiali ne' paesi circonuicini alla Città di Castro, e singolarmente haueuano per titolo di feudo ottenuto dalla Sede Apostolica la Terra di Montalto, insieme con la facoltà d'estrarre da quella Terra tutti li grani liberamente à qualonque luogo, e per mare, e per terra, e le parole della Bolla di Paolo Terzo fatta à fauore del Duca Pier' Luigi sono queste 1 *Con la presente concediamo piena facoltà d'estrarre formenti, & altri grani dal luogo di Montalto, & altri suoi Castelli, terre, e luoghi, che egli tiene, e dalli loro distretti, e territorij liberamente, e senza pagamento*

1 *Frumenta, & alia grana ex Montis-alti, & alijs suis oppidis Terris, & locis, quæ vt præfertur obtinet, eorumq; districtibus, & territorijs liberè, & absque solutione, alicuius vectigalis, & pedagij extrahendi, & ad loca quacumq; tam per mare, quàm per terram conduci faciendi, plenam per præsentes concedimus facultatẽ.*

di Dacio, ò Pedaggio alcuno, e condurli à qualonque luogo così per mare, come per terra.

Così dice la Bolla del feudo di Papa Paolo Terzo di Santa Memoria spedita nell'anno 1535.

La Città di Castro in questo tēpo era della Sede Apostolica, & il Duca Pier' Luigi Farnese possedeua la Città di Frascati; E perche fù stimato molt'vtile alla Camera Apostolica, ch'il Duca cedesse Frascati alla Camera medema, & in cambio hauesse la Città di Castro, però nell'anno 1537. ne seguì la permuta formale, con la cessione fatta dalli Chierici di Camera al Duca sodetto per titolo però di feudo, di tutte quante le ragioni, che ci haueua la Camera insieme con la giurisdizione, e singolarmente ci sono queste parole 2 *Mero, e misto Imperio, e potestà del gladio, e totale giurisdizione &c. senza risseruare alcuna ragione, & azione alla Camera &c.*

2 *Meroque, ac mixto Imperio, & gladij potestate, & omnimoda iurisdictione &c. nullo iure, nullaque actione ipsi Camera &c reseruata.*

Fù poi confermato questo contratto dal Papa con vna sua Bolla Concistoriale nell'istesso anno 1537.

Il che seguito stimò bene S. Sātità di ridurre tutte quelle Terre che possedeua il Duca Pier' Luigi, com'in vn'corpo solo, e constituirne, come fece, vn Ducato, che si nominasse il Ducato di Castro. Era grande l'autorità, e giurisdizione, che

detto

3

Ac Ducatum ipſum cum pleno in temporalibus dominio, ſupramaque, & omnimoda etiam meri, & mixti Imperij, ac quacunque gladij poteſtate, & vniuerſali iuriſdictione, & illorum exercitio eiſdem Petro Aloyſio iuniori, & Octauio ordine

ſucceſ-

detto Duca Pier' Luigi haueua nelle Terre di quel Ducato; Imperoche ci teneua molte Terre, quali erano onninamente allodiali, & antico patrimonio della ſua Famiglia, ne riconoſceuano quant'alla giuriſdizione temporale il Papa, ne altro ſuperiore (come ſi dice chiaramente nella Bolla del Ducato) e queſt'erano le ſeguenti eſpreſſe con nomi vſati in quel tempo, Capo di Monte, Viſenzo di teſco, Pignena, Mozano, Pianzano, Arlena, e Ciuitella, In oltre il detto Duca ci haueua molt'altre Terre, quali teneua in virtù de contratti ſeguiti, come s'è detto, con la Camera, per titolo di feudo; Volendo nondimeno la Santità di Papa Paolo Terzo accreſcere l'autorità del detto Duca Pier Luigi, ſi compiacque d'ergere in Ducato quelli luoghi, e ſpiegare più chiaramente per leuare ogni dubbio, qual foſſe l'autorità, e giuriſdizione di detto Duca; Però doppô hauer' confermato le facoltà già conceſſe (frà qual'è la conceſſione delle tratte de grani) ſoggionſe queſte parole 3

Habbiamo con altre noſtre lettere conceſſo, e dato perpetuamente al detto Pier' Luigi giouine, & Ottauio, e ſuoi Primogeniti nel modo infraſcritto, & inueſtiti li medeſimi del detto Ducato col pieno dominio temporale, e la ſuprema, e totale poteſtà

anco

successiuo, & suis Primogenitis modo, et forma infrascriptis perpetuo concessimus, dedimus, & elargiti fuimus, ac eos de illo inuestiuimus, ipsosque Petrum Aloysium iuniorem, & Octauium, vt præfertur, ac eorū primogenitos Castren & Nepesin. Ciuitatum, nec non Castrorum, Terrarum, & locorum prædictorum in perpetuum Dominos fecimus; constituimus, creauimus, & deputauimus: Statuentes, & ordinantes, quòd ex tunc deinceps Castren. & Nepesin. Ciuitates, nec non Terra, & loca prædicta cum suis Territorijs, & districtibus prædictis, Ducatus, ac Petrus Aloysius iunior, & Octauius, suiq; primogeniti præfati illius Ducis, vt præfertur existerent, & prò talibus ab omnibus censerentur, nominarentur, haberentur, et reputarentur, ac tàm ipsi, quàm quicunque alij, ad quos Ducatus huiusmodi modo infrascripto deueniret Ducis, ac Ducatus, nec non Ducalibus insignijs, iuribus, honoribus, libertatibus, fauoribus, prærogatiuis, ac præheminentijs vniuersis, ac dignitate, potestate, iurisdictione, auctoritate, concessione, & cuiscumq; gradus supremi, meri, & mixti imperij, omniumq; & singulorum etiàm impositionis nouorum vectigalium, pontium, transitus, & passus, gabellarum, datiorum etiàm ad cussionem, tàm aurea,

quam

anco del mero, e misto Imperio, e qualonque potestà chiamata del gladio, e giurisdizione vniuersale, & l'essercizio di tutte queste cose, et habbiamo fatto, constituiti, creati, & deputati li detti Pier' Luigi, & Ottauio, e suoi Primogeniti Signori, e Padroni delle dette Città di Castro, e Nepi, e delli Castelli, e Terre, & luoghi predetti in perpetuo, ordinando, che in auuenire le dette Città, Terre, e luoghi, con suoi Territorij, e distretti fossero incorporate nel detto Ducato, & che detto Pier' Luigi, Ottauio, e suoi primogeniti fossero Duchi di detto Ducato, e per tali fossero stimati, nominati, hauuti, & reputati da tutti, e così li medesimi come tutti gl'altri, à cui peruenisse questo Ducato godessero, vsassero, & essercitassero le ragioni insegne Ducali, honori, libertà, fauori, prerogatiue, e preheminenze vniuerse, e dignità possanza, giurisdizione, autorità, concessione, e qualonque grado di supremo mero, e misto imperio, & tutte, e ciaschedune facoltà, anco d'imponere nuoue Gabelle, ponti, transiti, e passi, Gabelle, Dacio, e di battere anco moneta così d'oro, come d'argento, & anco qual si voglia altra ragione necessaria chiamata regale, e qual si voglia giurisdizione, & altre autorità, facoltà, potestà, ballie, & altre prerogatiue, preheminenze,

grazie,

quam argẽteæ monetæ, et aliorũ quorũcũq; ẽt necessariorũ iuriũ ẽt regaliũ nuncupatorum, ac quibuscũq; iurisdictionibus, & alijs auctoritatibus & facultatibus, potestatibus, ballijs, & alijs prerogatiuis, praheminentijs, gratijs, priuilegijs, libertatibus, fauoribus, indulgẽtijs, immunitatibus, & exemptionibus quibus alijs Ducatuũ Duces ẽt quãtũcunq; magni, & maximi, tã Põtificij, quã Imperiales de iure cõsuetudine, priuilegio, vel alias quomodolibet, & qualitercũq; vtebãtur, potiebãtur, & gaudebãt, seu quomodolibet exercebãt, ac vti, potiri, & gaudere, & exercere possent quomodolibet in futurũ, vterẽtur, potirẽtur, & exercerẽt, &c. Mandãtes dilectis filiis. Prioribus, & aliis Officialibus Castrẽs. & Nepesin. Ciuitatũ, nec nõ illarũ, ac singulorũ Castrorũ, terrarũ, & locorũ prædictorũ Cõitatibus, vniuersitatibus, habitatoribus, & incolis ac õibus, & singulis aliis, ad quos pertinebat, vt Petro Aloysio iuniori, & Octauio, ac Primogenitis, & descendentibus p̃fatis, tanq̃ eorũ veris dominis in õibus, & per õia parerẽt, & obedirent, sicut aliis Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris prædictis, & nobis ẽt ante assumptionem nostram huiusmodi respectiue paruerãt, et parere cõsueuerãt, et debuerãt.

4

Nec non quicquid secus per quoscũq; ẽt per Romanos Pontifices prò tẽpore exi-

grazie, priuilegii, libertà, fauori, indulti, immunità, & essenzioni delle quali altri Duchi, & Ducati benche grandi, e grandissimi così Pontificij, come Imperiali di ragione, ò consuetudine, ò priuilegio, ò in qual si voglia altro modo, e forma, si seruiuano, godeuano, ò qual si voglia modo essercitauano, ò potessero godere, seruirsi, & essercitare in qualonque modo nell' auuenire.

Comandando alli diletti Figliuoli, Priori, & altri Officiali delle Città di Castro, e Nepi, & à tutte le Communità, vniuersità, & habitatori di detti Castelli, Terre, e luoghi, & à tutti gl' altri, à quali spettarà, che obbediscano al detto Pier' Luigi, Ottauio, e Primogeniti descendenti, come loro veri padroni in tutto, e per tutto com' hanno obbedito, e doueuano obbedire all' altri Romani Pontefici, & anco à noi, auanti la nostra assonzione.

Di più per maggior' fermezza di questa concessione dichiarò nullo, & inualido tutto ciò, ch' anco per li Sommi Pontefici fosse fatto in pregiudizio di detta concessione. 4

E tutto ciò, che in contrario sarà fatto da qualonque persona, & anco per li Sommi Pontefici, che saranno per tempo con qual si voglia

 auto-

existentes quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari irritum, & inane decernimus.

5 Et mandamus dilectis filijs Guidoni Ascanio Sancti Viti in Macello Martyrum Diacono Cardinali de Sancta Flore nuncupato, Camerario nostro, eiusq; in Camerariatu huiusmodi successoribus, nec non modernis, & prò tempore existentibus dictæ Cameræ Præsidentibus & Clericis, vt præmissa omnia, & singula ēt sub maioris excommunicationis, aliisque sententijs, censuris, et pœnis ecclesiasticis, ac ēt priuationis, tàm bonorum temporalium, quàm ecclesiasticorū beneficiorum inuiolabiliter obseruarent, & ab alijs, & sub similibus sententijs, censuris, & pœnis ecclesiasticis obseruari facerent.

autorità, dichiariamo, che sia di niuno valore.

In oltre comanda à tutti li Cardinali Camerlenghi, e Chierici di Camera presenti, e futuri, sotto pena di scomunica maggiore, inhabilità, e priuazione de beni temporali, & Ecclesiastici, che l'osseruino, e la facciano osseruare da altri inuiolabilmente, e le parole sono queste 5 *Habbiamo comandato alli diletti figliuoli Guido Ascanio Cardinale, chiamato di Santa Fiora nostro Camerlengo, et alli suoi successori nel detto officio, & alli Presidenti, e Chierici di Camera, che sono di presente, e saranno per tempo, che osseruino inuiolabilmente ciascuna delle predette cose, sotto pena della scomunica maggiore, e altre sentenze, & pene ecclesiastiche, e priuazione, così de beni temporali, come de benificij ecclesiastici, e che facciano osseruare li medesimi da altre persone, sotto simili pene.*

Di quanto s'è detto n'appaiono doi Bolle l'vna non Concistoriale spedita nell'anno 1537. mese d'Ottobre, e l'altra Concistorale nel mese di Decembre del medesimo anno.

Secondo non si deue lasciare quello, ch'appartiene alla significazione di quel Ius chiamato delle tratte de grani, il quale dinota doi cose,

l'vna è quell'emolumento del Dacio, ò diritto, che si caua dal Padrone d'vna Città, ò Terra, quando si fà l'estrazione del grano, da quel luogo, e si trasporta ad vn'altro forastiero; la seconda è quel Ius, che compete à chi è Padrone d'vn Stato di concedere, ò negare l'estrazione di detto grano, conforme à lui pare, mentre vede, che ò ci è bisogno del grano per seruizio de suoi Sudditi, ouero ci è qualche quantità di soprauanzo. Donque questo Ius considerato e nell'vno, e nell'altro modo spetta indubitatamente per ragione commune al Duca di Castro, perche come tale hà la giurisdizione, e tutti li Regali di questo Stato, e specialmente tutte le Gabelle, e diritti, che competeuano alla Sede Apostolica, anzi gli è di più concessa la facoltà d'imponere noui Dacij, ch'è vna delle maggiori autorità, che possa hauere vn' Principe; 6 Et è così vero, che le Gabelle, e Dacij, che si riscuotono per l'vscita, ò transito de grani, & altre robe spettano al Padrone, ch'è inuestito, con la translazione de Regali, con tutto che non s'esprimessero l'emolumenti de Dacij, e Gabelle, che dicono molti Dottori esser'quasi pazzia il dubitarne. 7 Se poi si considera il Ius delle tratte nell'altra significazione in quanto, che

6 *Cap. 1. & ibi Doct. quæ sint regalia Crauet. cons. 209. nu. 3. Boss. tit. vectigal. qui poss. impon. & latè Scrader. de feud. par. 3. cap. 4. nu. 38. & seq. Rosental. cap. 5. quæst. 14. et 33.*

7 *Cuman. cons 162. per tot. Rom. cons. 271. Nat. cons. 661. per tot. & præcipuè nu. 22. et in ipsa causa Ceph. cons. 539. lib. 4. & Menoch. cons. 901. & in terminis tractarũ Marc. Ant. surgens de Neap. Illust. lib. 1 cap. 15. nu. 46. & seq. & cap. 24. nu. 10. et seq.*

che ſuppone l'autorità di vietare, e prohibire l'eſtrazione, e traſportazione del grano, queſta ſẽza dubbio ſtà inſeparabilmente congionta con la giuriſdizione, & Imperio, c'hà il Padrone d'vn Stato, quale ne ſia ſtato inueſtito da vn Principe ſupremo con le ragioni dell'Imperio, e cosi dicono in queſto termine ſegnalati Dottori. 8

8 *Signorol. conſ. 108. num. 15. Socin. iun. conſ 76. num. 35. lib. 4. Laderch. conſ. 71. num. 5. & 14. & latè Gionag. conſ. 90. lib. 1. ſurgens de Neap. Illuſt. vbi ſupra.*

Terzo ſi deue preſupporre, che da Papa Pio Quarto di ſanta memoria nell'anno 1565. fù fatta vna Conſtituzione, ch'è regiſtrata nel Bollario tomo 2. fol. 153. nella quale dopò hauer ſpiegato il diſordine, che naſceua dall'eſtrarſi dallo Stato Eccleſiaſtico li grani, perilche patiuano li Sudditi della Chieſa per la penuria, di moto proprio, e con la pienezza della poteſtà Apoſtolica riuocò tutte le licenze, e facoltà conceſſe d'eſtrarre grani da tutte le Prouincie, Città, Terre, e luoghi ſottopoſti al Dominio Eccleſiaſtico mediatamente, ò immediatamente, con tutto che le dette facoltà foſſero conceſſe à Cardinali, ò Duchi, prohibendo à tutte le dette perſone l'eſtrarre dalle dette Città, e Terre li grani ſotto pena della ſua diſgrazia, confiſcazione de beni, e perdita de feudi. Eccettuò vn ſolo caſo, quãdo le dette licenze foſſero ſtate

conceſſe

concesse per causa onerosa, cioè mediante il pagamento de danari, con che però douessero verificare queste loro concessioni innanzi il Cardinale Camerlengo.

Pio Quinto confermò la medesima Bolla di Pio Quarto, inserendola di parola in parola nella sua propria Constituzione, qual è nel Bollario tomo 2. fol. 315.

Stando queste Constituzioni Pontificie cominciorno à pretendere li Ministri della Camera Apostolica d'astringere il già Duca Ranuccio all'osseruanza circa li suoi grani di Castro; Onde per leuare ogni controuersia la Santità di Papa Clemente Ottauo nell'anno 1599. commesse questo negozio al Cardinale S. Marcello, che prima era stato Commessario della Camera, & al Cardinale Cesis, che prima fù Tesoriero generale, & in oltre ci aggionse Tiberio Cerasio, ch'era all'hora Tesoriero generale della Camera, con interuento dell'Anuocato Fiscale, & del Commessario della Camera, accioche essaminassero questo negozio estragiudicialmente; Come così hauendo diligentissimamente essaminata la causa riferfero à Sua Santità d'accordo, che per le sudette Bolle di Paolo Terzo, e massime quella dell'errezione del Ducato competeua liberamēte la ragione delle dette tratte

9

Clemens Papa VIII.

Ad futuram rei memoriam. Decet Romanum Pontificem ea, quæ à Romanis Pontificibus prædecessoribus suis concessa fuerunt, vt perpetuo rata, & firma maneant, & vt ab oĩbus obseruentur, omni studio, atq; diligẽtia curare, & alias prouidere, prout in Domino conspicit salubriter expedire. Sanè cum sicut accepimus fe. rec. Eugenius Papa Quartus prædecessor noster alias bo: me: Raynutio quon. Petri de Farnesio, vt frumentũ, & cæteras alias res, & bona in territorio, & districtu Castri Mõtisalti recollecta extrahi, & ad quæcũq; loca, non tamẽ inimica S. R. E. tàm per mare, quàm per terram conduci, & deferri facere posset, plenè, & liberè concesserit, & deinde fe: rec: Paulus Papa Tertius ẽt prædecessor noster similis mem. Petro Aloysio ẽt de Farnesio, suisq; hæredibus, & successoribus frumenta, & alia bona nõ solum ex dicto Castro Montisalti, sed ẽt ex alijs suis oppidis, terris, & locis, eorumq; districtibus, & territorijs liberè, & absq; alicuius vectigalis, et pedagij solutione extrahen. &

ad

al Duca, e che di ragione non li poteua essere impedita, ne dalla Camera Apostolica, ne d'alcun'altro; Però Sua Santità di moto proprio pronunciò la sua sentenza nella seguente forma. 9

Clemente Papa Ottauo.

A perpetua memoria. E conueniente, ch' il Romano Pontefice, con ogni studio, e diligenza curi, che quelle cose, che sonò state concesse da suoi precessori stiano perpetuamente nel suo vigore, e prouedere in altro modo, come vede nel Signor Iddio, che sia saluteuole, & ispediente; Hauendo noi però inteso, che Papa Eugenio Quarto nostro precessore habbia concesso al già Ranuccio Farnese di buona memoria Figlio di Pietro piena, e libera facoltà di poter' far' estrarre dal Territorio, e distretto del Castello di Montalto li formenti, e tutte l' altre cose, e condurle à tutti li luoghi, purche non fossero nemici di Santa Chiesa, così per mare, come per terra, e di poi Paolo Papa Terzo parimente nostro precessore di felice ricordo habbia concesso à Pier' Luigi Farnese, e suoi heredi, e successori, piena facoltà di poter' estrarre non solo dal detto luogo di Montalto, ma anco d' altri suoi Castelli, terre, e luoghi, e loro distretti, e territorij, formenti, & altre cose liberamente, e senza pagamento d' alcun'

Dacio

ad loca quacũq; tàm per mare, quã per terram conduci facien. plenam concesſit facultatem, & ſucceſsiuè idem Paulus prædeceſſor in erectione Ducatus Caſtri facultates huiuſmodi confirmauerit, atq; conceſſerit, prout in prædictorum prædeceſſorum noſtrorum litteris de ſuper confectis latius continetur; Idque diuerſorum Rom. Pontificum prædeceſſorum noſtrorum tẽporibus abſq; vllo impedimento obſeruatũ fuerit. Cumq; ſicut etiã accepimus ſucceſſores dictorum Raynutij, et Petri Aloyſij Duces Caſtri licet tẽpore fe. rec. Pij Quarti, et Pij Quinti, & forſan aliorum pdeceſſorũ noſtrorũ quadã inhibitiones Camerales, ſeù alia impedimenta ad illos ſuper huiuſmodi extractione impediendos, ſeù alias moleſtandos emanauerint, nihilominus illis nõ obſtantibus ſemper huiuſmodi quaſi poſſeſſionem extrahendi retinuerunt. Nos volentes ius ſuũ vnicuiq; prout tenemur tribuere, ac impedimentis, et moleſtationibus huiuſmodi occurrere. Motu proprio negotiũ extractionis huiuſmodi dilectis filijs noſtris Paulo Æmilio Sãcti Marcelli Preſbitero, qui in minoribus conſtitutus Cameræ noſtræ Commiſſarius extitit, et Bartholomæo Caſio Sanctæ Mariæ in Porticu, qui pariter conſtitutus, in minoribus Theſaurarius noſter generalis fuit Diacono S.R.E. Cardinalibus, ac Tiberio Ceraſio mo-

Dacio, e pedagio, e di condurli à ciaſcuno luogo così per mare, come per terra, e ſucceſsiuamente il medeſimo Papa Paolo preceſſore nell'errezione del Ducato di Caſtro habbia queſte facoltà, confermato, e conceſſo, e come ſi contiene più diffuſamente nelle lettere de noſtri preceſſori, e queſto ſia ſtato oſſeruato ſenz'alcuno impedimento ne tempi di diuerſi Romani Pontefici noſtri preceſſori: Eſſend'anco, com'habbiamo inteſo, che li ſucceſſori di detti Ranuccio, e Pier'Luigi Duchi di Caſtro, benche in tempo di Pio Quarto, e Pio Quinto noſtri preceſſori di felice memoria, foſſero fatte alcune inhibizioni Camerali, & altri impedimenti per vietarli l'vſo delle dette conceſſioni; nondimeno non oſtanti li medeſimi ſempre habbiano continouato nel quaſi poſſeſſo di detta eſtrazione; Noi volendo conſeruare le ſue ragioni à ciaſcuno, come ſiamo obligati, & ouuiare à queſt'impedimenti, e moleſtie, di moto proprio, con l'oracolo della noſtra viua voce, habbiamo commeſſo il negozio di queſt'eſtrazione alli diletti noſtri Figliuoli Paolo Emilio di Santo Marcello Prete, che quand'era in minor grado, fù Commeſſario della Camera, e Bartolomeo Ceſio di Santa Maria in Portico, qual'eſſendo in grado minore fù noſtro Teſoriero generale, e Tiberio Ceraſio moderno Te-

moderno Thesaurario generali, cum interuentu ēt dilectorū filiorū Pauli Coperchy Fisci, & Camera nostra Aduocati, et Laudiuij Zacchia eiusdē Camera generalis Cōmißarij extraiudicialiter examinandū, nobisq́; referend. viua vocis oraculo cōmisßimus. Quiquidem Cardinales, & Thesaurarius interuenientibus Paulo, & Laudiuio suprascriptis, re ad plenum discußa, & examinata vnanimiter, ac vniformiter eensuerunt, & concluserunt, ex suprascriptis litteris Apostolicis pradictā extractionem liberè, licitè, & plenariè, & sine aliqua exceptione dictis Ducibus, eorūq́; in dicto Ducatu successoribus prò tempore existentibus cōpetijße, et competere, ac propterea nullū de iure impedimentum eis à Camera nostra Apostolica, seù quocumq; alio fieri potuiße, nec poße, suāq́; conclusionē, & sententiā nobis retulerunt qua relatione sapius intellecta, eiq́; inherētes. Motu proprio ex certa nostra scientia, & de plenitudine potestatis suprascriptarum litterarū Eugenij, & Pauli, ac errectionis, seù inuestitura dicti Ducatus, ac desuper confectarum litterarū, ac quarumcūq́; reuocationum etiā motu proprio, aut alias quomodolibet factarum, ac etiā inhibitionū, & impedimentorū tenores prasentibus prò expreßis habentes Dilecto Filio Nobili viro Raynutio Farnesio moderno Duci, & suis ha-

Tesoriero generale, con interuento anco delli diletti figliuoli Paolo Coperchio Aduocato del fisco, e della nostra Camera, e Laudiuio Zacchia Commessario della medesima Camera, d'essaminarsi stragiudicialmente per riferircelo, li quali Cardinali, e Tesoriero generale con l'interuento delli detti Paolo, e Laudiuio, hauendo discussa, & essaminata pienamente la causa, co'l loro voto concorde, & vniforme, hanno giudicato, e conchiuso, che li Duchi di Castro, e loro successori, in virtù delle dette lettere Apostoliche habbiamo il Ius di fare la detta estrazione liberamente, e senz' alcuna eccezione, e che perciò di ragione non se gli sia potuto, ne si possa fare alcun impedimento della Camera Apostolica, ouero da qual si voglia altro, e questa loro conchiusione, e parere habbiano riferito à noi medesimi; Hora accostandoci noi à questa medesima relazione, che molte volte habbiamo intesa, di moto proprio, certa scienza, e di pienezza della nostra potestà, hauendo com' espreßi li tenori delle sudette lettere a' Eugenio, e Paolo Sommi Pontefici, e dell' inuestitura, & errezione del Ducato, e delle lettere, che furono spedite per detta causa, e d'ogni reuocazione, che sia stata fatta di moto proprio, ò in altra maniera fatta, e dell' inhibizione, & impedimen-

haredibus, & successoribus in dicto Ducatu quibuscumq; prò tempore exiſtētibus predictam extractionem plenè, liberè, et licitè sine aliqua prorsus exceptione, seù impedimento competijsse, & cōpetere, ac propterea nullū de iure impedimentū eis à Camera nostra, seù quocūq; alio vigore quarūcumq; probibitionum quomodocumq; emanatarū ex quauis causa, & occasione inferri, aut alias fieri potuiße, nec poße quoquomodo hac nostra declaratione perpetuo valitura declaramus, & quatenus opus sit de nouo concedimus. Volentes q̄d predictus Dux, & sui prò tempore haredes, & successores predicti possint ad eorum libitum frui, & gaudere huiusmodi facultate extrahendi, seù extrahi faciendi quacūq; genera frumētorum, granorū, & leguminū ex dicto Ducatu, et ità apostolica auctoritate tenore prasētiū declaram⁹, & concedimus, ac dilectis filijs nūc, & pro tpe existen. nostro, & S.R.E. Camerario, Thesaurario generali, ac Prasidētibus Clericis dicta Camera, et annona Prefecto, caterisq; ad quos negotiū huiusmodi spectat, seù quolibet spectabit in futurū, ne predictū modernum Ducem, et suos haredes, & successores predictos quoquomodo quauis occasione, & causa ēt vrgentißima, & de neceßitate exprimen. seù quocumq; pretextu super extractione granorum, frumentorum, &

legu-

dimenti; Dichiariamo con questa nostra, che dourà valere in perpetuo, ch'il diletto Figliolo Ranuccio Farnese Duca, e suoi heredi, e successori nel detto Ducato, che saranno per tempo, habbia giustamente hauuto, & habbia di presente la facoltà piena, e libera di fare la detta estrazione senza alcuna eccezione, ò impedimento affatto, e che pertanto di giustizia non se gli è potuto far' ne se gli può far' di presente in alcun' modo impedimento veruno della nostra Camera, ò qualonque altro per vigore di qual si voglia prohibizione fatta per qual si sia causa, & occasione; E quando sia bisogno gli concediamo di nouo la detta facoltà, volendo noi; ch'il predetto Duca, e suoi heredi, e successori per tempo possano à lor piacere godere di questa facoltà d'estrarre, ò di far' estrarre qualonque sorti di formenti, grani, e legumi, dal detto Ducato, è così con l'autorità Apostolica per tenore delle presenti dichiariamo, e concediamo, & inoltre strettamente ordiniamo, e comandiamo in virtù di santa obedienza alli diletti nostri figlioli; che sono hora, e saranno per tempo; Camerlēgo della Santa Romana Chiesa, Tesoriero generale, e Presidenti, & Chierici di Camera, e Prefetto dell'Annona, & à tutti gl'altri, à quali questo negozio spetta, ò spetterà

D *in*

leguminum aliorumq; similium molestare perturbare, aut inquietare audeant, seù præsumant districtius in virtute sanctæ obediētiæ præcipimus, & mandamus præsentesq; vllo vnquam tempore de subreptionis, & obreptionis, aut nullitatis vitio; seù intentionis nostræ, vel alio quopiam defectu sub quouis prætextu notari, impugnari, aut alias reuocari, suspendi, limitari, aut in ius, vel controuersiam reduci, seù sub quibuscuis similium, vel dissimilium gratiarum reuocationibus, suspensionibus alijsq; cōtrarijs dispositionibus comprehendi non posse, sed semper illas validas, efficaces, & exceptas, ac quoties illæ emanabunt toties in pristinum statū restitutas, repositas, & plenariè reintegratas existere; et modernum Ducem, suosq; hæredes, & successores prædictos ad verifican. p̄missa non teneri, sed narrata, & enūtiata, ac quocumq; modo expressa in præsentibus prò plena, & sufficiēti probatione haberi, illisq; standū esse, ac omninò stari debere etiā absq; verificatione, seù probatione in iudicio, & extrà, ac easdem præsentes Duci, ac hæredibus, & successoribus prædictis in oībus, & per omnia suffragari, ac suos negros effect⁹ sortiri. Sicq; per quoscumq; Iudices, & Cōmissarios quauis auctoritate fungentes etiā Palatij Apostolici causarū Auditores & S. R. E. Cardinales, nec

in auuenire in qual si voglia modo, che non ardischino, ò presumminò di molestare, turbare, & inquietare il detto Duca, e suoi heredi, e successori predetti in qual si voglia modo, & in qual si voglia occasione, e causa anco vrgentissima; e che necessariamente si douesse esprimere, ouero sotto qualonque altro pretesto, sopra l'estrazione de grani, formenti, legumi, & altri simili, e che le presenti nostre lettere non possono essere notate, impugnate, reuocate, sospese, limitate, ò dedotte in dubbio, & in controuersia sotto pretèsto d'obrezzione, ò surrezzione, ò di nullità, ò difetto della nostra intènzione, ò altro, e che non si possono comprendere sotto qual si sia reuocazione, ò sospensione di simili, ò dissimili grazie, & ogn' altra contraria disposizione, mà che sempre queste nostre lettere siano valide, efficaci, & eccettuate, & ogni volta quando seguiranno le dette reuocazioni sospensioni, ò altre disposizioni, come di sopra, s'intendino altre tante volte restituite, reposte, e pienamente reintegrare nel primo stato, e che il detto Duca, e suoi herèdi, e successori predetti non siano tenuti à verificare le predette cose; ma le cose narrate, enonciate, & espresse in qualonque modo, e le presenti lettere s'habbiano per prouate pienamente, e sufficientemente; e che à

nec non Cameræ Apostolicæ Clericos, Præsidentes sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, diffiniendi, & interpretandi facultate, et auctoritate deffeniri, & interpratari debere, & quicquid secus super his à quoq; quauis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit, irritum, & inane dictâ auctoritate decernim⁹; Quocircà Venerabilibus Fratribus Montisflasconem, & Castren. Epis siuè eorum in spiritualibus Vicarijs generalibus, & dilecto filio Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ generali Auditori per præsentes cōmittimus, & mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seù alios dicto Duci, & hæredibus, ac successoribus prædictis in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant auctoritate nostra eadē præmissa omnia ab omnibus, quos illa concernunt integrè, & inuiolabiliter obseruari, ac illis pacificè, & quietè vti, frui, & potiri, non permittentes eūmdē Ducem, & hæredes, ac suos successores prædictos de super contrà earumdem præsentium tenorē quomodolibet turbari, inquietari, seù molestari: Contradictores quoslibet, & rebelles per sententias, censuras, & pænas ecclesiasticas, aliaq; opportuna iuris remedia appellatione postposita compescendo; Inuocato etiam ad hoc si opus fuerit, auxilio brachij secularis. Nō obstan.

quelle s'habbia da stare onninamente senza alcuna verificazione, ò proua in giudizio, ò fuori, e che queste nostre lettere suffraghino in tutto, e per tutto al detto Duca, e suoi heredi, e successori, e fortificano li suoi intieri effetti, e così ordiniamo, che tutti li Giudici, e Commessarij di qualonque autorità, gl' Auditori del nostro Palazzo Apostolico, gli Cardinali di Santa Chiesa, e gli Chierici, e Presidenti della Camera, debbano dichiarare, et interpretare leuando ad essi, et à ciascuno di loro l'autorità di giudicare, diffinire, & interpretare in altro modo, e tutto ciò, ch'in contrario sopra queste cose accaderà, che sia attentato scientemente, ò ignorantemente, con la nostra autorità ordiniamo, che siano vano, e di niuno valore; Onde con le presenti nostre commettiamo alli venerabili nostri fratelli, li Vescoui di Monte Fiascone, e di Castro, ouero alli loro Vicarij generali nelle cose spirituali, & al diletto figlio l'Auditore generale delle cause della Camera Apostolica, ch'essi, ouero due, ò vno di loro per se, ò altro, assistendo al detto Duca, suoi heredi, ò successori cō'l suffragio d'vna difesa efficace facciano con la nostra autorità, che tutte le predette cose siano osseruate da quelli, à cui tocca intieramente, et inuiolabilmente, e che il detto Duca, e suoi successori possono

obstan. fel. rec. Pij IV. Pij V. et Gregorij XIII. aliorum Romanorũ Pótificum prædecessorum litteris, seu motibus proprijs extractionem frumentorum, & aliorum leguminum prohibentibus, & quascumq; gratias de similibus frumentis, et alijs prædictis extrahendis reuocantibus; aduersus quas eumdem Ducem, ac p̃fatos hæredes, et successores, & facultatem prædictã quatenus opus sit, prò maiori cautela, restituimus, reponimus, & plenarie reintegramus, seu illã reualidamus, nec non sententijs, & Decretis et Cameralibus, nè in plena Camera factis, & desuper forsan latis, etiã si in iudicatum transijsse prætendi posset, & Inhibitionibus subsequutis, nec non nostra de non tollen. iure quæsito, alijsq; Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, et dictæ Cameræ statutis, & consuetudinibus etiã iuramẽto cõfirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, priuilegijs, quoq; indultis in contrariũ quomodolibet concessis, et confirmatis, et innouatis: Decernentes præsentes nostras litteras, omniaq; & singula in eis contenta, valida, & efficacia fore, & esse, suosq; plenarios, & integros effectus sortiri etiam si in Camera Apostolica præsentata, & admissa, & in dicta Camera libris registrata, & descripta non fuerint. Non obstan. fel. rec. Pij IV. prædecessoris

possono goderne il beneficio pacificamente, e quietamente, non permettendo, che li medesimi siano molestati, turbati, & inquietati contro il tenore delle presenti, seruendosi delle sentenze, censure, e pene ecclesiastiche, & altri opportuni rimedij di ragione, per frenare li contradicenti, e rebelli, esclusa anco l'appellazione, & innocato à questo, se sarà bisogno l'aiuto del braccio secolare, non ostante le lettere de moti proprij di Pio Quarto, Pio Quinto, e Gregorio XIII. et altri Romani Pontefici nostri precessori di felice memoria, quali vietano l'estrazzione de formenti, legumi, e che renocano le grazie concesse di fare simili estrazioni, contro li quali, quando sia bisogno, e per maggior cautela restituiamo, reponiamo, e pienamente reintegriamo il detto Duca, e suoi successori, la cui facoltà d'estrarre, come di sopra rinuigoriamo, come anco non vogliamo, che obstino le sentenze proferite, e Decreti fatti anco in plena Camera, benche si potesse pretendere, che fossero passate in giudicato, e l'inbibizioni susseguite, ne la nostra Constituzione di non leuare la ragione acquistata, & altre Constituzioni, & ordinazioni Apostoliche, e Statuti della Camera, consuetudine corroborate anco co'l giuramento, confermazione Apostolica, & qual si vo-

ceſſoris noſtri Conſtitutione ſub Dat. Romæ viij Id. Auguſti, Pontificatus ſui anno ſexto, de quibuſcũq; litteris, & gratijs Cameræ Apoſtolicæ intereſſe quomodolibet concernen in eadẽ Camera Apoſtolica præſentandis, & regiſtrandis cui, ac oĩbus, et ſingulis ſupraſcriptis ẽt ſi de illis, eorũq; totis tenoribus ſpecialis ſpecifica expreſſa, & indiuidua, non aũt per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeù quauis alia expreſſio ad hoc habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſeruanda foret, tenores huiuſmodi præmiſſorũ oĩum, ac illorũ ſtatum, ac ſi verbo ad verbum nihil penitus omiſſo, et forma in illis tradita obſeruata inſerti forent præſentibus prò plenè, & ſufficiẽter expſſis, et inſertis habentes illis alias in ſuo robore permanſuris hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cæteriſq; contrarijs quibuſcũq;. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum ſub Annulo Piſcatoris die quarta Decembris M. D. XCIX. Pontificatus noſtri anno octauo.

Subſcripta. M. Veſtrius Barbianus. Ludouicus Martini Cameræ Apoſtolicæ Notarius.

ſi voglia altra fermezza, priuilegij, indulti conceſſi in qual ſi voglia modo in contrario, e confirmati, e rinouati; Ordinando di più, che le preſenti noſtre lettere, & ciaſcuna delle coſe contenute in eſſe ſiano valide, et efficaci, & habbiano li ſuoi pieni, & intieri effetti abenche non ſiano preſentate, & admeſſe nella Camera Apoſtolica, e regiſtrate, e reſcritte nelli libri della detta Camera, non oſtante le Conſtitutioni di Pio Quarto noſtro preceſſore ſotto il dì ſei d'Agoſto l'anno ſeptimo del ſuo Pontificato, che tutte le lettere, e grazie ſpettanti in qual ſi voglia modo all'intereſſe della Camera Apoſtolica ſi debbano preſentare, e regiſtrare nella medeſima Camera, alla quale Conſtitutione et à tutte, e ciaſcheduna ſopradette, benche di quelle, e del loro tenore ſi doueſſe fare menzione ſpeciale, ſpecifica, eſpreſſa, & indiuidua, e non per clauſule generali, ch'importaſſero gl'iſteſſi, ouero ſi doueſſe fare qual ſi voglia altra eſpreſſione, e ſi doueſſe oſſeruare qualch'altra eſquiſita forma, hauendo noi per eſpreſſi, & inſerti in queſte noſtre lettere il loro tenore, & il loro ſtato, come ſe foſſero inſerte di parola in parola ſenza tralaſciarne pur vna, & oſſeruata la forma ricercata per queſta volta ſola (reſtando eſſi in altre occaſioni nel ſuo

vigore) deroghiamo specialmente, & espressamente, & ad ogn' altra cosa, che possa fare in contrario.

Dat. in Roma appresso San Pietro, con la forma dell' anello del Pisca tore adì 4. Decembre 1599. nell' anno ottauo del nostro Pontificato.

Sottoscritta. M. Vestrio Barbiano.

E perche parue bene al Duca di far' regiſtrare, & admettere queſta ſentenza nell'atti della Camera Apoſtolica (con tutto che non foſſe tenuto, per eſſere ſtato derogato à quella Bolla, ch'obliga alla regiſtrazione) nel meſe di Febraro ſuſſeguente fù preſentato il Breue in piena Camera, & eſſendo ſtato deputato Giudice ſpeciale la Santità di N. S. Papa Vrbano Ottauo, ch'all'hora era Chierico di Camera fù à relazione di Sua Santità doppò eſſer ſtato citato il Commeſſario della Camera admeſſo, e regiſtrato il detto Breue, e le parole ſono queſte. 10

10

Die 28. Februarij M. D.C. suprascriptum Breue in plena Camera Apostolica præsentatū fuit, & de ipsius Cameræ Decreto Reuerendiß. D. Maphao Barberino dictæ Cameræ Clerico, & Iudici ad hoc ab ipsa Camera specialiter deputato commissum subinde die prima Martij subsequen. Camera ipsa citato prius desuper Illust. D. Laudiuio Zacchia prædictæ Cameræ generali Commissario,

Adì 28. Febraro 1600.

Il soprascritto Breue è stato presentato in piena Camera Apostolica, & il negozio è stato commesso per Decreto dell'istessa Camera al Reuerendissimo Monsignor Maffeo Barberini Chierico di Camera, e Giudice deputato specialmente à questo dalla medesima Camera.

Dipoi adì primo Marzo sussequente la detta Camera, hauendo citato prima

sario, et referente eodem Reuerendiss. D. M. Barberino illud admisit, & in eiusdem Camera libris registrari mandauit, prout registratum fuit scilicet lib. 2. signaturarum D. N. Clem. Papa VIII. fol. primo, & collationatum per me &c. concordat.

prima Monsignor Laudiuio Zacchia Commessario generale della Camera, & à relazione del detto Monsignor Barberini, hà admesso il detto Breue, & hà ordinato, che sia registrato nelli libri dell'istessa Camera, come così è seguito.

E perche dopò detto Breue non cessauano li Ministri della Camera Apostolica di mouere qualche controuersia al Duca; Però vsci nell'anno 1602. vn' Chirografo di Sua Santità, che fù poi registrato nell'instromento di conuēzioni seguite frà il Duca, e la detta Camera, nel qual'instromento pur' anco è nominata la Santità di N. S. come vno de' Signori Chierici di Camera.

Il tenore delle dette Conuenzioni è quello, che segue.

11

In nomine Domini Amen, præsenti publico Instrumento cunctis pateat euidenter, & sit notum, quod Anno à Natiuitate Domini millesimo sexcentesimo secundo, Indictione decima quinta, die verò Luna, tertia mensis Junij pontificatus Sanctissimi in Christo patris, & D. N. D. Clementis diuina prouidentia Papa Octaui, Anno vndecimo. In mei Reuerenda Camera Apostolica Notarij publici infrascripti, testiumque infrascriptorum ad hac specialiter habitorum, vocatorum, & rogatorum præsentia præsens, & personaliter constituti Illustriss. & Reuerendiss. D. Pe-

11

Nel nome del Signor' Iddio, sia noto, & euidente à ciascheduno, che nell'anno della Natiuità del Signore 1602. Indizione decima quinta, adì trè di Giugno, che fù Lunedì del Pontificato di Papa Clemente Ottauo nell'anno vndecimo. In presenza di me Notaro publico della Reuerenda Camera infrascritta, e delli testimonij infrascritti chiamati, e rogati. Constituiti personalmente l'Illustrissimo, e Reuerendissimo Sig. Cardinale Pietro Aldobrandino, Camerlengo di Santa Chiesa, e li Reuerendi Padri Monsignor Laudiuio Zacchia Commessario, e Pro-

teso-

D. Petrus Sācti Nicolai in Carcere Diaconus Cardinalis Aldobrādinus S. R. E. Camerarius, nec non Illust. Admodum, & Reuer. Patres D. D. Laudiuius Zacchias Commissarius, & Prothesaurarius generalis, Innocentius Maluasia Vicedecanus, & Annonæ Præfectus, Horatius Ceulus Franciscus Cornelius, Maphæus Barberinus, Lelius Biscia, Horatius Maphæus, & Iacobus Serra Clerici Præsidentes Cameræ Apostolicæ Romæ in Palatio Apostolico, apud Sanctum Petrū, & in loco solito de more prò negotijs, & rebus ipsius Cameræ per tractandis congregati prò tribunali sedentes, ac ipsam Cameram legitimè repræsentantes, facientes, & constituentes, assistentibus ibidem Illustribus admodum, & Reuēr. P. Dominis Marcello Lāte Curiæ causarum eiusdē Cameræ Auditore generali, & Marco Antonio Olgiato dictæ Cameræ Præsidente, ac Illustribus, et eximijs viris Iulio Benigno Pauperū, & Ioanne Baptista Spata fisci eiusdem Sanctissimi, & Cameræ Aduocatis, ac Pompeo Molella fisci, & Cameræ prædictorum Procuratore generali, oēs in quam prædicti nomine suæ Sanctitatis, & Cameræ Apostolicæ ex vna, & Ill. admodum, ac R. P. D. Papirius Picedius vtriusq; Signaturæ Sanctiss D. N. Papæ Referendarius, ac Consiliarius, & Procurator generalis Serenissimi Prin-

tesoriero generale, Innocenzo Maluasia Vicedecano, e Prefetto dell'Annona, & Horatio Ceuolo, Francesco Cornelio, Maffeo Barberini, Lelio Bissa, Horatio Maffeo, Giacomo Serra Chierici Presidenti della Camera Apostolica in Roma, nel Pallazzo Apostolico appresso S. Pietro, e nel luogo solito à trattarsi delli negozij della Camera congregati, e sedenti per tribunale, assistenti sui li Molt' Illustri, e Reuerendi Padri Monsignor Marcello Landi Auditore generale della Camera, e Marc' Antonio Olgiato Presidente della medesima, e l'Illustri, & Eccellenti Signori Giulio Benigno, Auuocati respettiuamente de poueri del fisco, e della Camera, e Pompeo Molella procuratore generale del fisco, e della Camera, tutti li sopradetti in nome di sua Santità, e della Camera Apostolica per vna parte, & il Molt' Illustre, e Reuerendo Padre Monsignor Papirio Picedio Referendario dell'vna, e l'altra signatura di Nostro Signore, e Consigliero, e procuratore generale del Serenissimo Ranuccio Farnese Duca di Parma, & di Castro, com'appare dal suo mandato nell'atti di Lodouico Martino Notaro della Camera Apostolica, e di Giulio Raimondo Notaro della Corte di Campidoglio, e nientedimeno promette, che S. A. ratificarà quest'instromento frà duoi mesi

Principis, & D. D. Raynutij Farnesij, Parmæ, Placentiæ, & Castri Ducis, prout de eius procurationis mandato dixit constare publicis instrumētis in actis D. Ludouici Martini Cameræ Apostolicæ, & D. Iulij Raymūdi Curiæ Capitolij Notariorum exhibitis, & productis, & nihilominus prò dicto Serenifs. Duce promisit de rato, & faciendo ratificare præsens instrumentum, & omnia, & singula in eo contenta infrà duos menses ab hodiè proximos alias de proprio teneri voluit ad omnia damna &c. de quibus &c. absq; &c. ex alterâ partibus in executionem, & vigore specialis Chirographi Sanctifs. D. N. Papæ præfati sub die vltima Maij proximè præteriti manu signati, ac dictis Illustriß. & Reuerendiß. D. Camerario, ac Reu. P. D. V. Camerario Prothesaurario V. Decano, et Clericis Præsidentibus directi, & præsentati, ac ex decreto eiusdem Cameræ de super facto, quibus supra respectiue nominibus, sponte &c. ac omnibus melioribus modo &c. in & super iure, & libera facultate eidem Serenissimo Duci, ex summorum Pontificum, alijsq; Apostolicis concessionibus, & confirmationibus competenti, atq; ad ipsum spectante, & pertinente, nempe à Ducatu, & Statu Castren. prædicto, & extrà eum ad quauis loca, & Mundi partes, nō tamen infideliū

&

mesi prossimi, altrimente vuole essere tenuto del proprio in forma. In essecuzione del speciale Chirografo di N. S. segnato sotto il dì vltimo Maggio prossimo passato, e presentato alli detti Signori della Camera Apostolica, e per decreto dell' istessa Camera sono venute alle dichiarazioni, conuenzioni, e patti abasso descritti sopra la ragione, e libera facoltà competente à S. A per le concessione, e confermazione di Sommi Pontefici di poter' estrarre dal Ducato di Castro tutti li grani ad ogni luogo, e parte del Mondo, purche non sia d' infedeli, e nemici di S. Chiesa, & il tenore del detto Chirografo, e dichiarazione è l' infrascritto, cioè Reuerendissimo Camerlengo, Protesoriero, Decano, V. Decano, Presidente, & Chierici della nostra Camera Apostolica; Essendo, che Ranuccio Duca di Parma, & di Castro, come successore in detto Stato di Castro delli quond. Pietro, & Pietro Luigi Farnese, habbia facoltà di poter' liberamente estrarre il grano di detto Stato di Castro per qual si voglia parte del Mondo, eccetto à parte d' Infedeli, e Nemici di Santa Chiesa, come si contiene nelle lettere d' Eugenio IV. & Paolo III. nostri predecessori, le quali anco sono state confirmate da noi, come si contiene in altre nostre lettere in forma di Breue dat. adì

& S. R. E. hostium grana extrahendi prout in concessionibus, & confirmationibus predictis latius dicitur contineri, ad quas semper relatio habeatur mutuo, ac inuicem, & vicissim solemni, ac legitima stipulatione interueniente, deuenerunt ad declarationes, conuentiones, & pacta in fine dicti Chirographi subnexa, expressa, atq; descripta; Quorum quidem Chirographi, & declarationum, conuentionum, & pactorum tenor sequitur, et est ut infrà videlicet.

Li sodetti Chirografi, dichiarazioni, e conuenzioni si leggono in corpo essendo in lingua volgare.

Quae oĩa, et singula suprascripta in eisdem Chirographo, declarationibus, conuentionibus, et pactis, ac presenti instrumento contenta quocumq; modo, & forma, prout in eis cõtrahentes ipsi predicti quibus supra nominibus, ac solemni, & legitima inter eos stipulatione hinc inde interueniẽte, promiserunt semper perpetuò, et oĩ tempore habere rata, grata, valida, atq; firma, ac attendere firmiter, et inuiolabiliter obseruare, & adimplere, ac quicquam in indutio, vel extrà per se, vel alium seù alios quouis pretextu, quasito, colore, vel ingenio ratione, vel causa directe, vel indirectè contrà non facere, dicere, seù venire, alias vltrà illorum omnium,

4 di Decembre 1599. Et essendo, che non ostanti le dette facoltà li Ministri dell' Annona di Roma habbiano alle volte preteso di potersi valere delli detti grani, quando Roma n'hauesse bisogno, & che in tal caso siano nate difficultà sopra il dare li detti grani, & anco sopra il prezzo d'essi, ci è parso esser bene, accioche questa Città sia più sicura di potersi valere delli detti grani in tempo de suoi bisogni, & che parimente il detto Duca sia sicuro del modo, e come in tal caso se gli habbino da pagare; di venire co'l detto Duca à qualche conuenzione, & accordo. Però v'ordiniamo, che in nome nostro, et della nostra Camera stipulate con esso Duca, ò suoi Ministri le Conuenzioni, & capitoli infrascritti stabiliti sopra di ciò, facendone far publico instromento, con tutte le clausule, & cautele necessarie, tanto per sicurezza di detta nostra Camera, quanto di detto Duca, obligando la detta nostra Camera, & suoi beni, ragioni, & entrate nella sua più ampla forma per l'osseruanza d'esso, & con altre clausule, & cautele, che bisognaranno, & à voi piaceranno, che da hora noi approuiamo quanto da voi sarà fatto, supplendo anco à qual si voglia difetto etiam sostanziale, e formale, che in ciò fosse interuenuto, ò potesse interuenire, non ostãte le cose predette,

& singulorum præsentisq; contractus inuiolabilem obseruationem teneri voluerunt ad omnia, & singula dãna &c. de quibus &c. absq; &c. Prò quibus omnibus, & singulis vt præmittitur obseruandis, ac firmiter, & inuiolabiliter tenendis, & adimplẽdis dictus Illustriss. et Reuerẽdiss. D. Camerarius, ac Illust. admodum, & Reuerendiss. D. D. Prothesaurarius V. Decanus, & Clerici, Præsidentes, aßistẽtibus Cameralibus suprascriptis, & vigore inserti Chirographi, & omni meliori modo etc. ipsam Camerã, et eiusdem Cameræ bona &c. iura &c. introitus &c. dictus verò Ill. admodum, ac R. P. D. Papirius Picedius Procurator generalis, vt supra dictum Serenissimum D. Ducẽ Raynutium, eiusq; hæredes, & successores quoscumq; nec non bona &c. iura &c. introitus etc. vsq; ad ipsius Ducis ratificationem prædictam, & instrumenti ratificationis exhibitionem etiã se ipsum etc. bona etc. iura &c in ampliori, & pleniori formã dictæ Cameræ Apostolicæ cum clausulis &c. citrà &c. obligauerunt, & hipothecauerunt cuicũq; appellationi &c. renuntiauerunt relaxationi mandati executiui, & cuiuscumq; vnica citatione, consenserunt, & tactis pectoribus ità omnes iurarunt. Super quibus omnibus, & singulis suprascriptis petitũ fuit à me Notario publico infrascripto, vt vnum, vel plura publi-

qual si voglia Constituzione Apostolica, e la Bolla di Pio Quarto nostro predecessore super reformatione Cameræ, e quella de registrandis, e qualonq; altra Constituzione, Statuto, Decreto, vso, stile, consuetudine, e priuilegio, & ogn' altra cosa che facesse incontrario, à quali per questa volta deroghiamo, hauendo il tenore d' esso, & ogn' altra cosa necessaria qui per espressa. Dat. nel nostro Palazzo di S. Pietro il dì vltimo di Maggio 1602. Che nè la Reuerenda Camera Apostolica, nè Monsignor Reuerendißimo Prefetto dell' Annona pro tempore, nè altri Ministri d' essa Reuerenda Camera possano pretendere, nè domandare li grani, che in qual si voglia modo si trouassero nello Stato di Castro, se non quando si volessero li detti grani per vso di Roma.

Che in tal caso nè anco si possa pretendere, nè domandare se non il grano, che soprauanzerà all' vso, et bisogno di quello Stato, così per il viuere, come per le sementi. Che volendo nelli casi predetti la Camera, ò Monsignor Prefetto li sudetti grani, ò parte d' eßi, debba dichiararlo in scriptis per li atti di Notaro di Camera, e notificare tal dichiarazione nel medesimo modo all' Agenti, ò Ministri del Serenissimo Signor Duca di Parma, in Roma. Che poi detta Camera, e Monsignor Prefetto dopò

publicum, seu publica conficerem, atq; traderem instrumentum, & instrumenta. Actum Romæ in plena Camera Apostolica in ædibus solitis & vbi supra habita, præsentibus ibidem audientibus, & intelligentibus, Illustri D. Io. Petro Zancato Anagnino I.V.D. & Mag. D.D. Antonio Fracassio Senen. & Fantino Rentio Romano eiusdem Cameræ Ratiocinatoribus, testibus ad prædicta omnia habitis, vocatis, specialiter atq; rogatis.

Subscripta Ego Ioannes Iacobus Bulgarinus Rever. Cameræ Apostolicæ Notarius de prædictis rogatus me subscripsi in fidem &c.

dopò tale dichiarazione debbano dentro di due mesi subsequẽti pigliare detti grani in Montalto alla vela, e quelli condur' via, senza che Sua Altezza, ne suoi Ministri ne habbiano altra briga, che di condurli à spese loro al detto luogo di Montalto. Che non pigliandoli per tutti li due mesi subsequenti dopò la detta dichiaratione, li detti grani restino ad ogni risico, pericolo, e peso d'essa Camera, restando solamente la custodia d'essi alla cura di Sua A. e de suoi Ministri. Che detti grani si debbano pagare al prezzo maggiore, che si fossero venduti li grani dal giorno della detta dichiarazione per tutto Maggio subsequenti in Pisa, Liuorno, Viareggio, Luca, Napoli, e Genoua ad'elettione di S. A. e de suoi Ministri, deduttone i noli, e gl'assicuramenti. Che per giustificatione di detto prezzo basti vna fede autentica del luogo, che per parte del detto Signor Duca, ò suoi Ministri sarà stato eletto; Che detto prezzo si debba pagare quì in Roma à chi S. A. ordinarà in tanta buona moneta d'argento.

Clemens Papa Octauus.

Le quali cose tutte contenute in questo Chirographo, dichiarazione, conuenzioni, e patti, hanno promesso le parti d'attendere, & osseruare inuiolabilmente &c. con l'obligazione vicendeuole de beni, cioè della

Camera Apostolica, e di S. A. respettiuamente, & in ogni piena forma, che si possa trouare, e così tutti hanno giurato toccando li petti. Instromento rogato per Gio. Giacomo Bulgherini Notaro della Camera.

La detta conuenzione non si può negare, che non sia con vantaggio grande della Camera Apostolica, perche detto Duca resta obligato di dare li suoi grani alla Camera, e così li viene leuata la libertà di poterli far' trasportare in Lombardia, doue potria taluolta essercene bisogno per li suoi Stati. In oltre viene conuenuto il prezzo corrente in alcuno de sei luoghi espressi, che pure può venire il caso, che vaglia il grano assai più in altro luogo, che in quelli.

Con tutto ciò parue al Duca di condescendere à quella conuenzione per mostrare à Sua Santità il desiderio d'incontrare ogni gusto della Santità Sua

Hora già che con li detti trè premessi hò ageuolato la strada à questo discorso, potrò entrare francamente nella particolare discussione, se sia valido, & efficace l'editto, ch'il Cardinale Antonio come Camerlengo di Santa Chiesa fece esporre in publico alli mesi passati, co'l quale vietaua specificamente alli Sudditi dello Stato di Castro, & anco al Duca l'estrazione de grani dal

detto suo Stato.

E certo è degno di molta considerazione quest'editto per esser nouo, perche nello spazio di cent'anni, e più si sono ben viste molte Bolle de Pontefici, che vietauano l'estrazione de grani, anco da luoghi mediati dello Stato Ecclesiastico, ma non s'è mai visto alcuna Bolla, c'habbia espresso specificamente lo Stato di Castro; Anzi non ostanti le Bolle di Pio Quarto, e Quinto, che vietano l'estrazione dalli Stati della Chiesa, mediati, ò immediati, li Duchi di Castro, hanno sempre goduto il Ius delle loro tratte de grani, e di più come s'è detto hanno riportato sentenza non dalli Chierici della Camera, ne dalla Rota, mà dal medesimo Sommo Pontefice Clemente Ottauo, che di giustizia non se gli poteua togliere quel Ius, c'haueuano, come s'è detto; Anzi fà fede il Sommo Pontefice del longo, e continuato vso di dette tratte, non ostanti le contradizioni alcuna volta fatteli da Ministri della Camera.

Donque è conueniente, che s'essamini bene quest'editto quanto à tutte le sue parti, che sono trè.

Il primo punto è, che il detto Cardinale entra in questo negozio come Giudice anco ordinario contro il Duca, dicendo (per l'autorità del nostro offizio del Camerlenga-

to) & in fine dell'editto minaccia pene, e castighià chi contrauenirà.

Il secondo è, ch'egli dice di farlo anco d'ordine di N. S. con queste parole *(d'ordine espresso di Sua Santità datoci à bocca)* & in questa parte fa l'offizio come di testimonio, facendo fede della commessione di Sua Beatitudine.

Il terzo è mentr'allega per fondamento dell'editto diuerse Constituzioni de Sommi Pontefici, e singolarmente quelle di Paolo V. e di N.S. Papa Vrbano Ottauo.

Hora quanto al primo punto, ch'appartiene all'ingerirsi, che fà il Cardinale in questo negozio, come Giudice, si dice, che sarebbe stato più conueneuole, che il Cardinale si fosse astenuto dall'ingerirsi in questa causa contro il Duca, poiche essendo nota à tutto il Mondo l'inimicizia, che passa frà loro, poteua il Cardinale considerare, che detto Duca si sarebbe seruito di quel remedio della recusazione, che viene concesso da Sacri Canoni, e di che si seruirono anco huomini di grandissima santità.

Gioua à questo proposito di riferire le parole formali di Papa Nicolò 12 *E cosa naturale lo sfugire le insidie de Giudici sospetti, e schiuare il giudicio dell'inimici; In questo modo S. Attanasio si saluò spesse volte dalle persecuzioni de' suoi nemici.*

12 *Can. quod suspecti 3. quest. 6. Quodamodo naturale est suspectorum iudicium insidias declinare, & inimicorum iudicium semper velle refugere; Hinc Sanctus Athanasius inimicorum sæpe declinauit insidias. Hinc Ioannes os aureū concilij cōtrà se congregati renuit intrare collegiū.*

13
Se non tam stultum fore, vt iudices ferat suos, qui essent manifesti hostes.

14
prima controuers. de concil. & eccles. cap. 16. in fin.

15
Felin. cap. 1. n. 6. de Iudic. & ibi Dec. in 1. lectur n. 16. & in 2. n. 15. Rip. n. 40. Calderin. cons. 6. tit de appellat. Menoch. de arbitr. Iud. casu 458. n. 3. & seq. et præsertim nu. 16. & 21. Decian. cons. 8. n. 152. & seq. lib. 1.

16
Cap. cum inter de except. Cum periculosum sit coràm suspecto Iudice litigare, ac suspectis Iudicibus Sedes Apostolica causam de cèrta scientia non committat.

nemici. Con questo titolo S. Giouanni Crisostomo detto Bocca d'oro recusò d'entrare nel Concilio, ch'era congregato contro di se. Onde Sozzomeno nell'historia Ecclesiastica lib. 8. riferisce le parole di S. Giouanni Crisostomo, quali furono queste 13 *Che non era tãto pazzo, ch'egli volesse hauere per Giudici quelli, che gli erano manifesti nemici.* E pure si trattaua d'vn Concilio, nel quale interueniuano tutti li Vescoui d'vna Prouincia, & in quel tẽpo gli Vescoui erano di maggior dignità, che li Cardinali, come ben proua il Cardinale Bellarmino. 14 Onde per l'autorità, & essempio di questi Santi, è certa questa conclusione; ch'anco vn Concilio prouinciale può ricusarsi non solo quando tutti quelli, che v'interuengono sono sospetti, mà quando anco tali sono li soli Capi, e Presidenti di quella Congregazione. 15

Et è tanto giuridico questo remedio, che Papa Innocenzo Terzo 16 dice queste parole; *Essendo cosa pericolosa il litigare inanzi vn Giudice sospetto, e che la Sede Apostolica non è solita di commettere scientemente le cause à Giudici sospetti.* Onde dispone, ch'il rimedio della recusazione non sia negato neanco alli medesimi scomunicati per essere rimedio giuridico, e naturale.

Queſto medeſimo per riſpetto di quello, che s'è detto del Concilio prouinciale è certo, ch'anco vn' Cardinale, con tutto che ſia Delegato dal Papa, ò che ſia Legato a latere può eſſere ricuſato ſoſpetto per legitima cauſa, come ben' proua il Cardinale Pariſio, ch'allega molt'altri. 17

Quanto poi al ſecondo punto, mentre il Cardinale Antonio fà fede eſſerli ſtato dato queſt'ordine da N.S. ſi dice, che come li Sacri Canoni non admettono il Cardinale in giudice, quand'è ſoſpetto, così per la medeſima ragione non approuano il ſuo teſtimonio, quando è pregiudiciale à quello, di cui è nemico. 18

Et è tanto vero, che neanco s'admette il teſtimonio d'vn inimico nelle cauſe priuilegiate, come di leſa Maeſtà diuina, & humana. 19

Anzi queſto hà luogo, con tutto che il Principe ordinaſſe in contrario, perche queſt' eccezione prouiene dalla ragione della natura, che non ſi può leuare dal Principe. 20

Mà quando anco ceſſaſſe la cauſa dell'inimicizia, ad ogni modo non ſi crede all'aſſerzione del Cardinale quando è di gran' pregiudicio. 21

Com'anco non ſe gli crede, quando quello, contro cui è fatta l'aſſerzione del Cardinale non è in ſtato di poterſi certificare della mente

17 *Pariſ. conſ. 31. nu. 98. & ſeq. lib. 1. Rol. conſ. 19. nu. 17. lib. 3.*

18 *Cap. repellantur, & cap. cum opporteat de accuſ.*

19 *Cap. per tuas de ſimon. & ibi Abb. & communiter Doct. plenè Farinac. de teſtib. queſt. 53. nu. 5.*

20 *Card. Pariſ. conſ. 2. nu. 61. & ſeq. lib. 4. & Farinac. praall. quaſt. n. 9.*

21 *Cap. licet ex quadam ibi (etiam ſi praſidiali praſulgeat dignitate) de teſtib. Dec. cap. cauſam qua in fin. de off. deleg. Maſcard. de probat. tom 1. concluſ. 140. nu. 10. & Card. Tuſc. ad litteram C. concluſ. 103. nu. 3. 13. & 19.*

22
Imol. & Felin. cap. quod super his de fid.instrum. quos sequitur Mascard. d.conclus.140 nu. 16. & Rot. coram Sacrat. in Lauretan. Iurisdict. 5. Martij 1618.

del Sommo Pontefice, come considerano appunto li Dottori, 22 Et à quest'anco s'aggionge, ch'all'hora solo se li può credere, quand'afferma cosa verisimile, come ben considera la Rota nell'allegata decisione.

Mà in questo caso ci manca il primo requisito di potersi hauere il ricorso à N. S. per certificarsi della Sua Santissima mente, perche come s'è detto nella narratiua del fatto sono stati, e di presente sono anco chiusi al Duca tutti l'aditi à Sua Santità; In oltre non è punto verisimile la testimonianza del Cardinale Antonio, perche non è solito de' Sommi Pontefici di determinare cose così pregiudiciali à terzi, senza sentire la parte, che però S. Euaristo Papa 23 Dice queste parole, *Con l'essempio di Dio siamo ammoniti, che nel proferire le sentenze non siamo precipitosi, ne giudichiamo cosa alcuna temerariamente, senza la debita discussione, auuisandoci la voce della verità, non giudicate, se non volete essere giudicati; Imperoche sarete giudicati con quel giudicio medesimo, che giudicarete gl'altri.*

23
Can. Deus omnipotens 2. quæst. 1. Dei exemplo monemur, ne ad proferendam sententiam vnquam præcipites simus, aut temere indiligenterq; indiscussa quæq; quoquomodo iudicemus, dicente veritatis voce, nolite iudicare, vt non iudicemini, in quo enim iudicio iudicaueritis, iudicabimini.

In oltre Gregorio Papa, 24 espone con poche parole, mà piene di sostanza, i termini della sua potestà, 25 dicendo *Noi non potiamo determinare cos' alcuna senza vdire la parte.*

24
cap. 1. de cau. poss. & prop.

25
Nec nos contrà inauditam partem aliquid possumus deffinire.

La onde è commune l'opinione de' Dottori, che non si possa determinare cosa veruna senza citare la parte interessata, perche altrimente s'intenderebbe leuata la difesa, la qual è concessa per ragione di natura. 26

Quindi è, che li Dottori apertamente dicono, che la sentenza data anco dal Sommo Pontefice, ò Imperatore senza citare la parte e di niuno momento. 27

Aggiongono, che non si può mai credere, ch' il Principe si sia mosso per giusta causa à fare alcune determinazione, quando hà tralasciato la citazione della parte. 28

E certo non e verisimile, che N. S. qual è di così santa mente, habbia voluto leuare al Duca il Ius delle tratte, ch'è di tanta importanza, senza sentire le sue ragioni; Imperoche non si crede, che mai il Principe voglia, se non quello, ch'è giusto. 29

E questo è tanto vero, che si presume più presto falso vn rescritto del Principe, che ch'egli habbia voluto ingiustamente pregiudicare alle ragioni del terzo. 30

Mà si dice di più, che quando fosse anco vero, che Sua Santità hauesse comandato al Cardinale Camerlengo, che vietasse al Duca l'estrazione de grani dello Stato di Castro si sarebbe inteso quest' ordine, che

lo

26 *Glos Clem. sæpe in verb. defens. de verb. signif. Bart. in extrau. ad reprim. in vers. & figura optimè Soc. sen. cons. 120. col. penult. vers. sed præmissis non obstan. lib. 3. Rot. decis. 474. in princ. part. 2 in recent.*

27 *Abb. cap. 1. de cau poss. & propr. Imol. Clem. pastoralis de re iudic. Oldrad. cons. 44. Roman. cons. 369. Aretin. cons. 163. num. 14. Socin sen. d. cons. 120. Felin. qui de communi testatur cap. cum olim num. 12. de re iudic. Rot. Rom. apud Moed. decis. 7. de restitut. Spol.*

28 *Dec. cons. 576. num. 10. Menoch de pres. lib. 2. pres. 10. num. 52. & 53. vbi de magis communi.*

29 *Felin cap. causam quæ num. 6. de rescript. & in rubr de re iudic. num. 1. Dec. cons. 11. num 4. & cons. 286. in fin. Curt. iun. cons. 142. num 3.*

30 *Abb. cap. ex parte il 2. in fine de off. de leg. Curt. iun. cons. 170. nu. 40. Cepb cons. 342. nu. 72. Surd. cons. 203. nu. 30. Gonzalez. ad reg. Cancel glos. 28. num. 10.*

lo facesse con vn' monitorio ordinario, il quale cioè hauesse forza di citazione per la clausula giustificatiua, ch' è solita di mettersi, in virtù della quale fosse concesso tempo al detto Duca di potere dedurre le sue ragioni, quando si sentisse aggrauato, gia che simili monitorij senza la detta clausula sono stimati inualidi. 31

E pure non è mai verisimile, ch' il Papa voglia leuare la citazione. 32

Et è da notare ciò, che dicono Papa Innocenzo Quarto, 33 & il dottissimo Nauarro, 34 Che sono tanto nulli simili monitorij, che parimente diuiene inualida, e di niuno momento la sentenza di scomunica data contro li transgressori del medesimo monitorio; Anzi sapendo il Cardinale Antonio, che non era preceduta alcuna cognizione di causa, doueua significarlo à Sua Santità, e sospendere in tanto l'essecuzione dell'ordine della Santità Sua. E certo è degno di considerazione quello, che dice Alessandro Papa Terzo, 35 cioè. *Dourai adempire con riuerenza il nostro comandamento, ouero significarci causa ragioneuole, per la quale tù non lo puoi adempire, perche noi sosteneremo pazientemente, se tu non farai quello, che à noi è stato malamente suggerito*. E per queste parole quali esprimono la moderazione

d'animo

31 *Bart l.1. C. de execut. rei iud. Abb. cap. ex parte de verb. signif. & de commun. Mandos. de monitor. quaest. 17. num 6. & seq.*

32 *Bald in rubr. de off. deleg. Rota corã Mohed. vbi supra, & decis. 234. num. 6. par. 1. in recent.*

33 *Cap. tua nu 7. & 8. de cohab. cler.*

34 *in repet. cap. si contingat in octaua cau nullit. num. 1. & seq. de rescript.*

35 *Cap si quando de rescript. aut mandatum nostrum reuerẽter adimpleas, aut per litteras tuas quare adimplere non possis rationabilem causam praetendas, quia patienter sustinebimus, si non feceris, quod praua nobis fuerit insinuatione suggestum.*

36
Bald. conſ. 44. lib. 1. Zabarel. conſ. 142. et praecipuè num. 4. & ſeq. & latè Sola ad conſtit. Sabaud. tit. de interinat. gloſ. 2. num. 21. & ſeq.

37
Quandoq; Princeps mandat aliquid praecipi ante cauſa cognitionem, & tunc antequam fiat praeceptum debet cognoſci de cauſa, & ſi contineretur in litteris Principis, quod non cognoſceretur de cauſa, praeſumeretur, quòd litterae non emanaſſent de Principis conſcientia.

38
dicto conſ. 142.

d'animo conueneuole ad'vn' Pontefice, dicono li Dottori, che quando ſi tratta di pregiudicare ad'vn' terzo non vdito, ſi deue aſpettare la ſeconda iuſſione del Papa, con informarlo in tanto dello ſtato della cauſa, come così dice Baldo ſeguitato d'altri, 36 Et in vero le parole del Baldo nel citato luogo ſono degne di conſiderazione 37 *quando il Principe comanda, che prima di conoſcere li meriti della cauſa ſi faccia vn precetto ad'alcuno, all'hora prima di farlo, ſi deue eſſaminare la cauſa, e ſe il Principe comandaſſe eſpreſſamente, che non ſi faceſſe detto eſſame, ſi deue preſumere, che l'ordine non ſia venuto dall'intenzione del Principe.*

Anzi il Cardinale Zabarella nel Comentario ſopra l'allegato teſto, & anco altroue 38 fà inuettiua contro quei Prelati, che non ardiſcono di replicare al Papa con informarlo bene della verità, & in tanto ſopraſedere nell'eſſecuzione, e parla anco in caſo, che l'ordine del Papa ſia mandato di moto proprio.

Mà ch'occorre diſputare di queſto, già che li Sommi Pontefici per la gran rettitudine della loro intenzione, hanno preparato l'antidoto per preſeruare ciaſcuno dalli pregiudicij, che lì potrebbero naſcere dalli Decreti, ch'eſcono tal volta da loro, ò per importunità, ò per falſa

ſuggeſtione, ò inauertenza cagionata dall'infinita mole de negozij, c'hanno per il gouerno della Chriſtianità. Ci ſono però le regole della Canzellaria, e ſingolarmente quelle di N. S. 39 Frà le quali à numero 18. ci è la ſeguente regola, 40 cioè in ſoſtanza, *che la mẽte di Sua Santità è, che per qualonque ſua ſignatura, ò grazia, ò lettere ſue Apoſtoliche, con tutto, che foſſero di moto proprio, e certa ſcienza, e anco auanti la moſſa della lite non s'intendi leuato il Ius., che già ſi troua acquiſtato ad' alcuno.*

Hora non è dubbio, che tutte le regole della Canzellaria ſono fondate nel difetto dell'intenzione del Papa, che per ſicurezza della ſua cõſcienza, & altre degne cauſe dichiara inualide tutte le ſpedizioni, per le quali viene (ſenza oſſeruare i termini della giuſtizia) leuata la ragione acquiſtata ad' altri, ò cagionato qualch'effetto lontano dall'equità; E per trattare ſolo della regola, che fà à mio propoſito, cioè quella chiamata *(de iure queſito non tollendo)* dico, che hà luogo non ſolo nelle cauſe beneficiali, mà anco nelli negozi feudali, e profani. 41

In oltre hà luogo la medeſima regola, ò ch'il ius procedi dal ius commune, ò da priuilegio, ouero da

con-

39
In Bullar. tom. 4. fol. 207.

40
Item ne per varias, quæ prò commiſſionibus, ſeù mandatis, & declarationibus habendis in cauſis plerumq; fiunt ſuggeſtiones iuſtitia poſtponatur, idem D. N. decreuit, et declarauit ſuæ intentionis fore, quod de inceps per quamcumq; ſignaturam, ſeù conceſſionem, aut gratiam, vel litteras Apoſtolicas pro commiſſionibus, ſeù mandatis, aut declarationibus huiuſmodi etiam ſi motu proprio ex certa ſcientia, ac etiam ante motam litem à Sanctitate Sua emanauerint, vel de eius mandato faciendas nulli ius ſibi queſitum quomodolibet tollatur.

41
Gozz. ad. conſ. 41. num. 14. Farinac. conſ. 202. in fine part. 3. Card. Seraph. deciſ. 351. num. 10. & ſeq. deciſ. 398. & deciſ. 1294. per tot. & præcipuè nu. 2. Mohed. deciſ. 7. num. 6. de reſtitut. ſpoliat. Puth. deciſ. 31. par. 1. Rota deciſ. 664. num. 3. & ſeq. part. 2. in recent.

contratto, anzi basta, che ci sia qual si voglia minimo pregiudicio, come hà dichiarato la Rota più volte. 42

Ne basta vna semplice derogazione à quella regola, perche essendo fondata nel difetto dell'intenzione del Papa, è necessario, che la derogazione sia chiara, specifica, & indiuidua, che così appunto hà sempre tenuto la Rota Romana. 43

E benche si dia vna limitazione à questa regola, quando il Papa hà conosciuto il pregiudicio, e nondimeno lo vuol fare alle ragioni del terzo, con tutto ciò questa limitazione non si può applicare al caso nostro, perche il Cardinale Antonio non fonda il suo editto in che N. S. con l'ordine datoli, habbia voluto far' vna nuoua legge per il Duca di Castro, mà che gli hà dato il detto ordine, in conseguenza delle Constituzioni Pontificie, e massime di Paolo Quinto, e di Sua Santità medesima iui enunziate, e per osseruanza loro, come si caua dalle prime parole dell'editto;

Ancorche per diuerse Constituzioni de Sommi Pontefici, & vltimamente di Paolo Quinto di felice memoria, e della Santità di N. S. Papa Vrbano Ottauo, sotto pena di scommunica &c. sia stata rinouata, e di nuouo fatta la probibizione di poter estrarre, ò far' estrarre &c.

non-

42

Cæsar de Crass. decis. 1. n. 6. 7. de verb. signif. Seraphin. decis 1271. nu. 5. & ibi Apostil. & decis. 1082. & in eadẽ causa alia decis. Oran. relat. per Theodos. Rub. ad decis. Oran. 289 lib. 2. Rot. d. decis 664. n. 3. & seq.

43

Cæsar de Crass. d. decis 1. nu. 10. ibi etiam quod esset per Papam amplissimis verbis derogatum, quia regulariter requirit indiuiduam mentionem, & Rub. in addition. vbi allegat plures decis concordan. & præcipuè Seraphin. d. decis. 1082. & 1271. Apostil. ad Burat. decis. 576. vbi & dicit nec sufficere clausulam quorum tenores &c.

nondimeno s'intēde, che dalla Spiaggia di Montalto &c. e poi vieta anco al Duca di Castro l'uso delle tratte, non ostante le facoltà concesse per l'adietro, e soggionge queste parole, *quali con il presente editto riduchiamo à memoria esser' già riuocate per dette Constitutioni di Paolo Quinto, e di N. S.*

Quando donque Sua Santità hauesse dato quell'ordine, non sarebbe stato con animo di far'nouo pregiudicio al Duca di Castro, mà più tosto con supposto suggerito à Sua Santità contro il vero, ch' il detto Duca fosse compreso nelle Bolle precedenti.

S'applica donque benissimo la regola [*de non tollendo iure quesito*] mentre non si vede altra intenzione di Sua Santità se non che si faccia la giustizia, e che s'osseruino le Bolle precedenti, il che è assai diuerso dal dire, che il Duca, qual (come prouarò) non è compreso in quelle Bolle, venghi hora in virtù di quest' ordine specifico publicato dal Cardinale Antonio priuato del Ius delle sue tratte, senz'essere vdito, ne citato.

Si conchiuderà donque in questo punto, che niente nuoce al Duca l'asserzione del detto Cardinale circa l'ordine specifico datogli dal Papa.

Quanto al terzo punto delle Constituzioni di Paolo Quinto, & di N. S.

io potrei sbrigarmene con molta facilità, perche queste Bolle non hanno in sostanza clausule più efficaci di quelle di Pio Quarto, e Pio Quinto riferite da me di sopra, che pur furono fatte di moto proprio, e con la pienezza della potestà Apostolica, e parlauano de' luoghi sottoposti immediata, ô mediatamente alla Santa Sede, e nondimeno Clemente Ottauo di santa memoria con sua sentenza data con tanta considerazione dichiarò, come s' è detto di sopra, ch' il Duca di Castro non era obligato all' osseruanza di dette Constituzioni, e che di giustizia non poteua essere impedito nelle sue tratte; Se io allegassi qualche autorità di Dottore, di Senato, ò Rota forse si trouaria, ch' impugnasse la causa del Duca, mà mentre questo negozio è stato diffinito con matura cognizione da vn Sommo Pontefice, lascio il giudizio à chi è più saggio di me, se conuenghi alla dignità della Sede Apostolica di trauagliare il Duca di Castro in questo particolare, mentre hà così chiara ragione.

Mà perche la curiosità di chi legge questo discorso potrebbe inoltrarsi al desiderio d' intendere alcuna delle ragioni, che puotero mouere quel Sommo Pontefice à fare quella determinazione, le quali seruirãno anco per risposta chiara, & euidente

alle dette moderne Constituzioni; Però considero, che Papa Clemente puotè pigliare per fondamento della sua risoluzione, ò il difetto della volontà di quei Sommi Pontefici, che fecero quelle Constituzioni, ò il difetto della potestà, ouero l'vno, e l'altro insieme; Comunque sia, sarà sempre chiara la giustizia della causa del Duca; E se deuo dire il mio senso, mi persuado, che Sua Santità si mouesse, e per l'vno, e per l'altro difetto, cioè della volontà, e potestà insieme.

Si proua la conclusione quanto al difetto della volontà, perche la Bolla di Pio Quarto parla de luoghi sottoposti alla Chiesa mediatamente, ò immediatamente, mà come Sua Santità hà diuerse sorti di Vassalli, alcuni minori, quali se bene sono di Fameglie nobilissime, & antiche, & hanno anco feudi di considerazione, non però hanno li Regali, e le ragioni dell'Imperio, ne facoltà d'imporre noue gabelle, ò battere monete; Altri sono poi, che hanno le ragioni dell'Imperio anco supremo, con facoltà di battere monete, di far' nuoue leggi, imporre nuoui vectigali, & altre cose maggiori. Questa differenza (oltre ch'è notoria à tutti) la scriue in particolare il Farinaccio huomo versato nella Corte, e che per

tanti

44
Farinac. de furt. quaest. 172. num. 81. & seq.

tanti anni fù Procuratore Fiscale di tutto lo Stato Ecclesiastico, 44 e dice, che li Feudatarij minori sono li Signori Baroni Romani.

Nelli Principi Feudatarij della Sede Apostolica dell'ordine maggiore si troua il Duca di Parma, anco come Duca di Castro, non solo rispetto alla qualità dello Stato; Mà quello, che più importa per la soprana autorità, ch'egli hà in quel Stato, con le ragioni dell'Imperio, e con l'essere vguagliato per Decreto del Papa à tutti li Duchi, anco massimi inuestiti, ò d'inuestirsi da Santa Chiesa, ò dalla Maestà Cesarea, come si proua dalle parole dell'Inuestitura del Ducato, che furono riportate di sopra nel principio di quest'informazione.

Da questa grand' autorità concessa al Duca di Castro, che non e inferiore à quella, c'hauessero già li Duchi di Ferrara, & Vrbino, ne à quella del detto Duca, come Duca di Parma, ne risulta, che l'istesso si deue dire del Ducato di Castro, che si dice di questi Feudi maggiori, chiamati con altro nome Regali, ne quali non hanno luogo le Cōstituzioni Pontificie, che spesse volte si publicano, facēdosi in esse menzione de luoghi soggetti mediatamente, ò immediatamente alla Chiesa, che tal'appunto fù il senso del Cardinale Serafino in vn' suo voto 45

45
Apostil. ad decis. Rot. collect. à Farin. part. 2. decis. Crim. 61. in verbo mediatè.

E la

E la ragione è euidente, perche quella parola (*subiecta*) come può significare vna soggezione più efficace, qual'è quella delli Baroni, che non hanno le ragioni dell'Imperio, & anco vna soggezione assai più debole, qual'è quella c'hanno li Stati inuestiti à Potentati, con la concessione di tutti li Regali, e frà quali vi è il Duca di Castro, si deuono intendere le Bolle nella prima significazione, qual è la più potente, & efficace. 46

46 *Cap. penult. de sent. excommun. l prima, §. primo si ager vectig. & ibi Doct. Rot. Roman. apud Card. Caual. decis. 593. num. 3. Rimin. iun. cons. 282 nu. 20. lib 2. Raudens de Analog. lib. 1. cap. 9. nu. 6. & seq.*

Ci s'aggionge l'altra ragione, perche quando ad vn' Barone stà concesso vn' Stato in Feudo senza la totale translazione de Regali, e facoltà di far leggi, e l'essercizio del Supremo Imperio, all'hora non ci è alcuna contradizione, ch'il Principe supremo faccia leggi, e Constituzioni, quali si debbano osseruare in quel Stato; Mà quando per virtù dell'Inuestitura tutto l'essercizio anco del supremo dominio in quei luoghi è trasferito dal Papa, ò Imperatore, nel Principe, implica contradizione il dire, che possano essi Padroni supremi, anco dopò quell'iufeudazione, far leggi, quali habbiano forza d'obligare li Sudditi di quel Stato. 47

47 *Socin. iun. cons 76 lib. 4 Guid. Pancir. cons. 185. per tot Crau. cons. 410. Bursat. cons. 189 nu. 49. lib. 2. Pacian. cons 149. per tot. & praesertim num. 27. et seq. Caphal. cons. 414.*

Si conferma con vna proposizione, la qual è certissima, che la concessione de Regali fatta per titolo di feudo ad vn Principe, e con le

ragioni dell'Imperio, s'intende, che sia stata fatta (*priuatiue*) con priuar fene omninamente quello, che fà la concessione, che per questa ragione dicono li Dottori communemente, che li Principi inuestiti, con le prerogatiue così segnalate, quali sono quelle del Duca di Castro, benche riconoschino il Papa, ò Imperatore ad'effetto di prestarli li seruiggi, che deuono li Vassalli à suoi Signori, nondimeno nō possono essere turbati nella libera giurisdizione del loro Stato, nel quale hanno tutta quella giurisdizione temporale, che hà il Papa, ò l'Imperatore nel suo dominio. 48

Questa conclusione si proua anco euidentissimamente, perche l'errezione del Ducato di Castro contiene vna clausula riferta di sopra à parola per parola, in virtù della quale tutte le concessioni, facoltà, e prerogatiue cōcesse, e da cōcedersi ad'altri Feudatarij della Chiesa, e dell'Imperio, s'hanno come inserte nella detta Inuestitura di Castro; Onde serue à questo proposito la clausula posta nell'Inuestitura di Parma, e Piacēza, la qual'è questa 49 *Concede il mero, e misto imperio, e la potestà della giustizia criminale ne Cittadini, & altri del territorio, si che questi non riconoschino più la Sede, e Camera Apostolica, mà il Duca Pier Luigi, e suoi Successori*

48

Bald. in proem. ff. col. pr. Angel. conf. 217. n. 2. id Bald conf. 267. & 327. lib 1. Roman. conf. 59. Alex. conf. 1 nu. 30. lib. 1. Nat. conf. 608. nu. 4 & 7. lib. 4. Rol. cōf. 86 n. 12. et seq. lib. 1 Caph. conf. 539. Crauet conf. 135. n. 2. Decian. conf. 41. lib. 2. & 56. in 5 Menoch. 340. in fin. & 901. Surd. 210. nu. 23. cum seq. Colleg. patauin. inter cōf. Peregr. lib. 2. conf. 2. nu 17 Lader conf. 71. col. 1. & 2. Osas. conf. 9. Aldobr inter conf. Rimin. Sen. cōf. 717. & nouem alijs conf. sequen. Pacian. cōf. 47. nu 4. 60 nu. 12. & seq. & 149. ferè per tot. Bellon. iun. conf. 5. Boss tit. de regal nu 5. & Peregr. de iur. fisci tit. qui iura fisc. hab. nu. 76. cū seq. latiss. Amad de pont. tit qui feud dar. poss. nu. 17. & plur. seq. Odd de integr. restit. quaest. 2. art 9 in fin. & quaest. 91. art. 2. num. 38 Farinac. de inquis quaest. 6. nu. 7. idē quaest. 172. n. 8. & seq. Sacca conf. 8. nu. 2. et multi alij de industria ommittūtur, & ex allegatis doctoribus inter caeteros loquūtur de Duce Parmae Colleg. Patauin. Decian. Laderc. Paciā. Bellon. Sacca Odd. & Farin.

49

Merumq; & mixtum imperium, & gladij potestatem in Ciues, Comitatiuos &c. ità quod illi de caetero nō amplius Sedem, et Cameram praedictas, sed dictos D. Petrum Aloysium, & qui pro tēpore fuerit iuxtà praedicta

eius successor, in superiorem loco Sedis, & Camera predicta recognoscant.

in luogo della medesima Camera.
Se donq; è vero, com' è verissimo, che l'obligo d' osseruare vna legge dipende dal riconoscere il Suddito come superiore, quello che fà la legge, si deue anco conchiudere, che gl'huomini dello Stato di Castro non siano tenuti ad' obedire alle Costituzioni Pontificie, che spettano à questa materia temporale, già che per le parole poco fà riferte hanno, in detti negozij Secolari, da riconoscere il Duca di Castro, e non la Sede Apostolica.

Mà ch' occorre, ch' io dichi più altro in questa materia. Si sà pure, che tãte Constituzioni publicate in Roma, che parlano de luoghi mediata, ò immediatamente sottoposti alla Chiesa, mai sono state ne riceuute, ne osseruate nelli feudi maggiori, come Ferrara, Vrbino, Parma, & Stato di Castro, che però sempre hãno hauuto il libero vso delle tratte, e d'ogni altra ragione regale; Onde non è marauiglia, che la Santità di Clemente VIII. sapendo, che l'Inuestitura del Ducato di Castro, non è manco piena di qual si sia altra, anzi forse concede più qualificate prerogatiue, giudicasse che la Constituzione di Pio IIII. & V. con tutto che parlassero delli luoghi sottoposti mediatamẽte alla Chiesa, nondimeno nõ cõprẽdessero il Ducato di Castro, per le sopraallegate ragioni.

Quan-

Quando mai persuadessi, che li Ministri della Camera Apostolica consentissero à questo punto del difetto dell' intenzione di quei Sommi Pontefici, non haurei bisogno d'entrare in altra discussione, rispetto alle Bolle di Paolo V. e di N. Sig. perche circa l'espressione de luoghi sottoposti alla Chiesa, da quali si vieta l'estrazione, non ci sono nelle Bolle di Paolo Quinto, e di N. Sig. parole più efficaci, ma le medesime. 50 Onde la stessa ragione toglie anco l'obietto di queste più noue Constituzioni.

50 *Nobis, & dictæ S. R. E. mediatè, vel immediatè subiectis.*

Mà quando non s'appaghino li Ministri della Camera Apostolica della detta ragione, che pure si caua dal difetto dell'intenzione del Pontefice, è necessario per ispiegare il fondamento della sentenza di Papa Clemente Ottauo, che s'habbia ricorso al difetto della potestà, ò considerato solo per se, ò vnitamente co 'l difetto della volontà, già che l'huomo giusto, e prudente non vuole, se non quello, che può fare lecitamente; 51

51 *Bald. cap. 1. num. 3. de iuram. calumn. Crau. cons. 953. nu. 8. & 13. lib. 5. Menoch. cons. 540. num. 6.*

Parerà forse scabroso in questo principio, ch'io voglia mettere in dubbio la potestà del Sommo Pontefice circa la reuocazione del ius delle tratte, che compete al Duca di Parma, come Duca di Castro; Mà nõ parmi di poter errare sotto la scorta della sentenza di Clemente Ot-

tauo da me considerata nel modo, che hò detto.

Qui conuiene prima, ch'io dichiari la mia intenzione, la quale non è, ne sarà mai di reuocare in dubbio la suprema autorità Apostolica, che tiene il Sommo Pontefice sopra tutti li Christiani nelle cose spirituali, non solo dico la diretta, mà etiandio quella, che da Teologi viene chiamata indiretta nelle cose temporali in quanto, che sono ordinate allo spirituale.

A questa suprema autorità Apostolica concessa al Sommo Pontefice in edificazione di S. Chiesa s'inchinano l'Impeatori, e Rè, e Monarchi, e tutti quelli, che sono adottrinati nella fede di Christo N. S. Mà io parlo di presente di quell'autorità temporale, ch'il Papa hà nelle sue Prouincie, e singolarmente nel Patrimonio di S. Pietro. Di questa si può trattare con più larghezza, posciache non hà il suo principio d'alcuna formale, & espressa concessione di dominio temporale fatta da Christo Benedetto al Prencipe dell' Apostoli, mà ben si prende l'origine d'acquisti humani, e principalmente dalla donazione del Magno Constantino, Pipino Rè di Francia, Carlo Magno Imperatore, & altri; Così c'insegnano li Sacri Canoni. 52 L'istesso manifestamente dice il dottissimo S. Bernardo scriuendo

52 *Can Constantinus primo. & 2. 96. dist. & cap. fundamenta de elect. & elect. pot. in 6.*

53
lib. 2. de consid. ad Eug. Pap.
Esto vt alia quacumq; ratione hæc vindices, sed non apostolico iure, nec enim tibi ille, scilicet Petrus Apostolus dare, quod non habuit, potuit.

54
lib. 4. de consid.
In his successisti non Petro, sed Constantino.

55
lib. 5. de potest. sum. Pont. in temp. cap. 6. circà fin.

56
lib 3. contr. Reg. Angl. cap. 5. nu. 13.

57
Hinc aperte colligitur Pontificē Rom. tit. donationis solum habere directè temporalem Iurisdictionem in Regnum, & Ciuitates, quæ sunt de patrimonio Petri.

58
tract. de dat. & promiss. nu. 29. vers. 3. quod est vers. quæ resolutio.

ad' Eugenio Papa, con queste parole 53 *Concedasi, che tu habbi con altro titolo quest' humano dominio, non l'hai però per ragione Apostolica; Imperoche Pietro Apostolo non t' hà potuto dare quello, che non haueua.* Di nuouo il medesimo S. Bernardo scriuendo pure allo stesso Papa 54 dice *In queste cose non sei succeduto à Pietro, mà à Constantino.*

Questo medesimo conferma il Cardinale Bellarmino nelle sue controuersie 55 e appunto allega la sentenza di S. Bernardo; Concorre nel medesimo senso il dottissimo Suarez 56 il quale dopò hauer' ascritto l'origine del dominio temporale del Papa alla donazione di Cōstantino dice queste parole 57 *Di quì si conosce, ch' il Romano Pontefice per titolo solo della donazione, hà direttamente la giurisdizione temporale nelli Regni, e Città, che sono chiamate del Patrimonio di S. Pietro.*

Il tutto vien'anco largamente prouato dal Nauarra, 58 doue dice, che nelli luoghi di temporale giurisdizione della Chiesa il Papa non si cōsidera, se non come Principe.

Mà come io infinitamente riuerisco il trono del Sommo Pontefice non solo come Papa; mà anco come gran' Principe temporale, e dopò lui honoro quel grado eminente, che tēgono tutti li Principi Christiani nel gouerno del loro Stato, così

non penso di dire della loro potestà, se non quel medesimo, che s'afferma del Sommo Monarca, e Rè de Rè, ch'è Dio Benedetto, del quale pure si dice, che con tutto che sia onnipotente, nondimeno non può fare cosa ingiusta; Ne si crede, che quesťa conclusione ripugni alla sua onnipotenza, perche il far' male, come ben'dice S. Tomaso 59 non è altro, ch'essere mancheuole nell'azione; Onde Baldo seguitato d'altri Dottori 60 dice che non deue offendersi il Principe, quando gli viene detto, che non gli è lecito in alcun' caso valersi della pienezza della potestà, perche non deue desiderare maggior' potestà dell'istesso Dio, il quale non può fare cosa, che sia ingiusta.

A questo proposito fà benissimo quello, che pur' scriue il gloriosissimo S. Bernardo ad' Eugenio Papa, nel lib. 5. doue, con tutto che parli in materia di dignità, & officci Ecclesiastici, ne quali il Papa hà la potestà sua assai più libera, come diremo à basso, spiega il suo senso con queste parole 61 *facendo voi nel modo, che fate, mostrate d'hauere la pienezza della potestà, mà non già forse quella della giustizia, lo fate perche potete, mà il dubbio è se lo dobbiate fare.*

Soggionge poi il medesimo San Bernardo alcun' altre parole de-

59 *pr. par. q. 25. art. 3. ad secundum.*

60 *Bald. cons. 326. num. 2. & 3. lib. 1. Crau. cons. 241. num. 2.*

61 *Sic facticando probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed iustitiæ forte non ità, facitis hoc, quia potestis, sed vtrum & debeatis quæstio est.*

gne veramente della gran' pietà, e dottrina, che si possono vedere nel citato luogo, e per breuità si tralasciano.

Se donque da me si dirà, ch' il Principe è obligato all'osseruanza della promessa, e che non può contrauenire di giustizia, non crederò di porgere occasione di disgusto, perche l'istesso Dio Benedetto, quale non fù mai debitore all'huomo di cos'alcuna, se gli è fatto nōdimeno debitore con la sua promessa, essendosegli specialmente obligato à dar la gloria, come mercede cōstituitagli per l'osseruanza de diuini precetti, e così disse appunto S. Agostino. 62 Et è verità diffinita nel Sacro Concilio di Trento 63 e si caua dalle parole dell'Apostolo 64 *Dio è fedele, e non può negare se stesso*.

Hora presupponendo, ch'il Duca di Parma tenghi lo Stato di Castro, e singolarmente la Città medesima, e la Terra di Montalto, come Feudatario della Sede Apostolica, cō quell'autorità, e prerogatiue, che sono espresse nell'inuestitura Concistoriale del Ducato, è necessario di cōsiderare bene, ch' il contrauenire alli patti de contratti feudali, non è materia, nella quale il Principe habbia libera la sua autorità; Imperoche si troua ben' scritto, ch' il Principe è sopra le leggi, con tutto che sia degno di lui il cōfessarsi sog-

62
ps. 83. Debitorem ipse se fecit non accipiendo, sed promittendo.

63
Sess. 6. cap. 16. 161. tamquàm merces ex ipsius promissionibus, & meritis fideliter reddenda.

64
2. ad timot. 2. Deus fidelis est, & se ipsum negare non potest.

getto

getto. 65 Mà non si troua già scritto, ch' il Principe supremo non sia obligato all'osseruanza de suoi patti, già che anco Dio vuol' essere obligato, come s'è detto, & alli Principi (quali in Terra partecipano la potestà di Dio, conuiene quel detto del Salmo 66 *osseruarò quelle cose, che vengono dalla mia bocca* così discorono graui Dottori, che parlano anco del Sommo Pontefice. 67

Onde tutti li Dottori fermano questa conclusione, ch' il Principe nõ può violare il contratto c'hà fatto con il suo Suddito, e che questo repugna alla ragione della natura. 68

A quest' osseruanza inuiolabile è tenuto non solo quel Principe, c'hà promesso, mà anco il suo successore, quando il cõtratto è stato fatto sotto nome della dignità; Così appũto disse San Gregorio Papa, & è registrato ne Sacri canoni con queste parole, 69 *l'ordine della giustizia, e ragione persuade, che chi desidera, che li suoi ordini siano osseruati dalli successori nella sua dignità, osserui anc' egli la volontà, e decreti del suo precessore*. Et il medesimo S. Gregorio altroue dice 70 *S'io distrugessi quelle cose, che sono state ordinate da miei antecessori, giustamẽte potrei esser' chiamato non edificatore, mà destruttore*, e per questi Sacri canoni, & altri, affermano li Dottori

com-

65

l. digna vox C. de legibus, cum ibi not.

66

Quæ precedunt de labijs meis non faciam irrita.

67

Bald. cap. 1. de natur. feud. & ibi omnes. et præsertim Card. Alex. qui loquitur de Papa, iterum Bald. l. 2. C. de seruit. & aqua num 45. & cons. 327. num. 2. & 3. in primo. Dec. 488 in fin & 689 col fin Ias. cons. 1. in primo, & 26. in 3.

68

Sic ex Canonistis censuerunt Felin. cap. quæ in ecclesiarũ nu. 62. de constit. et in cap. nouit. de iudic. vbi Dec nu. 13. & vterq; in cap. 1. de probat. & ibi etiam Barbos. in collect. qui de communi testatur.

Ex Legistis in lecturis Bart & Castr. in l. digna vox C. de legib. & hic dicit hanc conclusionem suffragari Bononiensibus quibus Romani Pontifices censentur obseruare promissa eo tempore quo fœdus inierunt cum Romana Ecclesia, Dec. l. si quis Imperatorum in 1. notab C. qui testam. fac. & Ias. l. si testam. num 5. C. de testam. Card Alex. in dicto cap. 1. de natur. feud. in vsib feud Roman cons 32. num. 3. & 352. in fine, & 95. 436 num 16 & seq. Alex cons 54. num. 14. lib 4 Socin cons. 120 num. 11. & seq. lib. 3. Corn. cons. 284. in 4. Dec. cons 600 num 2 & seq et 689. num. 5. Card. Zabar. cot cons. 147 Card. Paris. cons 1. num. 22. & 87. & seq. & cons. 11 nu 47. & seq. plur. lib. 1. Curt iun. cons. 142 nu. 7. & plenissime Decian. cons. 25. num. 21. & seq. lib. 1. Ios cons 1. lib. 1. & dicto cons 86. lib. 3. Siluest. Aldebr. vberrime cons. 1. num. 64. & seq & num 91. & seq. & rursus 158. lib. 1. Rol cons 13. num. 33. lib. 3.

Et in tract Anton. Gomez l 4. Taur. num. 89. & tom. 2. Var. cap 1. Peregr. de iure fisc. lib. 1. tit. an habentes cur. fiscal. nu. 44 & 45. Gonzalez ad regul. Cancell glos 28 vbi plenissime.

Et in decis. Surd. decis 43. nu 11. Sessa decis. Arag. 187. nu. 1. cum seq Rot. Rom decis 433. num. 3 par. 1 in post. Farinac. vbi canonizatum est dictum cons. 11. Paris. lib. 1.

69

Can. iustitiæ 25. q 1. Iustitia, ac rationis ordo suadet, vt qui sua a successoribus desiderat mandata seruari, decessoris sui procul dubio voluntatem, & statuta custodiat.

70

Can. Si ea 25. q 2. Si ea destruerem, quæ antecessores nostri statuerunt non constructor, sed euersor esse iuste comprobarer.

communemente la già detta conclusione. 71

Secondariamente si dice, che questo punto è più indubitato, quando nõ si tratta d'vna semplice promessa fatta dal Principe, mà d'vn contratto formale, con che si sia transferito il dominio nel Suddito; Imperoche, essendo stati li dominij introdotti per ragione delle genti, non può vn' Principe supremo spogliarne anco vn' suo Suddito, cõ la pienezza della sua potestà. 72

Et questo è anco vero, con tutte che lo facesse per via di legge generale. 73

Ne li Dottori fanno differenza, che li contratti siano, ò di quelli trouati dal Ius delle genti, cioe compra, vẽdita, e permuta, & simili, ouero di quelli, che sono stati trouati dal Ius Ciuile, ouero consuetudine de Popoli, bastando, ch'in qualche modo sia transferto il dominio. 74

In oltre non fanno differenza alcuna, ò ch'il dominio sia diretto, ò vtile, perche niuno di questi si può leuare dal Principe anco con la pienezza della sua potestà. 75

Mà à tutte queste conclusioni s'aggionge, l'vltima, qual'è indubitata appresso li Dottori, cioè che più d'ogni altro contratto sia inuiolabile quello del feudo, il quale non solo è contratto nominato. 76 Mà ci deue anco abondare la buona fe-

N de

71

Bald l qui se patris num 12 vers hoc scias C. vnd liber. & idẽ cap fin. circa finem de re iudicat & cons 271. 281. 326 & 359. in 1. Socin. Iun cons. 60. num 27 in 3. Kol. cons 13. num 36 in 3. Socin cons 4 lib 3. Ias dicto cons 86 num 3. lib 3. Socin iun. cons 1 num 69 & seq lib. 4 Roman cons. 327 num 3 Crauet. cons 241. num. 17 & seq. Decian dicto cons 23 num 42 & seq. lib. 1.

72

Bald. & Castrens. quos refert, & sequitur Felin. cap. qua in Ecclesiarum num 49 vers secundus est de constit. Ancar ibi num. 7 & seq. Imol. num. 9 Card. in 6. quæst. Fulgos l fin C. si contra ius vel publ. vtilit. Ias cons 145. lib 2 Roman. cons 352 num 14. Socin sen cons 273 num 9 et 164. nu 7 in fin lib 2 Fulg. cons 20. ad fin. Cran cons 241 per tot. & præcipuè num 20 & cons 276 num 7. Card. Paris cons. 101. num 64 & plur. sequen. lib. 1. vbi de magis communi opinione testatur.

73

Card. dicto cap qua in ecclesiarum in 6 quæst idem cons 142. Bart. in l. constitutiones ff num 4 & leg fin. num 2 C. si cõtr. ius, Ang cons 61 num. 5. Alex. cons 190, num 13 & seq lib. 2. Roman. cons 310 in princ Ias cons. 1. nu 5. & seq lib. 1. Decian. dicto cons 25. num 49 lib. 1.

74

Felin. Paris. Decian. & Cran & alij superius allegati.

75

Felin. d. cap qua in Ecclesiarum num 51. de Constitutionibus Castrens l. digna vox num 6 in fin. C. de legib. nat cons 354 num 13 & seq Rim iun cons 45. num 36 & plurib. seq lib 1. Pancir. cons 185. num 14. Aldobr dicto cons 1. num 88 & plur. sequen. & iterum num 111. & seq. lib. 1. vbi de magis communi opinione testatur.

76

Bart. l. iurisgent § quinimò ff. de pact. Bald. & Angel. l legit. in 1. ff eod. tit. Bald cap qua in ecclesiarum de Constitutionibus Rim iun cons 18. num 96.

de 77 Imperoche questo contratto contiene vna strettissima obligazione dell'vno, e l'altro cõtrahente: Deue il Vassallo la fedeltà al suo Signore, e seruirlo anco tal' volta con grandissimo dispendio, ne' casi, che sono disposti dalle leggi feudali. 78 Mà anco il Padrone è obligato verso il Vassallo, anzi nõ resta egli meno priuato del dominio diretto, se traita male il Vassallo, di quello, che resti priuato il Vassallo, in caso, che non osserui la fedeltà promessa al suo Signore. 79 Non è donque marauiglia, che questo contratto feudale, qual obliga vicendeuolmẽte vna parte, e l'altra, habbia anco la sua propria natura, che non possa il Vassallo essere priuato del feudo in tutto, ò in parte, se non in caso, ch' egli transgredisca quello, che deue, in virtù del giuramento della fedeltà, ò commetti alcuna di quelle colpe, che si chiamano feudali, per le quali sia imposta la pena della priuazione del feudo; cosi stà disposto nelle leggi de feudi, & è approuato dalla commune opinione de Dottori. 80

L'istesso dicono li Dottori, anco quand'il Padrone tenta di leuare nõ tutto il feudo, mà vna parte sola, come alcuno Dacio, ò parte della giurisdizione; Impetoche vale l'argomento dal tutto alla parte. 81 Ne li sopranominati Dottori fanno

diffe-

77

Rosent. de feud. cap. 1. quaest. 5. nu. 10.

78

Cap. qualiter iurar. deb Vassal & tit de form. fedel. cũ tit. seq. cap. fin. tit. hic finit lex.

79

Cap. 1. qual. Dom. feud. priuet. & ibi Doct. plenè Rosent. c. 11. cõcl. 19. & 22.

80

Cap. sancimus, & ibi glos. & doct. de feud sin culp. non amitt. & cap 1. de natur. feud. Bald. ibi nu. 1. & 2. Aluarot. n. 3 Card. Alex. col. 1. Afflict. n. 2. 3 et seq. Abb cap. qua in Ecclesiar. nu. 5 Felin nu. 52. & Dec. nu 27. de constit. Bald. cons. 327. lib. 1. Castr cõs 46. in fine lib. 2. Alex. cõs. 203. nu. 9. lib. 6. Card. Zabor. cons 128. & 147. Ias. cõs. 1. nu. 14. & seq. lib. 1. & cons. 86. & 93 per tot. lib. 3 Ruin cõs. 7. n. 57. & seq. lib 1. Rub cõs. 130 n. 8. Ceph. plenè cõs. 241. nu 38. vbi de cõmuni, Menoch. cõs. 1. n. 396. et cõs. 307. n. 46. lib. 4 Rosent. qui plures alleg. de feud. c. 10. quaest. 11. in glos ad litterã I & his additur Dec. cõs 689. Natt. cõs 554. n 10. & seq. Card. Paris. d. cõs. 11. lib. 1. per tot. Pereg. de fid. art. 52. n. 131 et seq

81

Bald. cons. 326. incip. Rex Roman. nu. 4. & 9. & cons sequen. lib. 1. & alios congerit Rosental. dict cap. 10. quaest. 11. in glos. 9. & His addo Leonard inter cõs. feud. Brun. cõs 117.

differenza alcuna frà li Principi, ò che siano minori, ò maggiori, quali sono il Papa, & Imperatori, con tutto che si vagliano della pienezza della loro potestà.

E se bene come dissi di sopra nelle cose spettāti al mero dominio temporale del Papa, non ci è differenza alcuna frà lui, & altri Principi supremi, nōdimeno seruirà al proposito il dire, che questo senso medesimo della potestà Pontificia in materia de contratti feudali hanno hauuto anco quei Dottori di grandissimo valore, che per ragione della loro dignità erano più tenuti d'ogni altro à sublimare l'autorità Pōtificia, cioè li Cardinali Alessandrino, e Zabarella, e dopò loro il Cardinale Parisio, & vltimamente il Cardinale Tosco, che tutti sono concordi in dire, che sia grandissima differenza frà le cose beneficiali, e le temporali. Nelle prime il Papa hà la pienezza della potestà, in queste poi temporali, e massime di feudo non hà se nō quell'autorità, che tiene l'Imperatore nel suo dominio temporale, si che non può priuare il Vassallo della sua ragione, senza causa come s'è detto. 82

A questi s'aggionge l'autorità del Cardinale Turrecramata, che fù non solo Canonista, mà Teologo Eminentissimo della sacra Religione di S. Domenico, il quale pure

82 *Card. Alex. cap. 1. de natur. feud. Card. Zabarel. d. consl. 147. nu. 4. & seq. Card. Paris. cons. 11. per tot. & praesertim n. 76. & plurib. seq. lib. 1. Card. Tusc. in verb. Princeps concl. 690 nu. 1. 2. & 3. & num. 18. & 20.*

83
Cardin. à Turrecram. de eccles. lib. 2 c.113. cuius etiam verba refert Leonard inter cons feudal Brun cons. 114 n 187.& seq. lib. 1. Verba Cardin. sunt hac, Principem laicum siue Vassallum, siue extraneũ non potest deponere, sine iusta, & rationabili causa, ità quod ille sit indignus illo principatu, & meruerit perdere, et illo priuari, & si sine tali causa priuat ipsum, nõ solum peccat condemnando, sed nihil agit priuando, sicut non valet sentẽtia à non suo Iudice lata. Posteà subdit.

Secus in principibus laicis, qui sũt veri domini eius quod habent; res sua autẽ non est alicui auferenda sine culpa sua, vnde nec feudum à Vassallo, & multo minus, quod aliquis habet à nullo alio potest sibi auferri sine culpa sua.

84
Decis. 664. par. 2. in recentior.

85
Præsertim quia versamur in contractu feudali, in quo Princeps non habet largas habenas.

admette la detta differenza, e parlando dell'autorità del Papa in vn' Principe, ò sia suo Vassallo, ò estraneo dice queste parole. 83 *Non può deponere il Principe laico, ò Vassallo, ò estraneo senza giusta, e ragioneuole, causa, si ch' egli sia indegno di quel Principato, et habbia meritato di perderlo, & esserne priuato, e se lo priua senza causa non solo pecca condanandolo, mà non fà alcuna cosa priuandolo, si come non vale la sentenza data dal Giudice non suo.* Doppò soggionge il medemo Cardinale, ch' il Papa può leuare senza peccato le Prelature à Prelati, quando le concede ad vn' migliore, & allega la causa, perche li Prelati non sono veri padroni de titoli, e de beni della Chiesa, mà rispetto alli Principi laici dice queste parole, *Il cõtrario si deue affermare de Principi laici, quali sono veri padroni di quello che hanno, ne si può leuare la cosa sua ad' alcuno; Onde ne il feudo si può leuare al Vassallo, e molto meno quello, ch alcuno hà da niuna persona, senza sua colpa.* In oltre la Rota medema di Roma 84 discorrẽdo pure in vna causa chiamata *Clusina posta*, della potestà del Papa in materia feudale dice queste parole 85 *Noi trattiamo d'vn contratto feudale, nel quale il Principe, (e parla del Papa) non hà l'autorità larga*, e poi in vn' altro luogo

soggiõge queste parole, 86 *il Papa nelle cose beneficiali hà la pienezza dell'autorità, mà questo non si può dire ne contratti feudali, ne quali non è solito senza causa di pregiudicare al Ius acquistato dal Vassallo.* Et allega il Cardinale Parisio, il quale più chiaramẽte dice, che non è solito, ne può leuare il dominio acquistato ad'altri per suo contratto.

In oltre la Rota medesima 87 in vn'altra causa discorrendo pure della dispozizione del Papa dice queste parole 88 *La ragione acquistata per contratto prouiene dal Ius delle genti, e però non si può leuare dal Principe,* Et il Riminaldo, che pure è allegato nel detto luogo dalla Rota dice, (parlando della pienezza della potestà del Principe) queste altre parole formali, 89 *Che la clausula della pienezza della potestà s'intende di quella, ch'è buona: e non tiranica; Imperoche non deue l'Imperatore potere, se non quello, che di giustizia può. & però questa temeraria, & abusiua cautela, della quale si seruono hoggi i Signori ne loro rescritti si dourebbe affatto sradicare dalla Corte, ne tanto frequentarsi come appunto dice Baldo, che il Principe, che leua il Ius ad alcuno senza colpa di quello, di potestà assoluta si chiama Tiranno, perche la pienezza della potestà non concede niente d'ingiusto, poiche la pienezza della possanza*

86

Conclusio supra allegata videbatur ẽt restringẽda in beneficialibus, in quib. Papa habet plenitudinẽ potestatis prout eã restringit Roman. cõs. 298. n. 2. vers. & si hac verba sunt; Quod idẽ dicendũ non videtur in contractibus feudalibus in quibus Papa non solet Ius alteri quæsitum sine causa auferre, Paris. cons. 11. num. 79. lib. 1.

87

Card. Seraf. dec. 351. n. 12 et dec. 398 vbi extat resolutio capta in illa causa.

88

Ius n. ex contractu q̃sitũ est Iuris gẽtiũ q̃d per Principẽ tolli non potest. Aym. cons. 241. n. 20. Rimin. iun cons 18. n. 121. Couar. var resul. lib. 3 cap. 6.

89

Clausula de plenitudine potestatis intelligitur de potestate bona, & laudabili, non vituperabili, vel tyrannica: nã non debet Imperator posse, nisi q̃d de iure põt, & q̃d ista temeraria, & abusiua cautela, qua hodie Principes vtuntur in suis rescriptis, deberet in totũ sradicari ab aula, nec ità in vsu frequentari per ea, quæ scribit idem Bald. in cap. 1 de feud. March. quod Princeps auferens ius alterius de potestate absoluta sine culpa, dicitur Tyrannus, quia plenitudo potestatis non tribuit aliquid iniquũ, q̃d dictũ refert, & sequitur, Cur. cõs. 16. col. 9. in fin. cons. 35. col. 9 in fin cons. 74. col 28 in prin. nã debet intelligi ple-

nitudo potestatis Imperatoris, aut Papa, claue discretionis non errante glos. 2. in cap. quanto de iure iur. in cap. non est de voto, Ias. cons. 233. col 8. vol. 2. & vbi Princeps vtitur plenitudine potestatis in re iniusta, nõ dicitur plenitudo potestatis, sed tempestatis, vt inquit Card. Mediol in clemen. pastoralis de re iud. quẽ refert, & sequitur Soc. cons. 164. col. pen. vol. 2 cons. 120. col. pen. vol 3 Fulgos. to prior cons. 61. col. pen. Cur. cons. 73. col 29. Neuiz. cons. 12. col. 26 inter cons. Brun. quos oẽs cumulat Crau. cons. 241. sub nu. 20.

90
cap. innotuit num. 5. & 6. de elect.

91
Hos allegat, & sequitur Barbos. in tract. de claus. 41 claus. n 24. et plur. seq. addo Solã ad Const. Sabaud. tit de interin. glos. 1. n. 7. & plur. seq.

92
Bellam cap. ex part. 2 nu 6. de off deleg. sic inquit. Et est ratio huius non tam ex defectu voluntatis, quàm ex defectu potestatis, quia Princeps non potest secundũ ius iustitiã, et rationẽ alicui aufere taliter iustitiã suã, imò to ipso qđ hoc attentat, nomẽ Regis, & principãtis amittit, arg. ff. pro ẽp. l q fundũ §. si tutor, & de furt. l. in terdũ §. qui tutelã. Licet .n. principetur, et oĩbus p̃sit. non tamẽ dominus est oĩum singularium rerum, nec immediatus administrator earum:

Sed

del Papa, ò Imperatore, s'intende purche sia adoprata con discretione, altrimente si potrebbe chiamare non pienezza di potestà, mà di tempesta, quando se ne seruisse il Principe in cosa ingiusta.

Hò voluto riferire le parole formali di questo Dottore per essere allegato in quel stesso luogo della Rota.

Fù questo medesimo il senso di Papa Innocẽzo IV. 90 Il qual dice ch'il Papa non può cõ la pienezza della sua potestà pregiudicare al ius acquistato ad'alcuno. Questa medesima opinione d'Innocenzo seguono infiniti altri Dottori, che pur parlano del Papa. 91

Anzi il Cardinale Bellamera 92 che fù il maggior Canonista de suoi tempi proua, che quando il Principe manda anco la seconda iussione, ò commissione à qualche Ministro, per la quale viene leuato senza legitima causa il dominio, che compete ad'alcuno per titolo di qualche contratto, non si deue manco esseguire questo secondo comãdo, & apporta la ragione cõ queste parole formali; *Perche questo prouiene, non tanto per difetto della volontà, quanto della potestà; posciache il Principe non può farlo di giustizia, anzi mentre s'applica à questo perde subito il nome di Rè, e di Principe; perche se bene egli soprasta à tutti li suoi sudditi, non è nondimeno pa-*

drone

Sed est solũ deputatus tanquã rector ad administrandum iustitiã super illis: vt notat.per Cyn.post alios. C.de quad præscrip l. bene in 1.quæst. Modò auferre alicui qđ suũ est non est de specie regiminis, vt ff.de dona. l filius fa ff de off procur.Cas.l. 1. §. deniq; & §. si tutor, & §. qui tutelã allegatis. Nec ẽt de specie iustitiæ, vel ꝓtectionis seù defensionis: vt ff. de his qui sunt sui, vel alie iu l.11. § duorũ. Et sic intelligo l. rescripta, et l. quotiens. Sed dico quod de iure non est attendenda secunda iussio, plusquã prima. Nã vtraq; æquè irrationalis, & iniusta. Et per consequens neutra de iure valida, arg. de consuet. quãtò de præscr. quoniã, licet de facto, plus vrgere possit. Et idẽ intelligo in quocumq; alio priuato, & proprio ac perpetuo iure plenè formato, siue sit ius agẽdi, siuè excipiendi quo ad peremptionem ipsius, in quo saltem de graui preiuditio ageretur: quia eadem ratio est, & æquè vigẽt l. rescripta, & l. quaten allegate. Nec obstat ista decr. quia potest dici, qđ versus ille, nisi exprimatur, etc. intelligendus est de exceptionib. dilatorijs, aut talibus, quarũ omissio non sit grauiter præiudicabilis: non aũt de perẽptorijs, quarũ repulsio graue præiudicium afferret, iuxtà nota. Cõpo. de rescrip. causã q.

93

Cardin. florent. conf. 147. nu. 5. Item ex his scandalizãtur catholici, quod Pa-

drone delle cose particolari de medesimi, ne immediato administratore di quelle, mà è solo deputato ad'amministrare la giustizia; Et il leuare il suo ad'altri non è specie di giustizia ne di difesa, ò protezione. Dico che di ragione non si deue attendere la seconda commessione più che la prima, perche l'vna, e l'altra è inragioneuole, & ingiusta, e per consequẽza niuna di loro è valida, benche di fatto possa essere più vrgente, e l'istesso intend'io, che sia vero in qualonq; altra ragione priuata, propria, e perpetua pienamente acquistata, ò che sia azione, ò eccezione quando si tratta di leuarla, e c'entra graue pregiudicio, perche hà luogo la medesima ragione.

Ne quì parmi di douer tralasciare ciò che scriue il dottissimo Cardinale Zabarella in certo caso di contratto censuale fatto col Papa: Dice il Cardinale, che non poteua quello, c'haueua il dominio vtile esserne priuato senza causa, massime quand'il contratto era oneroso, e soggionge che da quest' azione del Sommo Pontefice ne nascerebbe il scandalo de cattolici, e turbazione dello Stato della Chiesa; E per nõ metterci cos' alcuna del mio, riferirò le proprie sue parole, lasciando l'allegazioni, che pure sono notate nella margine

93 *Si scãdalizarebbero li Cattolici, il che non è intẽzione del Papa, quale*

Papa non intendit, de praescr. nihil. Unde patitur, ut suo mandato si aliũ exasperat, non pareatur, de rescrip si quando & ar. c. de sen & interlo nemo. Quod autem scandalizentur de se patet grauißimũ est enim, quod multis sudoribus, & sumptibus acquisitum est nobis auferri sine culpa nostra, arg. de renun. super hoc ut lite non conte. accedens 2 ff. de proba. cũ de indebito immo si staretur tali reuocatoria de qua supra etiam, ut intelligantur reuocatae concessiones, per quas translata sunt dominia, vehementer posset Status Ecclesiae pertur bari: quia fides minueretur in men tibus fidelium, cum viderent Summum Pontificem à quo iura prodeunt, authorem esse iniuriarum C. unde vi meminerint 11. q. 1. peruenit. de accu. qualiter el. 1. inquit autem notabiliter Inno. de sen. excom. inquisitioni, quod non est obediendum Papae, quãdo ex praecepto iniusto vehementer praesumitur statum ecclesiae turbari, vel alia mala ventura esse, & quod obediens peccat, cum debeat futura mala praecauere.

94

Card. Bellam. can si dominus 11. q. 3 & ibi Card. Alex.

le però sopporta, che non s'obedischi al suo precetto, quand'è aspro. Che li Cattolici ne prendino scãdalo, è assai notorio; Imperoche è cosa molto dura, che l'acquistato da noi con molti sudori, e danari ci sia leuato senza colpa nostra; Anzi se s'intendessero reuocate le concessioni, per le quali sono transferiti li dominij, si potria turbare grandemente lo Stato della Chiesa, perche si scemarebbe la fede nelle menti de Christiani, mentre vedessero il Papa, da cui procedono le leggi, essere autore d'ingiustizia; Onde dice Papa Innocenzo, che non si deue obbedire al Sommo Pontefice, quando per il precetto ingiusto di lui si può presumere, che si turbi grandemẽte lo Stato della Chiesa, ò che debbano venire altri mali, e ch'in questo caso quello ch'ubbidisce pecca, douendo ouuiare alli mali futuri: Sin qui 'l Cardinale Zabarella.

A questa Dottrina del Cardinale Zabarella si può accopiare ciò, che scriue il dottißimo Cardinale Bellamera, che viene seguitato in tutto, e per tutto dal Cardinale Alessandrino 94 trattando donque questi Dottori la questione, se in ogni caso si debba obedire alli precetti del Sommo Pontefice, e d'altri Principi, che non riconoscono Superiori, e dalle cui sentenze non può appellarsi, dicono particolarmente, che quando il precetto è tale, che

95

Card Bellam. et Card. Alex. vbi ſup. Aut talis iniquitas, vel iniuſtitia, depẽdet à iure tali, quo aſtringitur princeps puta à iure gentiũ, vel naturali, ſeù diuino, & tũc quia Papa, Imperator, ſeù quiuis alius princeps, illud non poteſt tollere, tunc ſi tale peccatũ eſt notoriũ, ſeù clarũ, & euidens, vt ſupponit iſtud membrũ, & maximè ſi eſt graue, tunc nõ eſt obediendũ: vt hic, et ſup. c. non enim ſemper, & in c. Iulianus, & plurib c ibi ſequentibus, & not per Hoſti. in pradi c propoſuit. Et eſt ratio, quia ſi non poteſt illud ius tollere, quia in hoc nullã habet poteſtatẽ, qua ad hoc priuat⁹ eſt, et ideò ſibi extrà forum ſuũ ſic mandanti, obediri non debet, præſertim in caſu in quo, hoc notoriũ, ſeù euidens eſt, vt ff. de off. præſi. l. 3 & ff. de iur. omni iudi. l. vlt. Et eſt arg. optimum extrà de præben. c. cum olim. Et maximè quia ſupponit ille caſus, quòd eſt talis actus, qui per ſuperiorem in modum appellationis, vel reſtitutionis, aut querela ſimplicis reparari non poteſt prò eo quòd ille qui geſsit talem actũ, nõ habet aliquẽ ſuperiorem, ad quem recurri poſſit. Et eſt ratio huius, quia dum ceſſat ſuffragium iuris poſitiui, ad ſuffragiũ iuris gẽtium, ſeù naturalis neceſſario deuenitur: vt patet in inditione bellorũ, & repreſaliarũ, vt ff. de iuſtit. & iur. l. ex hoc iure, & 23. q. 11. C.

domi-

ſi potrebbe anco eſſeguire ſenza peccato, mà è però ingiuſto in quanto che leua il ius, che compete per ragione delle genti, e perciò ſuppone il peccato per parte di chi comanda, all'hora non ci è obligo d'obedire. Le parole formali del Cardinale Bellamera, e del Cardinale Aleſſandrino 95 ſono queſte. *Ouero queſt'iniquità, ò ingiuſtizia dipende dal ius delle genti, ò naturale, ò diuino, et all'hora perche il Papa, ò Imperatore, ò qual ſi voglia altro Principe non lo può togliere, ſe queſto peccato è notorio, ò euidente, come ſi ſuppone, e maſſime ſe è graue, non ſi deue obedire; E la ragione è, perche ſe nõ può leuare quel ius, perche non ci hà alcuna poteſtà, non ſe gli deue obedire, ſpecialmente quando ſi tratta di coſa notoria, et euidente, e ci concorre la ragione, poſcia che eſſẽdo fatta la determinazione da quel Principe da cui non ſi dà appellazione, perche non hà ſuperiore, ceſſando ogni ſuffraggio del ius poſitiuo, ſi viene neceſſariamente al ſuffraggio della ragione naturale, ò delle genti, di cui ſi porta l'eſſempio nell'intimazione della guerra, e delle repreſalie; E dettame della ragione naturale, ch'vno non s'arrichiſca con danno dell'altro, e ch'al Suddito nõ ſia fatto per il ſuperiore vn notorio, & euidente aggrauio, & oppreſſione.*

P Mà

dominus noster , & quæ scripsi in tractatu repræsaliarum, in c.vno de iniu.lib.6. in par.11.prædicti tractatus in prima, & secunda quæstionibus. Aequitas autẽ naturalis dicti iuris : dictat, quod vnus non ditet cum iactura alterius ff. de condit.in debi.l.nam natura, & quod inferior per superiorẽ euidenter indebitè non grauiter, neque opprimatur arg. ff. de his qui sunt sui, vel alien.l. 11. §. dominorum, & C.vnde 71.l. 1.

96

Can.per principalem n.58. Dico salua determinatione ecclesiæ , cui in omnibus me submitto, quod si Papa, vel Imperator, vel alius Princeps aufert mihi rem meam, & dat alteri & dicat se hoc facere ex iustis, & rationabilibus causis, nec de illis causis aliter appareat suæ assertioni prædicta, videlicet, quod ex iustis, & rationabilibus causis hoc fecerit, credi nõ debet, nec pro ipso quoad hoc præsumi debet, ne sit in potestate sua circonuenire legem Dei, & cooperire, ac defendere peccatum suum.

Mà è anco degno di considerazione ciò, che dice il medesimo Cardinale Bellamera altroue, con queste parole, 96 *Io dico salua la determinazione della Chiesa, alla quale mi sottopongo in tutte le cose, che se il Papa, Imperatore, ò altro Principe mi leua vna cosa mia propria, e la concede ad' altri, e dice, di farlo per giuste, e ragioneuoli cause, ne le dette cause si prouano, che con la sua asserzione, non se gli deue credere, accioche non sia in suo potere di circonuenire la legge di Dio, e di coprire, e difendere in questo modo il suo peccato.*

Può credere ciascuno (perche tal'inuero è stato il mio senso) che da me siano state citate molte di quest'autorità, non per bisogno, che habbia il Duca di ricorrere al difetto della potestà, già che per tante ragioni toccate di sopra, s'applica benissimo la considerazione del' difetto dell' intenzione di N. S. dalla cui santissima mente si stima alieno vn' così graue pregiudicio fattoli dal Cardinale Antonio, con l'hauer leuato al Duca il ius delle tratte de grani.

Da quanto s'è detto può cauarsi argomento per conchiudere, che hauendo il Duca di Parma per titolo di feudo quei luoghi dello Stato di Castro con tutti li redditi, & diritti,

giurisdizioni, e finalmente tutte le ragioni dell'Imperio; meritamente Papa Clemente Ottauo giudicò che le Constituzioni di Pio IV. e Pio V. con tutto che parlassero de luoghi mediatamente sottoposti alla Chiesa, non leuassero la ragione delle tratte al Duca, per non admettere vn' così grand'inconueniéte, che quei Santi Pontefici haueßsero voluto, senza colpa del Duca di Castro, violare il contratto feudale, leuandoli due ragioni in vn' medesimo tempo, cioè la giurisdizione, e mero Imperio sopra suoi Sudditi, in virtù de' quali può secondo l'occorrenze leuare, e concedere l'estrazione de grani, & anco quel Dacio, ò Gabella, che pure si riscuote dal detto Duca, quando dalli Sudditi s'estranno li grani fuori di quel Stato.

Mà se pure m'è lecito di dire il mio senso intorno alla mente di Clemé te Ottauo, dirò che Sua Santità si mosse à proferire quella sentenza, non perche ci concorresse la considerazione dell'vno, ò l'altro delli duoi difetti, mà perche conobbe, che vnitamente ci concorreua l'vno, e l'altro.

Parlano quei Sommi Pontefici delle facoltà concesse dalla Sede Apostolica d'estrarre grani dallo Stato della Chiesa, le quali tutte si reuocano omninamente, e si vieta l'estrazio-

ne,

ne, la quale si faceua in virtù di quelle facoltà, che si presuponeuano concesse à chi per altro non haueua questo ius di ragione commune, mà solo in virtù delle dette facoltà; Mà questo non si poteua applicare al Duca di Parma, il quale oltre la facoltà speciale (che si poteua dire anco superflua) haueua quella, che gli compete di ragione commune, perche essendo fatto Principe di quel Stato di Castro, cō la translazione delle ragioni dell'Imperio, stà surrogato in luogo della Sede Apostolica, in modo tale, che si come in quello Stato fà leggi, e Constituzioni à suo piacere, riscuote i diritti, & iui hà ogn' altro essercizio di supremo dominio, così la facoltà di concedere, ò vietare l'estrazione de grani, e riscuotere il diritto, quando s'estranno, gli compete per ragione commune 97 già che le sue leggi anco in quel Stato si dimandano propriamente ius Ciuile, come ben' dicono li già allegati Dottori.

Da questo fondamento ne nasce vn' altro, & è che li Sommi Pontefici nelle dette loro Constituzioni parlauano di quelle facoltà d'estrarre grani, che semplicemente erano state concesse ad' altri, mà non già di quelle, ch'altri haueuano in virtù del Ius commune, che però in dette Constituzioni non ci si troua

97 *Latè Ceph cons. 539 nu. 38. Ladereb. d. cons 71. Menoch. cons 901. Mordan. decis. 6. de sent. & re iud. Rot. Roman. decis. 324. num. 17 par. 5. vbi loquitur de Duce Parma.*

alcuna

alcuna parola, che si possa riferire à questa sorte di facoltà, che pur'haueua bisogno di special'espressione. 98

E come quella facoltà delle tratte veniua in conseguenza necessaria della giurisdizione anco suprema cõcessa al Duca di Castro, così non si può intendere, che sia reuocata, se non si suppone anco come necessario antecedente, che sia leuata, e derogata in parte la medema giurisdizione, e che venghi violato il cõtratto del feudo, e pure in dette Bolle non si tratta mai di queste facoltà consecutiue per dir' così della medesima giurisdizione Qui si può applicare ciò, che dicono li Dottori, ch'vna cosa può essere vietata per se stessa, la quale nondimeno si concede, si permette, e si conserua in conseguenza d'vna vniuersale, e maggior autorità, che virtualmente comprẽdi anco quella particolare, e minore. 99

Se donque ci pare di dire, che la Santità di Clemente Ottauo si mouesse à determinare, che quelle Constituzioni di Pio IV. e V. non comprendessero lo Stato di Castro per le ragioni allegate di sopra, ò per altre, che si possano considerare da chi l'intende meglio di me, sarà molto facile il sciogliere anco ogni dubbio, che può nascere circa le Constituzioni di Paolo Quinto, e della

98

Puth. decis. 422. incip. in vna toletana lib. 2. & Felin. cap. 1. sub num. 12. vers. vnum in proposito de rescrip. & Gonzalez. ad reg. Cancel. glos. 36. num. 34. & seq.

99

Glos. cap. 2. si quis fuerit in princip & ibi Bald. num. 5. Laud. num 8. Quo temp. mil. idem Laudens. cap. 1. dicto §. ex eadem de l. Corrad. et ibi Prapos. nu. 2. Iacob. de S. Georg in tract. de feud vers. quid si Rex nu 5. Rosent de feud. cap. 9 concl. 62. nu. 26. & ante hos. Bald. cons 327. 328. lib 1. Rot. decis. 837. lib. 3. par. 3. in nouis. diuers.

Santità di N. S. posciache hanno luogo le medeme ragioni considerate di sopra in risposta delle Constituzioni di Pio IV. e V.

E s'alcuno mi dicesse, che questi Sommi Pontefici hanno potuto per causa di publica vtilità, qual'erà di prouedere, che la Città di Roma fosse abondante de grani, moderare le facoltà del Duca di Castro circa l'estrazione de grani, & vsare in questo la pienezza della loro potenza; Potreì diffondermi molto in confutare quest'obbiezione, mà bastami il dire, che se la sentenza di Papa Clemente Ottauo stà fondata nel difetto della potestà, per certo non approuò S. Beatitudine quest' obbiezione.

Anzi se quando Clemente Ottauo sentenziò à fauore del Duca di Castro, come s'è detto, poteua essere qualche dubbio nella causa di detto Duca (il che mai si concede) certo è necessario il dire, che dopò che sono seguite nell'anno 1602. le Conuenzioni riferte di sopra frà il Duca Ranuccio, e li Ministri della Camera Apostolica circa l'obligo di vendere li grani per seruizio di Roma in caso di bisogno, e quando ne sia fatta la richiesta al detto Duca, sia cessata ogni causa di publica vtilità, per la quale li Sommi Pontefici Paolo Quinto, e la Santità di N. S. habbiano potuto mouersi à

volcr'comprendere nelle loro Constituzioni lo Stato di Castro; Imperoche questi Sommi Pontefici nelle loroConstituzioni dicono mouersi per publica vtilità delli sudditi dello Stato Ecclesiastico, accioche nõ periscano di fame, le parole del proemio di Paolo V. sono queste, 100 *per liberare la Città di Roma, e tutto lo Stato Ecclesiastico dalla Carestia, da cui già per longo tempo stà grauemente afflitto*. Et in quella della Santità di N. S. ci sono queste parole 101 *accioche si conserui in questa nostra Città, e Stato Ecclesiastico l'abondanza de grani etc.*

Essendo donque già prouisto per le dette Conuenzioni, che li grani di Castro stiano per seruizio di Roma, quando li Ministri della Camera Apostolica gli vogliono, cessa quella ragione di publica vtilità, in che stanno fondate quelle Constituzioni reuocatorie delle facoltà d'estrarre grani; Ne quì m'e necessario d'allegare autorità de Dottori, che dicono, che cessando la ragione finale, cessa anco la legge, perche sono pur troppo notorie; & è regola ben'cento volte canonizata dalla Rota. 101

Mà ch'occorre far tanto fondamento massime nella Constituzione della S. di Papa Vrbano VIII. già ch'appunto Sua Beatitudine pensando prudentissimamente, come si può

credere,

100

Vt almam Vrbem nostram, & vniuersam Ecclesiasticam ditionem annona caritate, iamdiù grauiterque laborantem quantum cum Domino poterimus, liberemus.

101

Frumentorum, & aliarum rerum ad communem vitæ vsum pertinentium copia, in hac Vrbe nostra, & reliquo Statu Ecclesiastico conseruetur, et vigeat.

102
Præterquam in casibus à iure permissis.

103
Extractionem libere, & licite sine aliqua prorsus exceptione, seù impedimento competijsse, & competere.

104
Rota quam allegat Marta de clausul par. prima 19. clausul num. 2. Alex.cons. 24. num 3. & seq. lib 4. Lancel. de attent. 2. par. cap. 12 ampl. 15. num 33 & seq.

credere, ch'alcuni atti di suprema giurisdizione poteuano competere à qualche persona per titolo d'inuestitura, ò consuetudine immemorabile nel paragrafo [*postremo omnia, & quacunque*], lascia nel suo vigore le facoltà, che competono per Inuestitura, ò immemorabile consuetudine; e se bene comanda, che non giouino, se non sono prima giustificate in Camera citato il Commissario della Camera, nòdimeno soggionge la limitazione con queste parole 102 *fuori che nelli casi permessi dalla ragione*; Hora chi non vede, che questa facoltà delle tratte, e delli casi permessi al Duca di Castro dalla ragione, mentre oltre il titolo dell'Inuestitura del Ducato, hà la sentenza di Clemente Ottauo, che appunto dichiara 103 *Che l'estrazione gli competi liberamente, e lecitamente senz'altra eccezione, & impedimento.*

In oltre si può dire, che non era necessaria quella giustificazione in Camera, perche già era stata conosciuta questa facoltà dal Sommo Pontefice Clemente Ottauo, anzi dalla Santità di N. S. quand'era Chierico di Camera, e di più era stata confermata con le conuenzioni seguite circa l'estrazione de grani, e tutte queste cose constauano per l'atti della medema Camera 104

Et

Et è degno di confiderazione, ch'in quefto medefimo punto d'Inueftitura, e confuetudine immemorabile S.Santità non ricerca manco, che fi faccia l'indicazione in Camera in cafo, che già vna volta foffero ftate giuftificate.

parmi donque, che fi poffa concludere, che la Conftituzione medefima di N.S.decidi efpreffamente, & in indiuiduo il cafo à fauore del Duca di Parma, come Duca di Caftro.

Potrà però ciafcuno à fuo piacere bilanciare lo ftato di quefto negocio, e mettere da vna parte l'Inueftitura conciftoriale conceffa per il Ducato di Caftro, nella quale ftà la pena della Scõmunica alli Cardinali Camerlenghi, che tentaffero di violare la giurifdizione, e diritti di quel Ducato, infieme cõ vn'altra fentenza, e decreto di Papa Clemente Ottauo, il quale pure impone alli medefimi Cardinali il precetto dell' obedienza, e dall'altra parte far'rifleffione all' editto publicato dal Cardinale Antonio fatto à pofta, (fi può dire,) per pregiudicare al Duca di Parma fenz'vdirlo prima, e citarlo in effecuzione, com'egli dice, di Bolle Pontificie, quali però non s'applicano al cafo noftro, e poi cõfiderato tutto quefto, faccia il giudicio, che li pare.

SEconda parte, nella quale si tratta della lite mossa contro il Duca dal Commissario della Camera Apostolica per l'estinzione de Monti.

TEMO che lo scoprimento della verità, possa caggionarmi qualch'odio, perche inuero si tratta di manifestare al Mondo il più strano concerto delli nemici del Duca di Parma, che si possa mai concepire nella mente, per mettere in scompiglio tutti li suoi interessi.

Il già Duca Ranuccio ottenne nell'anno 1600. da Papa Clemente Ottauo la facoltà di fondare vn Monte di capitale di ducéto milla scudi sopra certe sue tenute dette del Piano della Badia, si che li luoghi di detto Monte fossero di prezzo di cento scudi, e ne fruttassero cinque, ogn'anno; Nel moto proprio del Papa ci sono particolarmente le seguenti parole 1 *Concediamo al detto Duca Ranuccio facoltà assoluta, e libera di poter' vendere, cedere, alienare, e trasferire il detto Monte con tutte le sue ragioni, e priuileggi à qualonque persona per quel prezzo, patti,* e con-

1 *Et vlterius eidem Ranutio Duci, vt Montem prædictum sic vt præmittitur erigendum, cum omnibus iuribus & priuilegÿs præfatis cuicumq; persona, seù personis in vna, seù plurib⁹ vicibus, & prò pretio, ac pactis, &* con-

conditionibus reperibilibus, & sibi beneuisis vendendi, cedendi, alienandi, & transferendi plenam, liberam, et absolutam facultatem, et auctoritatẽ concedimus, & quæcumq; pacta, conuentiones, scripturas, & Instrumenta desuper facienda ex nunc prout ex tunc confirmamus, & approbamus, illisq; Apostolicæ firmitatis robur adycimus &c liceat etiam ipsi Ranutio Duci Montem prædictum quandocumq; post lapsum tamẽ octo annorum, & non antea in vna, seù pluribus vicibus redimere, et extinguere.

e condizioni, che trouarà, & à lui pareranno, & per adesso come per all'hora confermiamo, & approuiamo con l'autorità Apostolica tutti li patti, e conuenzioni, & instromenti, ch'egli farà. Sia anco lecito al detto Duca di redimere, & estinguere il detto Monte ogni volta quando li parerà, dopò che saranno passati otto anni, e non prima in vna, ò più volte.

Fece poi il Duca Ranuccio vendita del detto Monte al Signor Gio: Francesco Aldobrandino, e nell'instromento ci è l'assegnamento speciale dell'entrata delle tenute del Piano della Badia, con l'obligo delli Conduttori à pagare detti danari in mano del Depositario eletto; e ci fù vn' patto particolare di questo tenore 2 *Et in ogni caso di difetto, & inosseruanza delle cose contenute in detto moto proprio, e delle cose premesse, & infrascritte, ò alcuna di loro hà concesso alli detti Montisti, e loro Collegio, che durante il detto Monte possano ogni volta quando sarà bisogno di propria autorità, e senza licẽza di Giudice lecitamente apprendere il possesso reale di detti beni, e cõtinuare in esso, & affittare detti beni, con quel fitto, che troueranno, & da simili contratti, ò altri (purche non ne segua l'alienazione delli detti beni) cauare la somma de danari assegnata di sopra, e di fare la quietanza de danari esati, e cedere le ragioni, et azioni*

2

Et in omnem casum defectus, & inobseruationis in dicto motu proprio contentorum, ac omnium præmissorum, & infrascriptorum, seù alicuius eorũ eisdem Montistis, & creditoribus, ac eorum Collegio mihi Not. pro eis acceptanti, & stipulanti liberam potestatem, & facultatem concessit, vt liceat eis, et cuilibet eorũ dicto Monte durante, toties quoties oportuerit propria eorum auctoritate, absq; alicuius Iudicis licentia, & sine aliquo spoly, & attentatorũ vitio, aut alio defectu libere, & licite possessionem realem, & actualem prædictorum bonorum aprahẽdere, captamq; & aprahensam continuare, bonaq; huiusmodi, arbitratu eorum, quibuscumq; personis, ac prò quocumq; pretio reperibili locare, affictare, & in affictum con-

concedere, & ex huiusmodi, vel alijs similibus, aut dissimilibus concessionibus (dummodò ex illis non sequatur dictorum bonorum alienatio) annuam summam vt supra assignatam percipere, & à quibus opus fuerit exigere, & de exactis toties quoties occurrerit quietare, & iura, et actiones quibus oportuerit cedere, & alio quocumque modo de possessione, ac fructibus bonorū huiusmodi prò prædictorum omnium implemento, & obseruatione consequendis tanquam de re propria libere, & absolute disponere (prauia tamen intimationem Agentibus, & Ministris eiusdem Serenissimi Ducis facienda.)

azioni à chi farà bisogno, e disponere in qualonq; altro modo liberamente del possesso, e frutti di detti beni per adempimento, & osseruanza delle predette cose.

Per quanto s'è detto circa questo Monte si prouano doi verità.

L'vna, che non è in questo Monte prefisso tempo alcuno a redimerlo; Mà che la redenzione dipendeua dalla libera volonta del Duca Ranuccio, e successori.

L'altra è ch' in caso d'inosseruanza delle cose contenute nel moto proprio del Papa, & altre promesse fatte a beneficio de Montisti, possono essi prēdere il possesso de beni obligati per cauarne il frutto annuo de suoi luoghi de Monti dalli frutti di detti beni, mà non possono già venire ad'alcuna alienazione de medesimi beni.

Nell'anno 1605. Papa Clemente Ottauo con suo moto proprio concesse al detto Duca Ranuccio l'erezione d'vn altro Monte di sette milla, e cento cinquanta luoghi, il cui capital'era di settecento quindeci milla scudi, & il frutto era in ragione di cinque, e mezzo per cento, e fù constituita la sua dote di cinquantaquattro milla, e quattrocento trenta doi scudi; E perche questa dote era di vantaggio oltre li frutti annui da pagarsi à Montisti, quali constituiuano solo la somma

nostris litteris, & instrumento errectionis, ac vendictionis dicti Mōtis ad fauorem Montistarū per ipsum Raynutiū Ducē celebrãdo contentorū, & continendorū liceat eisdē Montistis, & Creditoribus, vel eorum Collegio ꝑpria auctoritate absq; alicuius Iudicis licentia, & sine aliquo spolij, & attentatorū vitio, aut alio defectu liberè, aut licitè possessionem realem, actualem, & corporalē dictarum terrarum, & Castrorum apprahendere, captāq; et apprahensam retinere, bonāq; eiusmodi eorū arbitratu quibuscūq; personis, ac pro quocūq; ꝑtio reperibili locare, affictare, & in affictū concedere, aut alio quocūq; modo de possessione, ac fructibus bonorū huiusmodi pro prædictorū oīū implemento, & obseruatione consequẽdis, tãquã de re ꝑpria liberè, et absolutè disponere p̄uia tamē intimatione Agẽtibus, & Ministris eiusdē Ducis facienda.

4

Liceat etiã ipsi Raynutio Duci, suisq; hæredibus & quibus dederit, Montē prædictū quandocunque post lapsum tamen temporis de quo supra, & non antea, in vnã, seu pluribus vicibus, & partitis redimere, & extinguere pro eodem met prætio scutorum centū moneta pro quolibet loco, vel alias p̄tio, modo & forma, & pactis & cōditionibus inter ipsum Ducem, & Depositarium, seu Mercatores, & Montistas stabilẽdis, & conficiẽdis.

re detti beni, e disponere in altro modo del processo, e frutti di detti beni, come di cosa propria.

Nel medesimo moto proprio ci è la facoltà concessa al Duca di redimere detto Monte, con queste parole 4 *Sia lecito al detto Duca, e suoi heredi, e successori di redimere, & estinguere il detto Monte ogni volta quando li piacerà dopò, che sarà passato il tempo detto di sopra, e non prima in vna, ò più volte per l'istesso prezzo di cento scudi di moneta, per qual si voglia luogo, ò veramente col prezzo, modo, forma, patti, e condizioni da stabilirsi trà l'istesso Duca, Depositario, e Montisti.*

Et in conformità di questo moto proprio seguì poi l'instromento dell'assegno della dote, e fù eletto Tiberio Ceulo Depositario.

Nell'anno 1632. adì 17. Luglio la Santità di N. S. Papa Vrbano Ottauo spedì vn Chirografo, nel quale si contiene la proroga ad estinguere il sudetto Monte Farnese per dodici anni, e di più la concessione d'vn'aggionta di seicento luoghi al medesimo Monte, quali siano della natura de primi; Noi riferiremo le parole formali di quella parte, che spetta alla proroga sudetta, e sono le seguenti.

E perche detto Inuestimento, e moltiplico non è stato mai fatto, è perciò

ricorso da noi Odoardo Farnese moderno Duca di Parma, supplicãdoci, che gli vogliamo far grazia di prorogarle detta estinzione per altri dodici anni, & in oltre aggiõgere per suo seruizio al detto Monte altri luoghi seicento sopra l'entrate delli Casali di Terrevergata, Acquauiua, Pino, et Isola, per potersi valere del prezzo d'essi per alcuni suoi bisogni, e volẽdo noi fargli grazia, & fauore particolare, habbiamo risoluto cõpiacerlo nel modo però, che di sotto si dirà. Pertãto hauendo per espresso, e specificato in questo il tenore della Cedola del moto ꝓprio dell'errezione del detto Mõte, e dell'instromento stipulato in essecuzione d'essa con ogn'altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di nostra certa sciẽza, e pienezza della nostra potestà, ꝓroghiamo, et estẽdiamo l'estinzione del sodetto Mõte ꝑ altri dodici anni ꝓssimi dalla data di q̃sta, e vogliamo, & ordiniamo ch'il detto Duca ꝑ l'estinzione decorsa, e maturata sin'hora, e ꝑ l'inuestimẽto, che non hà fatto, nõ possa, ne debba essere molestato, ne meno astretto à farla, ne dalli Mõtisti del detto Mõte, ne dal Cõmessario della nostra Camera, ne da altri sotto qual si voglia pretesto, e colore, liberandolo perciò noi d'adesso dall'obligo, e peso di detta estinzione per il detto tempo passato.

Nell' anno 1634. adì 11. Gennaro Sua Santità si compiacque con vn'

ſimile Chirografo d'aggiungere al Monte Farneſe altri mille luoghi, quali ſiano dell'iſteſſa natura de primi, e che l'eſtinzione ſi faccia frà tre anni dopò che ſarà fatta la total'eſtinzione del detto Monte Farneſe, e dell'aggionta delli ſeicento luoghi già conceſſa come di ſopra.

In oltre la Santità di N. S. nell'anno paſſato 1640. conceſſe al Duca la facoltà d'ergere ſopra li medeſimi beni del Ducato di Caſtro vn'altro Monte Farneſe di luoghi 12917. al quattro è mezzo per cento, & il capital'è d'vn miglione, e ducento nouant'vn'milla, e ſettecento ſcudi, li quali doueuano ſeruire per eſtinzione delli Monti precedenti, ch'erano à maggior intereſſe, come s'è detto.

In queſto moto proprio ſtà ſpecialmente diſpoſto, ch'al Depoſitario d'eleggerſi per il Duca ſi paghino con l'entrate del Ducato di Caſtro ſcudi cinquant'otto milla, e cento venti ſei, e mezzo per pagare li frutti alli Montiſti, e dieci milla altri di più, quali ſi debbano mettere à moltiplico per certo tempo, e poi conuertirſi nell'eſtinzione del Mõte nello ſpazio di dodici anni; In oltre ci ſtà nel medeſimo moto proprio la facoltà conceſſa al Duca di poter redimere il detto Monte, quando li parerà paſſati ſette anni.

In conformità dunque del moto pro-

prio di N. S. fù fondato il nouo Monte sudetto con li medesimi patti del Monte Farnese di prima errezione; onde ci sono formalmēte quelle parole, che si sono anco riportate di sopra à numero terzo quando s'è parlato del Monte Farnese di prima errezione.

Deputò il Duca di Parma Depositarij delli sudetti Monti Girolamo Martelli, e Gioanni Grilli Banchieri Romani à quali promesse'l Duca di far pagare ogn'anno delli suoi effetti del Ducato di Castro scudi sessant'otto milla, e cento venti sei e mezzo, e questi per rispetto della somma di dieci milla scudi, seruiuano per fare'l moltiplico, & à suo tempo l'estinzione, come s'è detto, & il resto era destinato per il pagamento delli Montisti, e come più difusamente si contiene nell'instromenti rogati dalli Notari della Camera Apostolica.

Accioche fosse sicuro il Duca, che li pagamenti da farsi alli detti Depositarij seguissero puntualmente, assegnò loro Alessandro, e Gio: Battista Sirri Banchieri in Roma suoi affittuarij nello Stato di Castro di nouanta, e tanti milla scudi di moneta Romana ogn'anno.

Mentre le cose si trouauano in questo stato, & il Duca credeua, ch'il tutto douesse caminare con buona sodisfazione de Montisti, quali

haueuano l'assegnamento sicuro, anzi auantaggioso, come s'è detto, ecco che gli nemici del medesimo Duca s'applicano ad inuentare vn' modo, con che distruggano tutti li suoi interessi, e gli facciano vendere all' incanto il Ducato di Castro.

Dal Cardinale Antonio si leuano le tratte de grani al Duca con vn'editto speciale, come s'è detto nella prima parte.

Li Sirri affittuarij dello Stato, che già erano anco stati subornati à non pagare al Duca l'affitto, subito seguire queste nouità, circa le tratte, ricusarono anco più apertamente di pagare ne in tutto, ne in parte l'affitto, che doueua seruire per sodisfare li Montisti.

Di qui si prend'occasione d'esterminare tutti l'interessi del Duca; Imperoche sotto il dì 18. Luglio 1641. vien spedita vna citazione al Duca d'ordine del Cardinale Antonio, Congregazione de Monti, e de Baroni, come asserti delegati da N. S. con l'inserta d'vn allegata commissione di S. Santità, nella qual'essendosi esposto per parte del Commissario della Camera, e de Montisti, ch'il Duca da molto tempo in quà non haueua Depositario di detto Monte del Piano della Badia, Farnese di prima, e seconda errezione, che pagasse alli Montisti, e che non haueua osseruato ciò, ch'-

era contenuto ne' moti propri concessi per l'errezione di detti Monti, e che singolarmente era passato il tempo prescritto nel moto proprio del Monte Farnese di prima errezione ad' estinguerlo, si faceua instanza à Sua Santità per la commissione della causa, come così si pretende, che fosse fatta anco con reicere l'appellazione, e ricorso, e con la derogazione delle ferie.

Senza precedere alcuna citazione legitima sotto li 4. Settembre per quanto s'è inteso fù fatto dal Cardinale Antonio ad' instanza del Commissario della Camera il primo Decreto, co'l quale si concesse contro'l Duca il mandato essecutiuo per la somma di quattrocento milla scudi per l'estinzione d'vna parte del Monte Farnese di prima errezione.

E perche nel Mese d'Ottobre susseguente venne qualch'auuiso al Duca, ch'erano seguiti altri atti in suo pregiudicio nella causa dell'estinzione de Monti, mandò ordine à certa persona in Roma, che procurasse di leuare la copia di quell'atti, mà gl'è stata negata.

Con tutto ciò s'è hauuto notizia mà imperfetta, che circa il dì 22. ò 23. del Mese di Settembre fù mandata al Palazzo del Duca in Roma vn' asserta citazione, nella quale erano citati Ranuccio Monguido com'as-

serto

ſerto Agente del Duca, e Franceſco Mangelli, come procuratore, che doueſſero comparire il dì 24. del detto meſe à moſtrare, ch' il Duca habbia adempito tutti li particolari contenuti nelli moti proprij conceſſi per li detti Monti, & addizioni, & inſtromenti celebrati ſucceſſiuamente; Altrimente non moſtrando il detto adempimento, che compariſſero ad' vdire il Decreto per la relaſſazione del mandato eſſecutiuo per tutti li Capitali di detti Monti, allegandoſi nell'aſſerta citazione, ch' il tutto ſi promoue ad' inſtāza del Commiſſario della Camera Apoſtolica anco in virtù della Bolla chiamata de Baroni, che fù fatta nell'anno 1596. da Papa Clemente Ottauo.

Ciò che ſia ſeguito dopò queſta citazione non ſi può ſapere dal Duca, perche non hà potuto hauere copia di quei atti; Mà ſe dalla peſſima diſpoſizione de ſuoi nemici ſi deue far' argomento del ſucceſſo, può credere, che ſarà ſeguito 'l peggio, che poſſa mai imaginarſi.

Qui è neceſſario, ch' io rappreſenti duoi coſe degne d' eſſere ſapute, l'vna è, che ſotto il dì 12. Luglio del preſente anno 1641. Aleſſandro, e Gio:Battiſta Sirri affittuarij del Duca vendetero alla Camera Apoſtolica ſedici milla ottocento trenta quattro rubbia di formento dello

Stato di Castro in ragione di quattro scudi, & ottãta baiochi per i ubbio, e questo prezzo fà la somma di scudi ottanta milla ottocento trè, e baiochi vinti.

L'altro particolare degno di notizia è, che conoscendo pure li nemici del Duca, che questa causa dell'estinzione de Monti sudetti haueua troppo brutta apparenza, mentre si moueua ad instanza del Commissario della Camera Apostolica, con tutto che la Camera non ci habbia vn' minimo interesse proprio, e che perciò sarebbe stato bene di riportare dalli Montisti il consenso, & anco l'instanza per l'estinzione di detti Mõti, doppo hauer' fatto passare offici anco violenti con li detti Montisti, fecero vnire 'l loro Collegio nel palazzo della Cancellaria, & essendosi proposto il negozio, non fù possibile per quant' offici fossero stati fatti con loro, che volessero assentire all'estinzione de Monti, anzi si protestorono in contrario, e bisognò per il bisbiglio, che subito ne nacque, aprire le porte, onde immediatamente si disciolse la Congregazione. E certo è verisimile, che tale sia la loro intenzione, perche sanno benissimo, che l'assegnamẽto è sicuro. e che ne anco di presente haurebbero vna minima difficultà in essere pagati, se non fossero sturbati l'assegni dalli nemici del

Duca; li quali hanno voluto fare vedere all'occhij del Mondo quanto grande sia l'odio, che portano al Duca, & il sommo della loro autorità, di che si seruono in recarli ogni pregiudizio.

Mi persuado, che li lettori di questa mia informazione da quello, c'hò detto, e che stà fondato nelle scritture medesime, già hanno potuto formare concetto dell'ingiustizia notoria di questa causa d'estinzione de Monti, & anco della nullità di tutto ciò, ch'è seguito fin'hora; Con tutto ciò risoluo di ridurre à certi capi alcune delle molte ragioni, c'hà il Duca di Parma in questa causa.

Primieramente tutto questo motiuo d'obligare il Duca all'estinzione de Monti, s'è fatto ad' instanza del Commissario della Camera in virtù dell'allegata Bolla di Clemente Ottauo, qual è la quarant' vna nel Bollario tomo 3. fol. 55. Mà s'auuertte, che la detta Bolla parla delli Monti, quali erano stati erretti fino all'hora, che fù nell'anno 1596. e le parole sono queste 5

Essendo stata concessa facoltà d'alcuni Sommi Pontefici Nostri precessori, e forse anco da noi per grazia speciale d'ergere alcuni Monti sopra le loro Città, Terre, ò Castelli, ch'ascendono à diuerse somme de danari con l'obligo fatto per l'istessi Baro-

5

A nonnullis Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris ac etiam forsan à nobis ex speciali gratia concessa fuerit facultas quosdam peccuniarum Montes super eorum Ciuitatibus &c. ad diuersas summas ascendentes errigendi, cum obligatione etiã per ipsos Barones facta, fructus hoc nomine singulis annis conuentos soluendi, ac certis modo, & forma Montes errectos intrà præscriptum tempus extinguendi.

ni di pagare li frutti conuenuti ogn' anno, e d' estinguere l' istessi Monti in certi modo, e forma dentro vn' tempo prescritto.

Da queste parole, quali sono ristrette alli monti, ch' erano erretti in quel tempo, si caua che quella Cõstituzione non si può riferire alli Monti del Duca, che furono erretti di poi 6

Secondo si dice, ch' il Papa in detta Constituzione parla de monti, nella cui fondazione stà il patto d'estinguerli frà certo tempo, come mostrano le parole riferite di sopra, & altre anco 7 *Chi non haurà fatto l' estinzione nel tempo prescritto nella fondazione delli stessi Monti.*

Onde non ci è pur' vn' imaginabile pretesto di pretendere quest' estinzione del Monte del Piano dell' Abbadia di capitale di ducento milla scudi, perche nella sua fondazione non ci è prescritto tempo alcuno à redimerlo, & estinguerlo, mà ben ci è la facoltà, che compete al Duca per redimerlo, quando li fosse parso.

Terzo si deue considerare, che la detta Constituzione di Clemente Ottauo parla delli Baroni di Roma, e le parole sono 8 *Alcuni Baroni, e Signori Sudditi nostri, e della Santa Chiesa Romana.*

Però non si può mai interpretare, c'habbia luogo nel Duca di Parma,

6 *Lapus Abbas in cap. vnico num. 2. vers. non autem habet locum de excess. prælat. in 6. & Geminian. nu. 8. vbi dicit notandum.*

7 *§. declaramus intrà tempora in erectione ipsorum Montium promissa non extinxerit.*

8 *Nonnullos Barones, & domicellos nostros, & S. R. E. subditos &c.*

ilquale considerato anco solo come Duca di Castro, hà maggiore autorità, e giurisdizione, che non hanno gli Baroni, anzi hà le ragioni dell'Imperio nel suo Stato di Castro, & è vguagliato a'li Principi Massimi, come difusamente s'è detto nella prima parte doue si sono riportate le proprie parole dell'Inuestitura del Ducato, & iui anco s'è mostrato, che simili Bolle non comprendono la sua persona, e si sono allegate autorità di Dottori, che parlano assai chiaramente.

Quarto si deue considerare, che nella detta Constituzione di Clemente Ottauo si dà la facoltà al Commessario della Camera d'ingerirsi nell'astringere li Baroni à fare sodisfare i suoi creditori per causa de censi, e Monti con trè supposti.

Il primo è, che li medemi creditori siano cõparsi innanzi à quella Congregazione, & habbiano presentati li loro mandati essecutiui, e fatt'instanza per la sodisfazione, cosi prouano quelle parole 9 *habbiano essibiti li loro mandati essecutiui*.

9 §. *nos hisce*] *ipsaque mandata exhibuerit*.

L'altro supposto è, che tutta la mossa, che farà il Commessario della Camera in pigliare il possesso de beni de Baroni si faccia à comodo, & vtilità de creditori de Baroni, come prouano le parole della medema Bolla 10 *à comodo però, & vtilità di detti creditori*.

10 §. *tertio ad cõmodum tamen, & vtilitatem eorundem creditorum*.

Ipsa Bulla §. 8. *Respectiuè creditores fuerint, quibus de fructibus idcircò debitis hactenus integrè satisfactum non erit, vel in futurum non satisfiet, in præmissis eum seruari debere modũ, & ordinem, vt capta summaria informatione etiam extraiudiciali per dictam congregationem de lapsu temporis, & de satisfactione nõ secuta, absq; vlla, vt dictũ est, causa cognitione, ad subhastationem, deliberationem, venditionem, adiudicationem supradictarum Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & bonorum pretio, vt supra extimando modo, & forma prædictis, & vlterius ad extinctionem dictorum Montium, & censuum, ac satisfactionem dictorum fructuum, vsq; ad diem dictæ extinctionis decursorum, ipsa Congregatio omninò deueniat. Idemque seruari volumus, & mandamus quo ad illos Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & Domicellos, qui licet dictos fructus suo tempore quotannis soluerint, supradictos tamen Montes, vt præfertur, erectos, vel cẽsus impositos, & venditos intrà tempora in erectione ipsorum Montium, aut in impositione, & venditione censuũ fideiussoribus promissa, vel alias conuenta, non extinxerint, aut in futurum debitis temporibus non extinguent, seù etiam alia pacta in eisdem Montium erectionibus, & censuum im-*

Il terzo supposto è circa l'estinzione de Monti, ch'ella si faccia, ò quando sarà passato il tempo prescritto per l'estinzione, ouero in caso, che li Baroni non habbiano sodisfatto al debito per li frutti decorsi, ouero non habbiano adempito li patti conuenuti nelle fondazioni di detti Monti 11 quali però habbiano il tempo prescritto per la redenzione. Hora si dice, che in questo caso cessano tutti li detti supposti.

Li primi duoi senz'altro non ci concorrono già che li medemi Montisti, del cui comodo, & vtilità si tratta; si sono protestati di non acconsentire all'estinzione, dal che si conosce la mala volontà di chi promoue questa causa per l'estinzione.

Il terzo supposto cessa onninamente, perche il Duca hà fatto gl'assegni buoni, e reali per il pagamento de Montisti, se bene li sono stati distrutti da chi non hà hauuto altro pensiero, che di mandare in rouina tutti li suoi interessi, come s'è detto. Mà con tutti li disturbi, che li sono stati dati, è pur' anco vero, che la Camera Apostolica hà in mano 'l formento dello Stato di Castro, ch'è obligato alli Montisti, ouero il prezzo, che (leuãdosi anco per modo di calcolo il prezzo di doi milla rubbi di formento, che si pretende nõ sia peruenuto alla Camera, il che però si nega) è scudi settant'vn milla du-

impositionibus, et venditionibus apposita, & alias conuenta, seù in quibuscumq; contractibus, in quibus, seù quorum vigore dicti Barones, et Domicelli, aut eorum auctores, seù antecessores, debitores existunt adiecta nō adimpleuerint, vel nō obseruauerint aut in futurum non obseruabunt, siuè adimplebunt, in toto, vel in parte, ipsa Congregatio eos ad dictorū Montium, & censuum integram extinctionem, & debiti solutionem, ac creditorum satisfactionem, etiā si dies totius Montium, & censuum extinctionis, vel debiti solutionis nō aduenerit, cogat, et compellat.

ducento trè, e baiochi venti, che bastauano per sodisfare alli Montisti, anco di vantaggio; Onde non si vidde mai cosa più monstruosa di questa, mentre si molesta dal Commessario della Camera 'l Duca per l'estinzione de Monti, come che nō habbia pagato li frutti alli Mōtisti, e pure quest' obligo di pagare li detti Mōtisti toccaua alla Camera, come quella c'haueua il grano dello Stato di Castro, hipotecato à loro fauore.

Che se li Ministri della Camera dicessero, ch'essendo forse la medesima Camera creditrice delli Sirri, vogliono tenere quel grano à conto de suoi crediti, per certo questo non sarebbe altro, ch'vn souuertire tutte le disposizioni delle leggi, e delli patti, e delli moti proprij delli Sommi Pontefici, c'hanno concesso l'errezione de Monti. Imperoche stà specialmente disposto, ch'in tutte le locazioni, ò altre disposizioni de beni assegnati per la dote de Monti ci s'intendi questo patto, che li Conduttori siano obligati à pagare li frutti, e pensioni à beneficio de Montisti, e che questi siano anteriori ad' ogn'altro, sopra il possesso, e frutti delli medesimi beni, oltre che questo medesimo effetto risulta à fauore del Duca, il qual'è sempre anteriore ad' ogn'altro sopra li frutti cauati dalli suoi beni affittati. 12

12 *L. in predijs ff. in quib. cau pign. Bart. l quamuis C. eodem tit. Menoch. de adipiscen. poßeß. remed. 3. num. 113. & seq. Gratian. discep. for. cap. 25. tom. 1. & cap. 953. tom. 5.*

Ne

Ne hà luogo l'altro titolo preteso per l'estinzione, come che sia passato 'l tempo prescritto à farla, perche quanto al primo Monte detto del Piano dell'Abbadia non ci è determinato tempo alcuno, come s'è detto di sopra.

Per rispetto poi del Monte Farnese di prima errezione, già si sono riferite le parole del Chirografo di N. S. il quale fin' dell'anno 1632. prorogò il tempo per dodici anni; E quanto all'aggionta delli mille luoghi fatta co'l Chirografo di N. S. spedito l'anno 1634. adi 11. di Gennaro ci è il tempo di trè anni dopò li detti dodici.

Come anco per rispetto del Monte Farnese di seconda errezione, quale fù fatta nell'anno passato 1640. stà prescritto 'l tempo da S. Santità di dodici anni, e già non n'è scorso se non vno.

Ne si può dire, ch'il Duca non habbia adempito quello, c'haueua promesso circa la deputazione del Depositario de Monti sodetti, perche appare tutto 'l cõtrario dall'instromento medesimo rogato da Barto lomeo Brunorio Notaro della Camera Apostolica adi 19. Gennaro 1640. nel quale 'l Duca deputò Girolamo Martelli, e Gioanni Grillo Banchieri Romani. Di più appare dalli medesimi atti della Camera, che già sono stati estinti doi milla, e

sette-

ſettecento cinquãta luoghi del Mõte Farneſe di prima erezione.

Quinto ſi dice, che tutto 'l proceſſo fatto contro 'l Duca per l'eſtinzione di detti Monti ad inſtanza del Commeſſario della Camera è notoriamente nullo, & inualido, perche è ſtato citato Franceſco Mangiello come procuratore del Duca, e pure non hà mandato alcuno; L'aſſerra citazione per il di 24. di Settembre, nel quale fù forſe relaſciato 'l mandato eſſecutiuo, per l'eſtinzione de Monti, fù eſſeguita in Roma nel Palazzo del 'Duca doppo che già era partito Ranuccio Monguido ſuo Segretario, e per parte del medeſimo Duca già erano ſtati ricuſati ſoſpetti li Cardinali Barberini, & altri Miniſtri dipendenti da loro, & era ſtato anco allegato il luogo non ſicuro, per le cauſe notorie, di che ſi diſcorrerà più difuſamẽte nella terza parte, & iui ſi moſtrerà, che tutti queſti proceſſi ſono nulli, & inualidi per le ragioni, che s'apportaranno.

Per vltimo non ſi laſciarà di dire, che ſe doppo l'aſſerta cõceſſione di detti mandati eſſecutiui, ſi promouerà dal Commeſſario della Camera, che ſi mettino all'incãto li Beui del Ducato di Caſtro aſſegnati per dote di detti Monti, e forſe anco altri beni del Duca in conformità della detta Bolla di Clemente Ottauo; Queſta

sarà vna delle più ingiuste pretensioni, che si possano mai proponere; Imperoche nella fondazione del Mõte Farnese di prima erezione ci è il patto riportato di sop. à nu. 3. il qual dice, ch'in caso d'inosseruanza delle cose promesse, sia lecito alli Montisti, ò al loro Collegio di potere prendere il possesso di detti beni, e quelli affittare, e sodisfarsi co'l possesso, e frutti di detti beni, e le parole particolari sono queste contenute nel moto proprio, 13 *di potere prendere il possesso delli detti beni, & affittarli, & del detto possesso, e frutti disponerne come di cosa propria ad effetto di conseguire l'adempimento della promessa.*

13 *Bonaq; huiusmodi eorum arbitratu quibuscumq; personis, ac prò quocũq; pretio reperibili locare, affictare, & in affictum concedere, ac alio quocũq; modo de possessione, ac fructibus bonorum huiusmodi prò prædictorum omnium implemento, et obseruatione consequendis, tanquam de re propria liberè, et absolutè disponere.*

Dal tenore di queste parole si conosce chiaramẽte, ch' il Duca Ranuccio, qual sapeua, ch' il suo Stato di Castro valeua assaissimo di più di quello ch' importauano li Capitali di detti Monti, non volse consentire d'obligarlo in modo, che si potesse venire alla vendita per rispetto de' capitali, già che li redditi del detto Stato eccedeuano di gran' longa li frutti douuti alli Montisti, si che si poteua pagare li frutti annui, & anco mettere insieme ogn' anno vna somma considerabile di danari, che potesse seruire à suo tempo per fare l'estinzione. Onde in questo proprio caso, che non fossero osseruate le cose promesse, ci è la cauzione

speciale

ſpeciale de Montiſti, quali prouidero à ſe medeſimi con la facoltà di poter'tenere'l poſſeſſo di detti beni, e diſponere delli frutti per il detto adempimento, ne in tutto quel moto proprio di Clemente Ottauo, ne nell'inſtromento, che fù celebrato ſucceſſiuamente ſi troua che ci ſia patto alcuno che ſi poſſa riferire all' eſtinzione. Con le medeſime parole ſtà fondato 'l Monte vltimo eretto in virtù del moto proprio di N.S. ne ci è alcuna minima alterazione.

Dalla detta prouiſione ſpeciale, che hanno fatto li Montiſti à ſe ſteſſi in caſo, che non foſſero oſſeruate le coſe contenute nelli moti proprij, ne riſulta, che queſta prouiſione faccia ceſſare onninamente la prouiſione della legge, cioè quella, che dipende dalla Conſtituzione di Clemente Ottauo; E certo, che queſt' è vna prouiſione legale fatta ſpecialmente à fauore di chi è creditore de Baroni; onde è indubitato, ch' ella ceſſa per la prouiſione ſpeciale, che li Creditori hanno fatto à ſe ſteſſi, con vn'patto particolare in caſo, che non foſſero oſſeruate le coſe promeſſe, & è limitato al poſſeſſo, e godimento de beni, & alla diſpoſizione de frutti. 14 Però ne viene eſcluſa l'alienazione della proprietà, quando ſi pretendeſſe di farla per l'eſtinzione de Monti; Il che

anco

14 *l. fin. C. de pact. conuent. & ibi Bart. et Doct. Bar. l. ſi cum dotem col. 1. ff ſol. matrimon. Cyn l. 2. col penult. C. de iure emphit. Bald. Nouel. in tract. de dot. in 6. par. 68. ſpeciali Surd. conſ. 156. num. 21. et ſeq.*

anco si proua, perche nel Capitolo doue ci è l'obligazione Camerale, quella si vede limitata alla sicurezza delli luoghi de Monti, & al pagamento de frutti, ne mai si parla dell'estinzione del Monte.

Arte terza, nella quale si tratta del Monitorio fatto al Duca di Parma per causa della munizione della Città di Castro, & altri Luoghi.

Ssendo già state spiegate nella narratiua del fatto, che precede à questa relazione, lo seguito circa le munizioni dello Stato di Castro, & il tenore di trè monitorij spediti già contro'l Duca di Castro, deuo accingermi hora alla manifestazione delle ragioni del Duca, premettendo però doi cose in fatto.

L'vna è, che possedendo il Duca Pier' Luigi Farnese la Città di Frascato, fù giudicato grā seruizio della Sede Apost. ch'egli ne facesse la cessione alla Camera, e che ne riceuesse in cambio, per titolo di feudo, la Città di Castro, com' appunto seguì in virtù anco d'vna Bolla Concistoriale nell'anno 1536. e così la detta Città di Castro fù concessa al detto già Duca Pier'Luigi, cō questa condizione, che si douessero rifare le fortificazioni, e custodire con diligenza per il pericolo, che ci sarebbe, quando alcuno nemico del-

1

(Et licet situs sit natura munitus nihilominus est absq; arce, & muris, & alijs propugnaculis; & cum careat necessarijs custodibus, propterea non multum difficilis occupationis existit, verendumq; sit, ne si ad inimicorum Sedis Apostolicæ, vel aliorum per insidias, vel alias occupantium manus deueniret, qui vi eo diutius ibi se confouere possent, custodes, et armatus adhiberent, difficilime recuperari posset, expediatq; prouidere illi, de aliquo non minus strenuo, quā ēt facultatibus potente, & idoneo viro, qui valeat eā custodire, seruare, prompteq; defendere ab omni occupatione, necessitatibusque totius populi eiusdem subuenire, ad quæ omnia cū nemo sit equa aptus, ac Illustrissimus D. Petrus Aloysius Farnesius Sanctissimi D.N. Papæ, & Sedis Apostolicæ Confalonerius, & gentium armorum ad stipendia eiusdem Sedis, & S. Sanctitatis militantiū Capitaneus generalis, & qui etiam diuersas alias terras, oppidaq; & loca eiusdem Romanæ Ecclesiæ, maximeq; in feudum obtinet, qui, propter vicinitatē sui Status magis commodè ēt necessitatibus huiusmodi pūidebit, ac malos officio continebit Ciuitatēq; ipsam sub deuotione Sedis Apostolicæ solita. & antiquißima fide, & obseruātia perpetua suæ Illustrissimæ Familiæ pacifice cōtinebit, & conseruabit.) &c.

la Sede Apostolica se n'impadronisse, le parole formali sono queste. 1 *Benche il sito della Città di Castro sia forte per natura, nientedimeno, è senza Rocca, e senza muri, bastioni, & altre fortificazioni, e mancandoli li Soldati neceßary si puo facilmente occupare, e ci è anco dubbio, che se gli nemici della Sede Apostolica, ò altri per insidie, ò in altro modo l'occupassero, e ci mettessero Soldati si potrebbe ricuperare difficilissimamente, e però sia spedient di prouedere d'alcuna persona, che sia non meno di valore, che potente di facoltà, & habile à custodire, conseruare, & difendere prontamente la detta Città d'ogni occupazione, e souuenire alle necessità di tutto il popolo, alle quali cose non essendo alcuno vgualmente atto com' il Signor Pier' Luigi Farnese Confaloniero, e Capitano generale di Santa Chiesa, il quale tiene diuerse altre Terre, e luoghi vicini anco in Feudo dalla Chiesa Romana, il quale per la vicinità del suo Stato più comodamente prouederà à queste neceßità, e tenerà à freno gl huomini scelerati, e conseruarà pacificamente la detta Città di Castro sotto la diuozione della Sede Apostolica con la solita, & antica fede, e diuozione, che hà sempre mostrata la sua Fameglia &c.*

Fù parimente al medesimo Duca Pier' Luigi concessa dalla Camera

Apo-

2

Item quod Dominus Petrus Aloysius teneatur præfatos Corsos à dicto Castro expellere, & Castrum ipsum cũ illius Territorio ab eisdem Corsis euacuare, et ab eorundem Corsorum & piratorum, ac infidelium insultibus, violentijs, & depredationibus Castrum prædictum cum eius Territorio proposse tueri, & deffendere.

3

Nec non quascunq; Ciuitates, Terras, Castra, & Loca Ducatus huiusmodi nulla alia nostra, aut prò tempore existentis Romani Pontificis desuper requisita licentia munire, & fortificare.

Apostolica la Terra di Montalto in feudo nell'anno 1535. e ci sono nell'Inuestitura specialmẽte queste parole 2 *Che il Signor Pier' Luigi sia obligato à scacciare li Corsi dal detto Castello di Montalto, & à suo potere difenderlo insieme col suo territorio dall' insulti, violenze, e depredationi delli medesimi Corsi, Corsari, & infedeli.*

Di più si deue supporre in fatto, come nell'inuestitura del Ducato di Castro si cõcedono al Duca Pier'Luigi, e suoi successori tutte le facoltà, e prerogatiue, c'haueuano all'hora, & potessero hauere in auuenire tutti li Principi, à quali fossero concesse Inuestiture, ò dalla Sede Apost. ò dall' Imperio, com' appare dalle parole dell'inuestitura del Ducato riportate di sopra nel principio della prima parte à num. 3. Quindi ne viene la cõseguenza, che tutte le facoltà, che furono poi cõcesse alli Duchi d'Vrbino s'intendino communicate al Duca di Castro; E perche nell'Inuestitura d'Vrbino sono specialmente queste parole, 3 *Che possa munire, e fortificare le Città, Terre, Castelli, e luoghi del Ducato senza ricercare da noi, ò dalli Sommi Pontefici, che saranno per tempo, alcuna licenza.* Si deue conchiudere, che la medesima facoltà s'intendi concessa al Duca di Parma per lo Stato di Castro, se ben' anco questo me-

desimo

desimo effetto resulta dall'essere nella detta errezione del Ducato vguagliato il Duca di Castro à tutti li Principi anco massimi dell'Imperio, quali pure è cosa certa, c'hanno sempre fortificato le loro Città, e luoghi, come gli è piacciuto.

Premessi questi punti in fatto vengo alle cōsiderazioni sopra li Monitorij, e le distinguo in quattro articoli.

Il primo sarà circa la causa, nella quale si fondano li precetti fatti al Duca di Castro, di disarmare i suoi luoghi, e demolire le fortificazioni

Il secondo sarà circa la qualità delli medesimi precetti fatti al Duca per detta occasione.

Il terzo articolo sarà circa la pena della scomunica.

Nel quarto articolo si trattarà breuemente della pena di rebellione, che pur' s'esprime nel medesimo Monitorio, nel quale stà inserto vn'allegato Breue di N. S.

Articolo Primo.

NEL primo Monitorio spedito da Monsig. Auditore della Camera nel mese d'Agosto, in cui stà registrato vn'asserto Breue di N.S. si dice, ch'il Duca di Castro hà fortificato, e fortifica alcuni suoi luoghi dello Stato di Castro, e fà altre nouità non permesse alli Feudatarij di Santa Chiesa; Onde si fà pre-

certo al medesimo Duca, che debba demolire le fortificazioni fatte, e licenziare li soldati.

Hora contro questo Monitorio s'oppone primieramẽte'l difetto dell'intenzione della Santità S. il quale si caua da molte parti; Mà prima, che lo spieghiamo, è necessario di portare alcune conclusioni, ch'appartengono all'eccezione del detto difetto dell'Intenzione.

Si deue donq; presupporre per certo, che si come contro le disposizioni Pontificie, quali si concedono ad instanza delle parti, hà luogo l'eccezione chiamata dell'obrepzione, quando s'è narrato 'l falso, e della surrezione, quando s'è tacciuto il vero, che se fosse stato espresso, haurebbe forse reso più difficile'l Papa à concedere quello, c'hà concesso, e quest'eccezioni rendono per l'ordinario'l rescritto di niun' valore 4 così quando'l Papa mosso da qualch'informazione datagli estragiudicialmente dispone, e comãda alcuna cosa di moto proprio, e senza che gliene sia fatta instanza da veruno, hanno li Sacri Canoni, (che nelle loro decisioni procedono con tanta giustizia, ed' equità) proueduto d'opportuno rimedio, caso che l'informazione data al Papa sia lontana dal vero; Onde se bene in questo caso non può opponersi l'eccezioue chiamata dell'ob-

4 *Cap. 1. & 2 & ferè tot. tit. de rescript. & alibi.*

repzione, e surrezione, e nondimeno lecito d'opponere 'l difetto dell'intenzione del Papa, con questo supposto, che non volendo la Santità Sua se non 'l giusto, non habbia hauuto intenzione di comandare quella cosa, di che si tratta; come lontana dal dritto della giustizia, & in questo caso la medesima disposizione, e di niun momento (*ipso iure*) questo è assioma indubitato nella Rota. 5

Et è tanto vero, che se 'l Papa ordinasse anco, che non si potesse opporre del difetto dell'intenzione, nulladimeno si può fare, com' hà pure determinato l'istessa Rota. 6

Questo difetto dell' intenzione hà luogo, quando cõsta per proua estrinseca, che 'l Papa è stato mal' informato, ouero quando ciò apparisce dalla sua medesima disposizione, come così appunto l' hà considerato la Rota. 7

Mà quando si tratta di leuare il ius acquistato ad' alcuno, all'hora è più euidente la forza dell'eccezione del difetto dell'intenzione del Papa, già che anco per la regola di Canzellaria di N. S. riportata di sopra nella prima parte à num. 40. stà disposto, che niuno comandamento di N. S. anco di suo moto proprio leui il ius acquistato, perche dichiara, ch' il tutto s'habbia come seguito per false suggestioni; Onde à questo

5
Glos. Hostiens. Abb. & alij in cap. causam quæ de testibus, Abb. cap. cum nostris sub num. 9. de conces. preb. & cap. ad aures sub num. 5. de rescript. Felin. in tract. quand. litt. Apostol. nu. 2. Rota coram Card. Seraph. decis. 398. per tot. & ibi Apostil. qui dicit ità semper censuisse Rotam antiquam, & modernam Gregor. XV. decis. 164. num. 9. Barbos. clausul. 79. num. 47.

6
Card. Seraph. decis. 965. num. 11. & seq.

7
Rot. decis. 664. in prin. in recent. par. 2. & Seraph. decis. 398. & 965. num. 11. et seq.

propoſito ſi ſono apportate nella detta prima parte à nu.40. e ſeguẽti molte concluſioni per prouare di quanto gran momento ſia quella regola per preſeruare'l Ius di ciaſcuno, à cui ſenza prima vdire le ſue ragioni, venghi fatto qualche pregiudicio; Onde ſi sà di certo, che quand' il Papa anco in materie beneficiali (ne quali ſi dice, che hà l'autorità libera) diſpone qualche coſa pregiudiciale alle ragioni d'alcuno, ſempre ci mette la derogazione ſpeciale à quella regola *de iure quæſito non tollendo*, e queſto medeſimo molto più ſi dourebbe oſſeruare, quando poteſſe, e voleſſe leuare, la ragione, che compete ad' alcuno, per cauſa di contratto feudale.

Hora con la ſcorta di dette concluſioni poſſo facilmente incaminarmi alla proua, che ne quell'allegato Breue di N. S. ne'l monitorio in vigore d'eſſo ſeguito obligaſſero il Duca à coſa alcuna, per eſſere li difetti loro notorij, e palpabili.

Primieramente s'auuerte, ch'in queſto primo Breue, non s'eſprime, ch'il detto Duca fortificaſſe lo Stato di Caſtro per alcuno fine cattiuo, mà ſolo s'impugna l'azione conſiderata materialmente per ſe ſteſſa, e le parole ſono queſte 8 *Hauendo'l Duca di Caſtro Feudatario della Sede Apoſtolica introdotto nella Cit-*

tà

8 *(Cum Dux Caſtri noſtræ, & Sanctæ Apoſtolicæ Sedis Feudatarius in Ciuitatem Caſtri, eiuſque arcem, ac Terram Montiſalti, aliaq́ loca Ducatus, ſeù Status Caſtri huiuſmodi vltrà ſolitum introduci fecerit milites etiam exteros, armiſq́ & munitionibus etiam militaribus nulla à nobis petita, nec obtenta licentia, & eandem Ciuitatem, & arcem, Terramque, ſeù loca prædicta munierit, ſeù muniri fecerit, & faciat de præſenti, aliaſq; nouitates ipſi Feudatario nullatenus permiſſas fecerit.)*

tà di Castro, e sua Rocca, e Terra di Montalto, & altri Luoghi del Ducato di Castro, oltre il solito Soldati anco forastieri, & hauendoli munito d'armi, e munitioni da guerra, senza chiamare, & ottenere licenza da noi, e facendo il medesimo di presente, & habbia fatto altre nouità non permesse al Feudatario.

Si deue considerare per mio parere quella clausula, ch'è posta in fine, e dice, *c'habbia fatto altre nouità non pmesse al Feudatario*, la qual mostra che N. S. hà voluto vietare al Duca di Castro con nuouo precetto, quello, ch'è stato presupposto à S. Beatitudine, che non potesse di ragione farsi dal detto Duca; Onde se noi mostraremo, ch'il Duca non hà fatto se non quello, che poteua, sarà falso il supposto, nel quale stà fõdata la dispozione di N. S.

Diciamo donque, che 'l Duca di Castro hà potuto fortificare quei luoghi, considerandosi quello, che dispone 'l ius commune, perche può ciascuno anco per assicurare 'l suo Stato da nemici, e per accrescimento della sua dignità, fortificare, e munire le sue Rocche, e Castelli, con tutto che per moltissimo tempo siano stati rouinosi; e che per questa noua reparazione altri ne concepiscono timore, purche non lo faccia principalmente per ingiuria, & ad'emulazione d'alcuno; cosi

allegando molti Sacri Canoni, proua'l dottissimo Abbatte Panomitano 9 seguitato d'altri, e l'istesso si dice per rispetto di poter' fabricare noue fortezze à sua propria difesa 10

Ne in caso dubbio si deue presumere, ch'vn'atto di fortificazione, che di sua natura tende alla difesa propria, sia fatto ad' emulazione, & ingiuria d'altri, che questo sarebbe vn'interpretare l'atto in se stesso buono in mala parte contro'l precetto diuino, così pure dicono graui Dottori, che parlano anco in questi termini. 11

Che l'animo del Duca di Parma sia stato sincero, e per difesa del suo Stato, si proua per quello, ch'è stato detto, e singolarmente dal far riflessione, che detto Duca non haueua mandato di Lombardia, che ducento sessanta Soldati, e trecento moschetti, & tutte l'altre munizioni erano di cose, che non ce ne può mai essere di vantaggio nelle Fortezze, cioè piombo, e miccia, l'altri Soldati erano del Paese.

Questo si dice per mera verità autenticata con le parole formali dell'Auditore di Camera nel suo vltimo Monitorio, e sono queste 12 *hauendo fatto condurre dalla Città di Parma nella Città di Castro, e sua Rocca, & in altri Luoghi di quel Stato trecento moschetti, e grandis-*

9 *Cap. Pisanis in fine de restit. spol. Siluest. in verbo Bellum in fine.*

10 *L. per Prouincias C. de ediff. priuat. & ibi Bald & Salic. & alij glos. l. quicunque in verbo antiquitas vbi Jo. de Platea vers. nota ergò C. de fundo de limotr. lib. 11 Bald cõs. 165. nu. 1. vers. si verò iurisdictio est diuisa lib. 1. idem cons. 195. lib. 2. in princ. Paris. de Puth. de reint. feud cap. 194. in fine, Boer. late decis. 320. num 4. & seq & Addit. ad Salon. de Pace cons. 3. num. 95. Rol. cons. 84. lib. 2. Afflict. ad Constit. Reg. lib. 3. rubr. 29 §. 1. num. 3 Mastril. de Magist. lib. 4 cap. 16. nu. 169. & seq.*

11 *Alex. cons. 194. num. 4. lib. 2. Dec. cons. 373. num. 1. Bero. cons. 139. nu. 24. lib. 3. & in his terminis Ang. cons. 134. col. fin. vers. hæc autem æmulatio addition. ad Rom. cons. 52.*

12 *In Ciuitatem Castri, eiusq; arcẽ, et in alijs locis eiusdem Status ex Ciuitate Parmæ moschettos tercentum, & maximam plumbi quantitatem tàm elaborati, quàm non elaborati ad multa librarum milliaria ascendentẽ considerabilemque militum copiam ascendentem ad numerum bisceetum sexaginta circiter, inter quos etiam exteri adderant &c. introduci.*

ſima quantità di piombo, coſi lauorato, come non lauorato per molte migliaia di libre, et anco mandato numero conſiderabile di Soldati, quali erano circa ducento ſeſſanta, e trà queſti foraſtieri, hauendoli fatto introdurre &c.

Veggaſi donque, come per coſi poco numero di Soldati ſi ſia fatta tãta commozione contro'l Duca.

Se l'azione d'eſſo Duca foſſe ſtata indifferente ſi doueua per anco intendere in buona parte più preſto, ch'in cattiua, per ſchiuare il delitto 13 Mà in queſto caſo vna mera azione, che ſi vede dirizzata alla propria difeſa, s'interpreta in mala parte, come che'l Duca lo faceſſe in ſprezzo della dignità di N.S.

Secondariamente ſi proua la facoltà, ch'haueua'l Duca di munire quei Luoghi, per eſſerne infeudato co'l mero, e miſto Imperio, il qual comprende anco coſe maggiori di queſte, come parlando pure d'vn Feudatario della S. Chieſa conchiude Baldo ſeguitato d'altri, e dice di più ch'egli non è compreſo nelle Conſtituzioni Pontificie, che vietaſſero l'edificazione d'vna Fortezza 14

Terzo ci s'aggionge la pienezza d'ogn'autorità, e giuriſdizione tranſferita inſieme con le ragioni dell' Imperio nel Duca di Caſtro, e come ſi comprende chiaramente dalle parole dell'Inueſtitura del Du-

ca-

13 *Cap. 2. de reg. iur. Abb. c. 1. num. 7. de cler. non reſid. Aretin. conſ. 31. num. 3. Rota deciſ. 166. nu. 2. par. 2. diuerſ. latè Menoch. lib. 5. preſ. 2.*

14 *Bald. loquens de Feudatario Eccleſiæ conſ. 435. incip. ſuper eo quod quæritur lib. 5. Card. Tuſc. in verbo fortalitium concluſ. 426. num. 6. & 13. & iterum Bald. loquens de Feudatario Imperatoris conſ. 195. incip. laudare vos lib. 2. His addi poteſt Iacob Rebuff. l. quicumque C. de fund. limotr. lib. 11. Boer. deciſ. 320. num. 4. vbi alios refert, & nu. 16.*

cato riferte di sopra nella prima parte. Onde può munire il suo Stato di Soldati, e di gente, come possono far'altri Prencipi Sourani. 15

E se bene questa sola translazione delle ragioni dell'Imperio sij basteuole, per leuare ogni difficoltà, nõdimeno concorre anco in questo caso la specifica licenza, che ne hà'l Duca per la communicazione delle facoltà contenute nell'Inuestitura d'Vrbino, come s'è detto di sopra ne premessi.

Vltimamente si dice, che non solo il detto Duca hà la facoltà di fortificare'l suo Stato di Castro, mà di più ci hà l'obligo, il quale risulta dalla natura generale de' feudi (essend' obligato'l Vassallo di conseruare'l Stato inuestito à tutto suo potere, altrimente incorre nelle pene feudali) 16 Et anco dall'obligazioni speciali riferte di sopra contenute nell'infeudazione di Castro, e di Mõtalto. Et è degno di considerazione, che con tutto che la Città di Castro fosse ne confini dello Stato Ecclesiastico, che però si dice nell'inuestitura: *Essendo la Città di Castro nelli vltimi confini della prouincia del patrimonio, & quasi separata dal resto dello Stato della Chiesa.*

17 Nondimeno fù concessa al Duca Pier' Luiggi con la condizione di reparare la fortezza, e custodirla, il

che

15 *Ang. cons. 367. num. 4. Osas. cons. 5. num. 25. lib. 2. Menoch. cons. 1. nu. 251. vbi alios adducit.*

16 *Card. Alex. cap. 1. de Inuestit. de re al. fact. §. quid ergo num. 1. Rosent. cap. 8. concl. 2. num. 7.*

17 *(Cum Castrensis Ciuitas sit in vltimis finibus prouinciæ patrimonij, & fere separata à reliquo Statu S. R.E.)*

che toglie ogni difficolta, che si potria fare per essere alli confini Mentre donque S. A. hà fortificato, e munito quei luoghi, hà fatto vn'atto di giustizia in osseruare li patti, Mà di più anco hà fatto vn'atto d'obbedienza, perche apunto vi sono diuerse Constituzioni Pontificie, e massime quella di Gregorio XIII. registrata nel Bollario fol. 442. che fulmina pene contro li Feudatarij, che non osseruano li patti, e condizioni delle loro infeudazioni. Onde pare strano, che sia stato sotto più graui pene precettato il Duca di Parma, che non adempisca quello à che è tenuto in conformità della sua obligazione, che fù fatta per cõseruare quei luoghi sotto l'obediẽza di Santa Chiesa, e come'l Duca s'è sempre dichiarato di voler fare. Ne mi si faccia quì l'oppositione che il detto Duca non solo habbia fortificato, e munito li Luoghi dello Stato di Castro, mà che ci habbia anco introdotto Soldati, perche rispondetò, che vane, e perniciose sarebbero le fortificazioni, quando non ci fossero Soldati à bastanza, che le custodissero, come à questo proposito dice Marc'Antonio Natta Giurisconsulto 18 *Che di poco frutto sarebbero le fortificazioni se nõ ci s'aggiongessero li presidij de Soldati, che guardassero le dette fortificazioni, e potendo li Principi assicu-*

18 *Cons. 557. num. 6. (Parum esse propugnacula fecisse, & refecisse, nisi accederent præsidia militum, qui ipsas munitiones vigilijs suis, & armis defenderent, & tuerentur, & cum valeant Principes Statum Imperij corroborare turribus, & propugnaculis, nemo queat dicere, cur simili ratione non possint munire militibus arguendo de re ad personam, non enim vna via est muniendi in rebus, sed etiam altera maior, quæ in personis consistit.)*

rare'l loro Stato con fortezze, niuno può dire, che non gli sia lecito per la medesima ragione di munirlo di Soldati, argumentando dalle cose, alle persone, imperoche non ci è vna maniera sola di fortificare vn' Stato, con le cose materiali, mà ci è l'altra più importante di munirlo di Soldati.

Si dice di più, che'l Duca di Castro non hà la facoltà, ò il patto solo di fortificare quei luoghi, mà assolutamente di difenderli, e conseruarli dalli nemici, come si proua dalle parole riportate di sopra, e questo è assai più, che l'obligo di fortificarli; Onde com'alla difesa concorrono, e li Soldati, e le fortificazioni de luoghi, e la prouisione delle munizioni da guerra, così detto Duca pensò d'adempire meglio la sua obligazione in fare quello, che fece.

Ne si dica che se'l Duca non l'haueua fatto per il passato, non doueua manco curarsi di farlo di presente, bastandoli'l presidio ordinario, onde per accennare quest' eccesso del numero de Soldati ci sono quelle parole nell'asserti monitorij 19 *oltre il presidio ordinario* perche à questa obiezione rispondo.

19 *(vltra presidium ordinarium)*

Primieramente, ch'essendo'l Duca di Castro inuestito con l'vso plenario del dominio supremo, e delle ragioni dell'Imperio senza eccettuarne alcuna, come mostrano le parole

proprie dell'Inueſtitura del Ducato, riportate nel principio della prima parte, hà potuto nel ſuo Stato accreſcere'l preſidio de' ſoldati, e farci quelle fortificazioni, che gli ſono parſe, per l'autorità, e ragioni allegate di ſopra, e come per lo paſſato hà accreſciuto'l preſidio, quando hà ſtimato bene, e ſingolarmente lo fece nell'anno 1635. & 36. così è parſo ſtrano al Duca, che con il voler' obligarlo à licēziare li Soldati, e demolire le fortificazioni, ſi venghi in conſequenza à violarli quell'autorità, che hà in virtù de contratti feudali, e dell'errezione del Ducato. Però hauendo creduto'l Duca, ch'in queſt'ordini ci ſia'l difetto dell'intenzione di N. S. e che s'applichi la Regola di Canzellaria di N. S. *de non tollendo iure quaſito* ſtimò bene di proteſtarſi per mezzo di ſuo Procuratore ſpeciale inanzi l'Auditore della Camera aſſerto delegato da N. S. che voleua dedurre le ſue ragioni, quando haueſſe hauuto Giudice confidente, e come ſi dirà più pienamente nel ſecondo articolo di queſta medeſima parte.

Queſta ragione, che dipende dalla ſua libera volontà toglie l'obietto.

Secondariamente ſi dice di più, che'l Duca, quale nell'Inueſtitura di Caſtro, e Montalto hà ſingolarmente l'obligo di munirli, e conſeruarli da Corſari, nemici di S. Chieſa, &

altri

altri come prouano le clausule riferte di sopra à nu.primo,e secondo hà hauuto ogni ragione di farlo,cō qualche più applicazione, che nell' anni passati, perche essendosi essacerbati maggiormente contro di lui l'animi de Cardinali Barberini, hà hauuto giusta occasione di temere, che se mai, per disgrazia fosse accaduta qualch'inuasione nelli luoghi dello Stato di Castro, subito li medesimi Cardinali haueßero fatto fulminare Monitorij, contro di lui per farlo dichiarare decaduto dalli feudi di Castro,e Montalto, cō pretendere,ch'egli non hauesse osseruato li patti dell'Inuestiture in cōformità anco della Bolla di Gregorio XIII. non hauendo fortificato,e munito à bastanza quei luoghi, e di quì si vede la sincerità, e giusta intenzione del Duca, il quale non hà fatto fortificare le altre terre dello Stato di Castro, che sono di rendite di gran longa maggiori, che non sono le terre, doue sono state fatte le fortificazioni, mà la Città medesima di Castro, e Montalto, perche nell'Inuestiture di questi doi luoghi, ci è specificatamente nōn solo la facoltà, mà anco l'obligazione, l'istesso hà fatto anco al piano dell'Abbadia, per essere luogo in mezzo alli detti, e necessario alla loro conseruazione.

Terzo s'aggionge in corroborazione

delle

delle cose già dette, ch'essendo peso del Duca'l conseruare, e custodire quei luoghi per suo seruizio, e de suoi descendenti, e sotto l'obedienza della Santa Sede Apostolica, ch'è il fine principale di quella conuenzione, al Duca stà anco'l deliberare circa li mezzi per conseruarli, perche à chi si concede'l fine, si concedono anco li mezzi, ò vtili, ò necessarij per il medesimo fine.[20]

Se bene tutto ciò, che s'è detto è vero, e che per difesa del Duca basta'l dire, ch'egli per l'autorità, che hà in quel Staro, hà potuto deliberare quello, che gl'è piacciuto circa dette fortificazioni, nondimeno per la somma riuerenza, c'hà sempre portato à Sua Beatitudine haueua anco risoluto di parteciparli alcune cause particolari, che l'haueuano mosso à questa risoluzione, mà non hà potuto hauer'forruna di farlo, per esserli stata chiusa la strada di poter far'penetrare cosa alcuna à Sua Santità, come s'è detto nella introduzione di questa scrittura.

Quì per maggior chiarezza delle ragioni del Duca si deue considerare, che l'azione di forrificare, e custodire quei luoghi può dipendere in parte dall'obligo, & in parte dalla mera volontà del medesimo Duca, e per esprimere'l tutto con termini legali, può considerarsi quell'azione,

[20] *Cap. fin. & ibi Bald. num. 4. de dolo, & contumac. idem l. 2. num. 1. ff. iurisdict. om. iud. & passim. doct. & in his terminis Angel. cons. 35. nu. 3.*

ne, ò com'obligatoria, ò come facoltatiua.

E obligatoria rispetto alla Chiesa, perche sendosi obligati l'antenati del Duca verso la Sede Apostolica à munire, e custodire quei luoghi, mentre adempisce questa obligazione, fà vn'atto di giustizia; Mà di più fà vn'atto d'obbedienza per rispetto delle Bolle, che hò detto esserci in questa materia.

In oltre'l medesimo atto di fortificare, e custodire quei luoghi è atto facoltatiuo, se si considera rispetto alla sola persona del Duca, il quale per cōseruarsi'l suo dominio vtile, e possesso può fortificare quei luoghi, e munirli de Soldati; se poi li paresse di lasciarli in pericolo (mentre la Chiesa li rimettesse l'obligazione) potrebbe astenersene, & in questo caso il fortificare, e munire quei luoghi sarebbe vn'atto indifferente.

Ma è anco vero, che questa assoluta libertà non si può considerare nella persona del Duca, essend'obligato di conseruare quei luoghi per li suoi figliuoli, e descendenti, ch'à lui sono sostituiti nell'Inuestitura del Ducato, & in altre disposizioni de suoi maggiori. Onde mentre fà alcuni atti indrizzati al medesimo fine, non si può negare, che non siano atti di giustizia adempiendo l'obligazione, c'hà verso li suoi figliuoli, e descendenti.

Se donque alcuno mi dicesse, che 'l Duca hà fatto prudentemente da principio ad' accrescere 'l presidio per assicurarsi maggiormente dalla molestia, che gli sarebbe forse stata data dalla Camera Apostolica, quãdo quei luoghi fossero stati assaliti da qualche nemico, mà che riceuuto l'ordine co 'l primo Monitorio di disarmare, e demolire quelle fortificazioni, cessaua questa causa, perche haurebbe potuto difendersi, cõ dire, che non ci hauesse colpa, hauẽdo obbedito all'ordine di S. Santità.

Risponderei facilissimamente, che se il fortificare quei luoghi fosse vn'atto di mero comodo alla Sede Apostolica, haurebbe potuto N. S. sottrare 'l Duca dal dubbio di quella molestia. Mà perche l'atto di fortificare è facultatiuo rispetto alla sua persona trattandosi di conseruare 'l suo, e di più è atto di giustizia rispetto à suoi descendenti, quindi è che bisogna concludere, che come l'atto di munire, e fortificare quei luoghi fù buono da principio, cosi non hà lasciato d' essere tale anco dopò 'l Monitorio, perche trattandosi del pregiudicio del Duca, e de suoi descendenti in caso, che fossero stati quei luoghi assaliti, nõ hà commesso 'l Duca atto veruno d'irreuerenza verso S. Santità mentre hà allegato, che non se gli doueua violare 'l contratto feudale, & hà richiesto

Giudici confidenti. Anzi hà fondato 'l suo motiuo nella medesima Constituzione di N. S. dico la sua Regola di Canzellaria riportata di sopra nella prima parte à num. 40. per la quale la commessione di Sua Santità inuiata à Monsig. Auditore della Camera era dichiarata di niuno momento, in quanto che gli toglieua il ius, ch' egli haueua per li contratti feudali, ne à quella Regola ci era alcuna derogazione.

A questo proposito fà la conclusione assai nota, qual' è che quando nasce controuersia frà il Padrone del diretto dominio, e quello dell' vtile circa 'l modo di custodite, e conseruare la cosa iuuestita, sempre si preferisse il rispetto del Padrone dell' vtile. 21

Se donque era lecito al Duca 'l tenere in quei luoghi vn' presidio, dicasi per qual causa non hà potuto accrescerlo? se hà 'l Duca meno autorità nello Stato di Castro di quello, c' habbiano altri Principi maggiori, c' hanno le ragioni dell' Imperio, si concede, che non lo possa fare: Ma se la sua autorità è vguale à quella d'ogn' altro Pontentato d'Italia, come s' è prouato di sopra cō le parole della medesima Inuestitura del Ducato, sēza alcuna eccezione, per qual causa si vuol' restringere la sua facoltà ad' vn presidio ordinario, si che non possa accrescerlo, quando

21 *Bald. l. 1. quæst. 43. ff. de rer. diuis. Martin. de laud. in tractat. de Princip. quæst. 145. Roman. cons. 393. Paneir. 185. Socin. iun. cons. 126. nu. 37. lib. 3. Cepb. cons. 414. Bursat. cons. 189. num. 46. & seq. Math. Brun. cons. 13. num. 115. & seq.*

gli pare? Certo questo non è altro, ch'esponere quei Stati all'inuasione de suoi nemici, à quali è sempre più facile d'impadronirsi d'vn luogo, quando sanno, che non ci può essere, se non vn'certo determinato numero de Soldati.

E perche mi persuado, che doppo l'espedizione del primo Monitorio, si facesse poi in Roma maggior riflessione à questo negozio, e si considerasse, che non caminaua bene la causa, mentre che si trattaua di punire 'l Duca per vna cosa, che non solo non gl'era vietata, mà in se stessa era buona, e lodeuole, si procurò, ch'vscisse'l secondo asserto Breue di Sua Santità di 20. Settembre passato, nel quale Sua Santità dice d'hauer' inteso, che quelle fortificazioni s'erano fatte, e si faceuano per impedire l'essecuzione di mandati essecutiui da concedersi contro detto Duca à fauore de Mōtisti per l'estinzione de Monti, e così con l'ingiustizia del fine, che si presuppone, c'habbia hauuto il Duca, si pretende di far'apparire illecita la cosa, che per se stessa era buona, e lodeuole.

Hora nella narratiua del fatto è stata così bene leuata quest'opposizione, che poco altro mi resta, che dire.

Solo ricordarò, che quì si tratta d'vna cosa, che consiste nell'animo del Duca, di cui è vero scrutatore il

22
Abb cap. de his nu. 6. de accuſ Roman. l. gerit num 5 ff de acquirend. haredit. Ro. deciſ. 42 in nouiſ. Maſcard. de probat. lib. 1. concluſ. 94.

ſolo Dio, e ſe bene con le congietture taluolta ſi và diſcorrendo dell'animo d'alcuno, nondimeno per l'ordinario ſi crede all'aſſerzione di lui, maſſime col giuramento 22
Mà in queſto caſo come può mai cadere nel penſiero d'alcuno, che il detto Duca riſolueſſe d'opporſi con ducento ſeſſanta Soldati mandati di Lombardia, (che coſi dice l'Auditore della Camera in vn' ſuo Monitorio) alle forze del Papa, Hora è così ſtrano queſto penſiero ſuggerito alla Santità Sua, che non può ſe non recare marauiglia à tutto'l mondo, come ſotto preteſto d'vna ſognata futura oppoſizione alla giuſtizia ſi tratti di leuare, e ſi ſia leuato il Stato di vn Principe.

Mà perche nel detto ſecondo allegato Monitorio ci ſtà inſerto vn'altro aſſerto Breue di N. S. nel quale ſi dice che il Duca con munire li ſuoi luoghi di Caſtro hà fatto coſa, che gl'era vietata per le Conſtituzioni Egidiane, e nel terzo Monitorio dell'Auditore della Camera ſi fà mẽzione di certa Conſtituzione di Siſto Quinto, è neceſſario d'eſſaminare quelle Conſtituzioni.

E per cominciare da quella di Siſto V. auuerto, che non ſi fà menzione nel detto Monitorio, qual Bolla ſia queſta di Siſto V. Però principalmẽte trattarò di quella, che pare habbia qualche conformità con le Cõ-

ſtituzioni Egidiane, e fù publicata nell'anno 1588. nella quale ſi diſpone, che li Baroni dello Stato Eccleſiaſtico non poſſono nelle loro terre mettere inſieme gente armata, e Caualcate anco co'l preteſto di difendere il poſſeſſo già da loro acquiſtato di fatto, e per qual ſi voglia altro riſpetto ſotto grauiſſime pene, e parla anco de luoghi ſottopoſti mediata, ò immediatamente alla Chieſa.

Quanto donq; alla detta Bolla ſi dice primieramente, ch'à quella s'applicano le conſiderazioni già fatte da me nella prima parte, quād'hò trattato delle Bolle di Pio Quarto, e V. in materia delle tratte, & hò prouato in conformità del ſenſo di Papa Clemente Ottauo, che quelle Bolle non haueuano luogo nello Stato di Caſtro, già che non ſi verifica propriamente quella qualità della mediata ſoggezione, eſſendo che il Duca di Parma, come Duca di Caſtro, hà quelle prerogatiue maggiori, che poſſa hauere alcuno Principe nel ſuo Stato, & è vguagliato à Principi maſſimi, e della Chieſa, e dell'Imperio; Onde fà molto à queſto propoſito il Voto del Cardinale Serafino, 23 Che pure parlando di queſta Bolla diſſe, che non haueua luogo ne feudi maggiori, ne quali concorre diuerſa ragione, il che viene anco corroborato dal-

23 *Quod reffert, & ſequitur Apoſtil. ad Farinac. deciſ. Rot. Crim. 61. in verbo mediatè ſubiecta par. 2.*

la differenza, che fanno apunto in questo genere li Dottori, frà li Feudatarij maggiori, e minori quando si tratta di mouer l'armi. 24

Secondariamente si dice, che nella medesima Bolla ci è la limitazione delli luoghi, che sono nelle maremme, perche questi hanno bisogno di più diligēte custodia rispetto à corsari, e tali sono i luoghi fortificati dal Duca, anzi nel cōtratto di Mōtalto si parla anco di questo specialmente, per diffenderli da Corsari, & altri.

Terzo dico, che (circonscritta anco questa limitazione posta nella Bolla medesima) il caso del Duca non è compreso in modo alcuno nella regola prohibitiua della detta Constituzione di Sisto Quinto, la quale in niuna sua parte vieta l'vnire gente armata per difendere'l possesso, che non sia per anco stato perduto, mà solo vieta le conuenticole, & vnione d'huomini armati, che si facessero per acquistare possesso di cosa non prima posseduta, ò per ricuperare possesso già perduto, ouero per difendere il possesso, che si fosse acquistato di fatto, ò per violenza; Onde quando si tratta di difendere vn' possesso di cosa già tenuta pacificamente, e della quale non è mai stato priuato d'alcuno, non s'incorre nella pena di quella Bolla, come lo scriue per indu

24 *Alphons. de Castr. de iust. hæretic. punit. lib. 2. cap. 14. Victor. in relect. de iur. Bell. num. 78. Molin. de iust. & iur. par. prima disput. 100. col pen. & final.*

bitato

bitato il Farinaccio, che pure era tanto pratico nella Corte di Roma con queste parole 25 *Che la predetta Bolla non prohibisce chiamare Soldati à difesa del possesso, dal quale non sei stato cacciato.* Di nuouo il medesimo Farinaccio nell'istesso luogo soggionge quest' altre parole 26 *Perche non vieta la Bolla l'vnire huomini armati per mantenere il possesso, dal quale vno non è mai stato scacciato se non in caso, ch'egli hauesse ricuperato, ò acquistato quel possesso per forza, come sono chiare le parole di detta Bolla.* E soggionge di più, che nō hà luogo, quādo consta, che l'vnione dell'huomini armati è stata fatta à buon fine, & il Farinaccio nell'allegato luogo dichiara meglio quello, c'haueua scritto altroue, & si rimette anco è certo conseglio 27 stampato frà gl'altri suoi, in fine del quale stà notato, che in conformità di quel consulto segui la determinazione della Santità di Papa Clemente Ottauo. Qui stimo esser' superfluo di riferire le ragioni considerate nel detto consulto, che fù presentato à Papa Clemente Ottauo le quali prouauano, che quella Bolla era correttoria, & odiosa, e che per tanto si doueua intendere strettissimamente, già che in essa ci erano molte cose che repugnauano al Ius della natura, e che per tanto haueua

25 *In addit postremo editis ad quæst. 113. num. 148. 153. 160. & 174. Nisi & verius diceres quod Bulla prædicta non prohibet armatos vocare prò defensione suæ possessionis à qua quis nunquam deiectus fuit.*

26 *Et quia prò manutenenda possessione à qua nunquam, quis deiectus fuit Bulla prædicta non prohibet homines armatos conuocare, nisi in casu quo quis prius eam per vim recupreasset, aut adeptus fuisset prout sunt clara verba Bullæ prædictæ.*

27 *Cons. 65. num. 68. & seq. par. pri. cons. Crim. Farinac.*

luogo solo ne casi, ne quali si congregauano Soldati, ò per prendere possesso, che non s'haueua prima, ò per stabilirsi l'vsurpato, ouero per qualche controuersia de confini nata frà Baroni, & vniuersità.

In niuno di questi casi si troua'l Duca, perche, co'l armare, e munire i suoi luoghi, non hà preteso assalire li luoghi alieni, nè l'hà fatto per controuersia alcuna, c'hauesse con suoi vicini per causa de confini, mà per quelli rispetti, che sono stati espressi nella narratiua; e quando ben l'hauesse fatto senza alcuna causa di timore presentaneo, mà solo per tenere li suoi luoghi ben' muniti in conformità dell'obligo, c'hà in virtù de contratti seguiti con la Sede Apostolica, anzi delle Bolle, che obligano li Feudatarij all'adempimento delle condizioni de loro feudi, chi dirà mai, che questo caso sia compreso nella Bolla di Sisto Quinto, la qual parla di conuenticole, & vnioni illecite d'huomini armati? *ouero far illecite, ò tumultuose raccolte d'huomini.* 28 Per certo l'esseguire li patti posti nell'inuestiture, e l'obbedire alle Bolle Pontificie non è cosa illecita, mà giustissima, e lodeuole, e degna più tosto di premio, che di pena.

Quarto, & vltimo si dice, che se non

28 (*Seù illicitas, & tumultuosas collectas facere &c.*)

fossero basteuoli le dette ragioni per sciogliere ogni dubbio, (il che però non si crede) si potrebbe anco soggiongere ciò, che s'è detto nella prima parte, circa le Bolle di Pio Quarto, e Quinto, ch'essendo seguita questa Bolla doppò l'errezione del Ducato non può hauer pregiudicato alle ragioni del Duca, perche tale è la natura del feudo, che sia inuiolabile, anco per parte del Padrone, mentre il Vassallo perseueta nella sua douuta fedeltà. Et in conformità di questo s'è considerato, che tale fù anco 'l senso di Papa Clemente Ottauo nel particolare delle tratte; Veggasi ciò, ch'è stato detto di sopra nella prima parte à numero 46. e seguenti.

Sin'hora dõque mi pare d'hauer mostrato, che quella Bolla di Sisto V. che parla d'Essercito, e Caualcate non può manco per pensieto applicarsi al caso nostro.

Restami hora di parlare delle Constituzioni Egidiane, già che in esse si fa principalissimo fondamento, e qui parmi bene di premettere le parole formali, che si contengono nell'asserto secondo breue di N. S. spedito sotto il di 20. Settembre passato, accioche mi sia più agenole la strada per far' conoscete il difetto dell'intẽzione di S. Santità; Le parole donque sono queste cioè, 29 *Che il Duca era incorso nelle pene imposte*

alli

29 *(Paenas Feudatarijs S. R. E. pracipuè ex Constitutionibus Egidianis, & praesertim à fel. mem. Paulo Papa Tertio praedecessore nostro anno 1537. confirmatis, & respectiuè ad totam temporalem ditionem Rom. Eccles. extensis, aliasq; paenas, & censuras quomodolibet similiter inflictas incurrend.)*

alli Feudatary di S. Chiesa, specialmente dalle Constituzioni Egidiane confermate da Papa Paolo Terzo di felice memoria nell'anno 1537. et estese à tutto il temporale dominio della Chiesa.

Quando io vidi allegata la cõfermazione di Paolo Terzo delle Constituzioni Egidiane, come seguita nell'anno 1537. formai questo concetto, che fosse stato insinuato dalli Ministri della Camera Apostolica à N. S. che questa Constituzione di Paolo Terzo fosse seguita in detto anno 1537. gia che essendo fatta l'Inuestitura Concistoriale del Ducato di Castro, circa il fine di detto anno 1537. parea forse alli detti Ministri, che questa Constituzione anteriore all'errezione del Ducato, ponesse, come si dice, il coltello alla radice d'ogni difficoltà, e che cessasse l'oppposizione, quale raggioneuolmente si fà contro le Constituzioni Pontificie, che sono seguite doppò l'errezione del Ducato; Mà quando poi hò visto la detta confirmazione di Paolo Terzo registrata nel Bollario à tomo primo fol. 640. & anco nel principio del volume delle Constituzioni Egidiane, & hò trouato ch'ella fù fatta dell'anno 1538. e così circa sette mesi doppò l'errezione del Ducato mi sono stupito, come sia mai seguito quest'errore, che però

manifesta

manifesta chiaramẽte il difetto dell'intenzione di Sua Santità, e la mala volontà di coloro, c'hanno suggerito à Sua Santità cosa tanto falsa, perche si può credere, che se S. Santità hauesse saputo questa verità di fatto; non haurebbe stimato colpeuole'l Duca per non hauere transgredito alcuna legge, c'hauesse luogo nel suo Stato, che fù infeudato à suoi Antenati prima, che fosse confermata detta Constituzione.

Ne si può dire, che la Constituzione di Paolo Terzo confirmatoria dell'Egidiane fosse fatta anco per li luoghi infeudati prima, e sottoposti mediatamente alla Chiesa, perche (oltre quello, ch'è stato detto di sopra nella prima parte à nu. 44. e seguenti circa questa mediata suggestione) si nega assolutamente, che Paolo Terzo habbia voluto estendere le dette Constituzioni Egidiane, anco alli luoghi sottoposti mediaramente alla Chiesa, essendo che ci sono parole, che significano chiaramente'l contrario; Onde questa è vna delle più canonizate conclusioni in Rota, che l'Egidiane Constituzioni non habbiano forza di legge, se non ne luoghi sottoposti immediatamente alla Chiesa, si che ne anco s'osseruano nelle Terre de Baroni in Roma, e di ciò ne fà fede Monsignor Robusterio, che fù Auditore di Rota, e le parole sono

questte

queste 30 *Non obsta la Constituzione Egidiana nel titolo dell'appellazione al Papa, perche se bene le Constituzioni Egidiane sono estese alle Terre immediatamente soggette alla Chiesa, non sono però estese alle Terre, quali soggiacciano mediatamente, come sono queste, e ciò è manifesto dalle cose premesse, & anco per le parole della medesima confirmazione, e così ogni giorno si pratica,*

Anzi la stessa Rota in vna causa di Parma giudicò, che le Constituzioni Egidiane non s'osseruassero ne anco nella detta Città cō tutto che la sua infeudazione sia seguita dopò la detta cōfirmazione di Paolo Terzo, presupponendo la Rota, che si debba cōsiderare il tempo, nel quale occorre il caso, di che si tratta, si che nō si debbano osseruare le Cōstituzioni Egidiane, se all'hora quel luogo non è sottoposto immediatamenre alla Chiesa. 31 Onde tanto più efficace è l'argomēto, che le dette Constituzioni non habbiano luogo contro detto Duca per rispetto dello Stato di Castro, già che l'infeudazione di quel Stato si verifica in doi tempi, cioè quando fù fatta l'estensione di Paolo Terzo, & nel tempo presente, in ch'è occorsa questa controuersia.

Mà quand'anco l'Egidiane hauessero luogo nello Stato di Castro (il

30 *Inter decisiones Criminales Farinac. lib. 2. decis. 27. num. 18. vbi inquit Nec obstat Egidiana Constitutio sub titulo quod non appelletur ad Papam, omisso medio, quoniam licet ex confirmatione Pauli Tertij, Egidiana Constitutiones sint extensa ad Terras immediatè subiectas Ecclesia, non tamen ad alias mediatè subiectas prout sunt ista, vt patet ex praemissis, & ex lectura dicta confirmationis, & quotidiè ità practicatur.*

31 *Rota decis. 181. & 185. par. 3. lib. 2. in nouiss.*

32

(Ne ipsorum aliquis contrà alium sibi ius dicere, aut guerram, vel exercitum, seù caualcatam (nisi de licentia Rectoris Prouinciæ supradictæ) per se, vel alios facere, vel mouere p hostiles incursus. seù violentias occupare, inuadere, vel etiam retinere, seù aliquem de Domo propria, seù Ciuitate, Castro, vel loco expellere, capere seù tenere, siuè ad vindictam, vel vltionem aliquam prosilire quauis causa, vel occasione præsumat, sed quilibet ius suum per viam iustitiæ coram competenti Iudice prosequatur.)

33

(Sed quilibet ius suum coràm competenti Iudice prosequatur.)

che si nega) mi persuado, ch'il pensiero sia stato d'allegarle in quei luoghi, che pure sono notati nel Bollario alla medesima Cõstituzione di Paolo Terzo, e sono il *Cap. 15. lib. 1. & 42 lib 4.* Mà ne nell'vno ne nell'altro capitolo ci è cosa, che possi fare vna minima difficultà, Imperoche nel cap. 15. lib. 1. ci è registrata vna Bolla di Papa Gioanni, nella quale sono queste parole formali. 32 *Che non sia alcuno, che si faccia ragione di propria autorità cõtro altri, ò facci guerra. Essercito, Caualcata, senza licenza del Rettore della Prouincia, ne ardischi occupare violentemente, ò ritenere, ò cacciare alcuno fuori di Casa propria, ò Città, ò Castello, ò venire ad alcuna vendetta, mà ciascuno debba proseguire le sue ragioni innãzi i Giudice competente.*

Hora si deue considerare il principio di questa Constituzione, qual parla di quelli, che si fanno ragione di propria autorità contro altri, e poi si conchiude il periodo con quelle altre parole 33 *Mà ciascuno debba proseguire le sue ragioni innanzi Giudice competente.* Onde si vede che sempre hà continuato'l Papa nel medesimo caso di quelli, che fanno mosse d'armi per occupare quel d'altri di propria autorità. Giudichi hora ciascuno, se questo sia'l caso del Duca di Castro,

il quale non hà vnito gente, ne munito i suoi luoghi per offendere alcuno, mà per difendere il suo, & anco per esseguire la sua obligazione, come s'è detto.

Nel cap. 41. e seguente del lib. 4. delle Constituzioni Egidiane stà replicata con le medesime parole la stessa prohibizione, che non può mai applicarsi à chi stà dentro alli confini del proprio suo paese.

S'aggiōge, che le Constituzioni Egidiane eccettuano'l caso, quādo l'vnione dell'huomini armati fosse fatta con l'autorità del Rettore della Prouincia; Hora è certo, ch'il Duca di Castro hà in quel Ducato non solo l'autorità del Rettore della Prouincia, mà del Papa medesimo, in cui luogo è surrogato rispetto alla giurisdizione temporale, come chiaramente mostrano le parole dell'Inuestitura del Ducato riferte nel principio della prima parte.

Stando donque tutto ciò, che s'è detto fin'hora, viene in conseguenza prouata la conclusione, qual'è, che come cade à terra'l supposto fatto nel primo, e secondo Breue, che'l Duca non potesse munire li suoi Luoghi dello Stato di Castro per esserli vietato (già che s'è prouato anco col fatto medesimo tutto'l cōtrario) così entra benissimo'l difetto dell'intenzione di Sua Beatitudine'l quale come s'è detto di sopra à

num.

num.4.e seguenti rende di niun valore la disposizione.

Questo medesimo si corrobora con la Regola di Canzellaria Apostolica (*de iure quæsito non tollendo*) della quale s'è trattato di sopra nella prima parte à num.40.e seguenti, perche hauendo potuto'l Duca fare ciò, c'hà fatto, e per il ius commune, e per la facoltà c'hà in virtù dell' Inuestitura del Ducato, entra la disposizione della medesima Regola, la quale dice, che sia di niuno momento l'ordine del Papa, quando ci sia'l pregiudicio delle ragioni acquistate ad'alcuno, con tutto che fosse di moto proprio, e di certa scienza. A questa regola non è stato derogato specialmente, & in indiuiduo, come pure era necessario, quando Sua Santità hauesse voluto fare questa ordinazione cõtro il Duca (il che non si crede,) come così habbiamo prouato largamẽte nella prima parte, mentre si trattò dell'estrazione de grani.

Ne quì voglio dissimulare l'obietto, che si potrebbe fare, & è, che se bene Sua Santità non hà derogato alla regola di Canzellaria (*de iure quæsito non tollendo*) habbia nondimeno fatto cosa equiualente, perche hà derogato alle facoltà, che hà il Duca per le sue Inuestiture di difendere quei luoghi, e così pare, che s'applichi à questo caso la limi-

tazione

tazione alla Regola *(de iure quæsito)* quando cioè l'atto di sua natura è pregiudiciale alle ragioni di qualch'vno, e di questa limitazione si trattò anco di sopra nella prima parte à num. 43. e seguenti.

Mà è facilissima la risposta, perche ne medesimi Breui, ne quali sono quelle derogazioni ci è anco'l proemio espressiuo della causa finale di Sua Santità, & è, che'l Duca faccia cose, che non gli sono permesse di ragione, e specialmente per le Constituzioni Egidiane. Questo proemio presuppone la mente di N.S. di vietare al Duca con nuouo precetto quello, che gl'era già prohibito. La derogazione poi à quelle facoltà, ch'il Duca hà di fare le dette munizioni, suppone tutto'l contrario, cioè ch'il Duca habbia la ragione, e facoltà di farle, mà che la Santità Sua voglia leuarle. Implica donque contradizione, ch'il Papa vieti vna cosa, perche non competi al Duca di ragione, ouero che gli vieti ciò che può fare per le sue facoltà, mà che non vuole, che lo faccia più. Mentre donq; si scorge questa contradizione si deue conchiudere, che s'attendi la principale disposizione, che dipende dalle parole del proemio, già che questo conforme alla Regola di Canzellaria, à cui non è espressamente derogato, e la causa, è ragione finale del disponente, che si

34
Bart. l. fin. ff. de hared. instit. Rota decis. 153. num. 4. & 221. num. 3. 185. nu. 4 483 num. 1. 491. nu. 5. par. prima in recent.

35
Clem. Pap. de prab. Butr. cons. 29. Rot. decis. 111. nu. 4. par. 2. in recentior.

36
Abb. cap. si quando num. 2. ibi vel aliter dubitatur de mente Dec. num. 10. & seq. de rescript.

manifesta nel detto proemio, è quella, che regola tutta la disposizione, e serue per leuare tutta l'ambiguità.

34 E la natura delle clausule derogatorie è questa di non alterare la principale disposizione, mà di contenersi nelli limiti della medesima.

35 Ma quãdo fosse dubbioso questo Breue per la detta contradizione'l Duca haurebbe hauuto giusta causa di non esseguire se prima non era ben'informato N.S. delle sue ragioni.

Articolo secondo.

HORA conforme all'ordine prescrittomi di sopra deuo ponderare la qualità dalli precetti, che sono stati fatti al Duca.

Il primo fù fatto da Monsig. Auditore della Camera in virtù d'vn primo allegato Breue di N.S. nel quale comand'al Duca, che rouini le fortificazioni de luoghi, e dia licenza alli Soldati introdotti.

Il secondo asserto Monitorio contiene'l medesimo con vn nouo termine di quindeci giorni, mà ci è di più l'espressione della causa, perche Sua Santità dubita, ch'il tutto si sia fatto dal Duca per impedire l'essecuzione da farsi à fauore de Montisti.

Il terzo contiene, che'l Duca si debba presentare personalmente à difendersi, & espurgarsi per la causa criminale sudetta.

Prima d'entrare in queste discussioni parmi bene di permettere doi conclusioni. L'vna è, che questa non è materia, nella quale ci possa esser scrupolo, che venghi riuocata in dubbio l'assistenza dello Spirito Sãto, c'hà il Sommo Pontefice nel gouerno della sua Chiesa, dalla quale ne nasce, ch'egli nõ può errare, perche questo hà luogo nella determinazione delle cose della Santa Fede, & anco come dice'l Cardinale Bellarmino, 37 nelli precetti spettanti à costumi, che da lui si prescriuono à tutta la Chiesa, e li quali consistono nelle cose necessarie alla salute, ouero nella dichiarazione di quelle, che per se stesse sono buone, ò cattiue.

Mà questo negozio, di che si tratta è di diuersa natura, perche il giudicio di N.S. si fa circa vna causa particolare del Duca di Parma, e si moue S. Santità per informazioni humane, ch'apunto ne Breui ci è quella clausula solita (*Ut accepimus*) Hora non è infallibile'l giudizio del Papa, quando si fà circa vna causa particolare, ò ciuile, ò criminale, ch'ella sia; Onde lo stesso Cardinale Bellarmino nel citato luogo soggionge 38 *che non è absurdo, ch'il Papa faccia errore nelli precetti, e giudicij particolari*. Mà prima di lui lo disse chiaramente S. Tomaso 39 con queste parole *dell'altre sen-*

37 *Lib. 4. controuer. tit. de Rom. Pont. cap. 5.*

38 *(In praeceptis, & iudicijs particularibus non est obsurdum Pontificem errore)*

39 *Quod lib. 9. quest. 7. art. 16. vbi ait in alijs vero sententijs, quae ad particularia facta pertinent, vt cũ agitur de possessionibus, vel de criminibus, vel de huiusmodi, possibile est iudiciũ Ecclesiae errare propter falsos testes.*

appresso Dio, tal hora sia ligato con la sentenza della Chiesa.

La seconda conclusione è, che l'huomo, à cui è fatto precetto particolare dal Papa, che lasci'l possesso d'vna cosa sua propria, di cui hà'l dominio indubitato può (senza però mai far'atto alcuno, che mostri sprezzo dell'autorità di Sua Beatitudine) astenersi dall'obbedire à questo precetto come lontano dal giusto.

Così prouano tutti quelli, che furono allegati da me nella prima parte à nu. 51. e molti seguenti, quando si trattò delle ragioni feudali, che non poteuano esser leuate dal Papa. E anco generalmente approuata questa conclusione da quelli, che parlano non solo dell'atto mero negatiuo di non obbedire, ma anco dell'atto positiuo della resistenza lecita, quando dal Papa s'vsasse violenza, purche la difesa si facesse co'l debito modo, così doppo Caietano Vittoria Coarr. e molt'altri dice'l Suarez con queste parole 42 *la Difesa in se stessa è lecita à tutti gl'huomini, quand'è necessaria, e si fà co'l debito modo, ond'è lecita alli Rè cōtro'l Papa*; A questo proposito dice Ludouico Gomesio, che fù Vescouo, & Auditore di Rota 43 queste parole, *Di quì è, che se il Papa comandasse ad' vn' Laico, che lasciasse il Ius, che li compete, e lo cedes-*

42 *Lib. 4. contrà Regem Angliæ de Immun. Eccl. cap. 34. in princ. vbi ait, Defensio ex suo genere omnibus licita est, si necessaria sit, & debito modo fiat, Unde etiam contrà Papam licitam esse Regibus &c.*

43 *Ad reg. de non tollend. iur. quæs. 9. 19. Hinc est quod si Laico Papa mandaret, quod dimitteret ius suum, & alteri cederet, non teneretur obedire etc.*

se ad' vn'altro, non sarebbe obligato ad' obbedire. Hebbe il medesimo senso il Cardinale Toleto, qual dice queste parole 44 *Se il Papa comanda ad' alcuno, che doni la vigna ad vn'altro, ouero che gliela vendi non è obligato ad' obbedire.*

Si sottoscriuono à questo parere doi Dottori, c'hanno commentato la Bolla in Cæna Domini, e sono Bartolomeo Vgolino, e Leonardo Duardo 45 quali con le medesime parole stabiliscono questa conclusione; *Questa scomunica non s'incorre da quello, che contradicesse ad'vna sentenza iniqua del Sommo Pontefice, come se fosse per la medesima sentenza priuato ingiustamente del suo Regno, perche è di ragione di natura'l difendersi con la forza contro la forza, (e soggiongono poi li medesimi Dottori.) che quando nelle lettere del Papa ci è la clausula che li contradicenti siano fulminati di scomunica, non incorrono in detta scomunica quelli, c'hanno giusta ragione di contradire.*

Et in termini propri d'vn Vassallo del Papa sono state allegate di sopra nella prima parte à num. 81. e seguenti l'autorità delli Cardinali Alessandrino, Bellamera, Parisio, Turecramata, e Zabarella.

L'istesso dicono molt'altri Dottori allegati, e seguitati dal Menochio 46

44 *In summ. tit. de septem peccat. mortal. cap. 15. num. 9. vbi ait. Vnde si Papa præcipiat alicui, vt donet vineam suam alteri, vel vendat, non tenetur obedire.*

45 *Vgolin. part. 2. cap. 2. §. 1. num. 5. Duard. lib. 2. can. 2. q. 7. num. 18. vers. 4. limitatur, vt excomunicatio hæc non incurratur ab eo, qui sententiæ iniquæ à Rom. Pont. prolatæ execut. contradicat, vt si per eam proprio Regno iniustè fuerit priuatus, quia vim vi repellere de iure naturali est, (et posteà subdit) sic etiã litteris Papæ munitis clausula illa Contradicentes Ecclesiastica censura cõpescantur, Contradicentes iustè in censuram illam non incidunt.*

46 *cons. 901. num. 26.*

47
Tom. 1. in discuss. quastionis, An sententia Pastoris etiam iniusta tenenda sit.

A quest' Autori si puo aggiongere quello, che dice Gio: Gersone Cãzelliero Parigino 47 huomo tanto lodato dal Cardinale Bellarmino nel libro (*de scriptoribus ecclesiasticis.*)

Le parole formali di questo grã Dottore si referiranno nel seguente articolo della scommunica.

Di questa seconda conclusione non hò bisogno di seruirmi per giustificare l'azioni del Duca di Parma, perche nõ ci è necessità di ricorrere al difetto della potestà di N. Sig. bastando al Duca in questo caso la considerazione del difetto della volontà, che s'è prouato di sopra con ragioni efficaci, per quanto credo. E certo se al Duca nõ fosse stato chiuso l'adito à N. S. poteua sperare, che da Sua Santità doppo, c'hauesse vdito le sue ragioni, li sarebbero stati leuati questi aggraui.

Premesse queste doi conclusioni si dice, che'l Duca non si può stimare per verità transgressore del primo precetto fattoli in virtù del primo Breue, di demolire le fortificazioni, e licenziare li soldati, perche stãdo l difetto dell'intenzione di sua Santità già prouato, era 'l precetto come vn'corpo senz'anima, posciache l'intenzione di chi fa la legge, ò 'l precetto hà ragione di forma, e la cosa comãdata si considera, come materia; E quindi è che chi nõ ob-

bedisce à questi precetti, ne quali stà il difetto dell'intenzione; non si può stimare irreuerente verso'l Papa, ò altro Superiore. 48

E tanto meno hà mai potuto persuadersi'l Duca, che dalla deliberata mente di sua Santità vscisse quest'ordine, mentre la Santità Sua sà benissimo, che non arriua l'autorità d'vn Principe à leuare le ragioni ad vn'suo Vassallo senza causa, come s'è prouato pienamente nella prima parte ne'luoghi già citati.

Quanto poi al secondo Monitorio, che cõtiene lo stesso con l'assegnazione d'vn nuouo termine di quindeci giorni, non può hauer più forza del primo; Anzi ci concorre di più, che non si può dire, che ci habbia contrauenuto, perche prima di cominciare li quindeci giorni gl'è stato leuato Montalto, & il Piano dell'Abbadia, e durando'l termine medesimo gl'è stata leuata la Città di Castro, con tutto anco, ch'il termine fosse tanto breue, che non poteua essere di più. Non è donque transgressore del precetto quello, à chi prima, che sia passato il termine, sopraujene l'impossibilità d'adempire anco che volesse. 49

Circa'l terzo Monitorio, nel quale viene precettato sotto pena di scomunica, e di ribellione'l Duca à cõstituirsi in Roma per espurgarsi delli delitti delle sue transgressioni,

dico

48
Castr. lib. 1. de potest. l. penal. cap. 5. docum. 4. Suarez de leg. lib. 3. c. 20. Roder. Suares. alleg. 13. num. 5. & seq.

49
L. si decesserit ff. qui satis cogant. & ibi Castr. num 6. & seq. & sequuntur alij Oldrad. cons. 277. Duran. in tract. de cond. & mod. imposs. c. 1. num. 29.

dico, ch' era molto conueneuole, che l' Auditore della Camera s' astenesse da vn' simile precetto; già che più volte era stata fatta la recusazione di lui, e l'allegazione del luogo non sicuro à trattare questa causa, anco con giuramento speciale del Duca, & era stata intetposta l'appellazione nel modo, che si dirà diffusamente nel terzo articolo di questa parte, quando si trattera della scomunica. Onde niun conto si deue fare di questa citazione come attentata, per essere commessa da Giudice, la cui giurisdizione staua sospesa per la detta recusazione, & appellazione, come s' è detto.

E così odioso alli Sacri Canoni, e leggi ciuili questo modo di citare personalmente vno, che non ha sicuro il luogo per essere iui dominanti li suoi maleuoli, che non è tenuto manco di comparire ad allegare quest' eccezione, massime quand' è notoria, com' in questo caso; Onde la citazione fatta à luogo non sicuro è come se non fosse fatta. 50

Ma di più quando l' eccezione del luogo non sicuro fosse anco torbida, e ch' il citato non fosse comparso, ne hauesse prouato la perroressēza, ad ogni modo può appellarsi dalla sentenza di scomunica, e subito senza far' altra proua, deue esser' assoluto à cautela come dispone Innocenzio Quarto nel Concilio

50 *Bart. l. recusare §. si quis alio vbi Alex. & aly ad trebel. Abb. cap cum dilecti, de dol. & cōtum. Felin latè c. accedens vt lit. non contest. est etiam tex. in C. ex parte tua 47 de appellat. l. Papinianus exuli ff. de minor. franc. d. cap. ex parte nu 10 & seq. & præsertim num. 13. Farinac. tit. de inquis. quæst. 11 num 55. & seq. Scacc. de iudic. lib. 1. cap. 32 num. 32. & idem de appell q. 17. lim. 47. membr. 1. num. 9 & seq & 13. Pacian. de probat. lib. 2. cap. 46. num. 63. 84 & seq num. 95 & his addo Io. Iac. de Leon. inter cons. feud. Prun cons. 114. nu. 386. & seq lib. 1. vbi loquitur de Monitorio ad cōparendum sub pœna excomunicationis Romæ, & in simili casu Ias. cons. 85. lib. 3 & melius Io. Baptista Ferret. cons. 31. num. 17. & seq. lib. 1.*

celebrato in Lione di Francia. 51
E perche quest'eccezione del luogo non sicuro s'appoggia all' equità naturale, la qual'insegna, che deue sempre essere libero l'adito al giudice per ricettere il compimento di giustizia; Però è commune conchiusione, che quand'anco non fosse sicuro il luogo per causa di nemicizie caggionate per colpa della persona citata, nondimeno la citazione sarebbe di niuno momento, ne più ne meno, come se l'inimicizia fosse nata senza sua colpa. 52
Questo si dice per maggior'corroborazione delle ragioni del Duca, il qual'è in caso più chiaro, perche l'inimicizia con fratelli Barberini non è caggionata per sua colpa, com'è stato spiegato nell'introduzione della presente relazione.
S'aggionge, che se bene non era necessario al Duca, di prouare l'inimicizia per essere notoria a tutto il Mondo, nondimeno per cautela maggiore l'hà pronato anco à bastanza co'l giuramento prestato da suo Procuratore speciale, qual giuramento è di gran'forza, in questa materia, come dispone Papa Bonifaccio Ottauo ne Sacri Canoni, & hà deciso spesso la Sacra Rota. 53
In oltre l'allegazione del luogo non sicuro hà vn'altro priuilegio, che quand'anco ci fosse nella commessione la clausula *Appellatione remo-*

ta,

51 *Cap. Venerabilibus §. porrò, & § sed si de sent. excom. in 6.*

52 *Archid. cap. statutum sub num. 8. de rescript. in 3. & ibi Gemin. §. cum verò num. 13. vers. nota bene Franc. Ancar. & Alex. quos sequitur Pacian. vbi supra num. 67.*

53 *Cap. statutum §. cum verò de rescrip in 6. ibi (nisi impetrans de predicto timore, quem in litteris commissionis exprimere teneatur primo fidem Judicis faciat saltē per proprium iuramentum) Rot. Rom. decis. 42. in nou. & decis. 79 in antiq.*

ta, non per questo s'intenderebbe reietta l'appellazione, che s'interponesse per non essere stato assegnato luogo idoneo, e sicuro, così determinò Innocenzo Terzo ne sacri canoni, con queste parole 54 *Respondiamo, ch' essendo scusa honesta di chi è citato, e non può venire sicuramente alla presenza de Giudici Delegati, tù, ouero li tuoi, quand' occorrerà che siate chiamati da quelli Giudici, alla cui presenza non potete trasferirui senza pericolo, ti potrai appellare liberamente, benche anco il rimedio dell' appellazione sia vietato, eccetto se li Giudici non vi assegnaranno vn'luogo idoneo, e securo.*

Il dottissimo Cardinale Bellamera, che prima fù anco Auditore di Rota 55 essamina vn' caso di certo comandamento fatto dal Papa medesimo ad vn' Vescouo sotto pena di scomunica, che douesse seguitare personalmente in certo viaggio la persona di sua Santità: Allegaua il Vescouo, ch' era al quanto infermo, ma principalmente, che non era tenuto ad obbedire per le graui inimicizie, c'haueua, e conchiude, che non era obligato ad' obbedire al precetto del Papa, perche ripugnaua al Ius della natura, ch' insegna il douere conseruare il proprio indiuiduo.

E per maggiormente ispiegare il sen-

54 *Cap. ex parte 47. de appellation. Respondemus, quod cum excusetur honestè qui ad praesentiam Delegatorũ Iudicis non potest securè venire citatus, tu, vel tui quoties ad illius Iudices vos euocari contigerit ad quorum praesentiam vobis periculosum est ire, libere poteris appellare, etiam si in litteris commissionis appellationis fuerit remedium interclusum, nisi Iudices vobis assignent locũ idoneũ, & securum.*

55 *Cons. 16 Hunc sequitur Card. Tusc. in verbo Papa conclus. 59 & Ferret. dicto cons. 31 num. 17. & seq & praecipue num. 40.*

56

Idē Bellam. d cōs. 16 n. 5 leges humanæ iniustæ in foro cōscientiæ necessitatē non imponunt, sed istud præceptum est. sicut lex humana iniusta, ergò in foro conscientiæ necessitatem non imponit (et n. 13. in fine pponit argumentū à sufficiētis partiū enumeratione his verbis.) Quinto probatur quia aut prædictum mandatum facit expressā mentionē de periculis antedictis etiā suppōsito, quod debeat incurrere pericula supradicta, & tunc tale mandatum, tamquam errorem continens manifestum, est ipso iure nullū ff. quæ sent sine appellatione recipiat l. 1. § 1. & ex de sent. excom cap per tuas et cap. venerabilibus cum simil. aut mandatum prædictum nullam facit mētionē de periculis antedictis, et tūc dico quod prædictum mandatū censetur tacitam cōditionem habere, vt puta si dictus Episcopus absq; euidenti persona sua periculo ire possit.

57

Præterà ēt forsan dici potest, quod cū agitur de persona irreparabilibus periculis, plenā certitudinē nō exigimus Sed debemus de verisimilitudine, & præsumptione cōtentari; quia in dubio melius est personā seruare illesā, quam illā subijcere periculo mali casus, fateor tamen, quod vani timoris nulla excusatio esse debet vt ff q. me. cau l 3. cū ll se & ideò dico hæc boni viri arbitrio relinquenda ext. de

so di sì gran' Dottore metteremo alcune sue proprie parole, 56 *Le leggi humane ingiuste non obligano in conscienza, e questo precetto è tale; In oltre si argomenta in questa forma, ouero il detto precetto fà espressa menzione delli detti pericoli anco con presupposto, che quello ei douesse incorrere, & all'hora si dice, che questo precetto, come che contiene vn'errore manifesto è nullo ipso iure, ouero il detto precetto non fà alcuna mēzione delli detti pericoli, & all'hora si deue dire, che il detto precetto habbia in se stesso la tacita condizione, se il detto Vescouo citato può obbedire sēza euidente pericolo della sua vita.*

E perche s'opponeua nel caso del Bellamera, che non era certo, & euidente il pericolo di quel Vescouo, si che potesse con quel pretesto ricusare, d'obbedire al Papa; Rispōde'l medesimo Cardinale Bellamera in questo modo 57 *In oltre si potrebbe forse dire, che quādo si tratta di pericoli irreparabili della persona, non ricerchiamo la piena certezza, mà dobbiamo contentarsi delle congietture verisimili, perche quando la cosa è dubbiosa, è meglio di conseruarla illesa, che d'esporla à pericolo di qualche disgrazia. E vero che non si deue hauer considerazione al timore vano, mà il tutto si lascia al giuditio d'huomo prudente. All'obiezione qual'è, che si deue obbedire al Pa-*

of dele.c.de causis. Ad tertiã rationẽ cum dicitur quod vbi Papa de spiritualibus, vel personis Ecclesiasticis aliquid etiã iniustũ pracipit obediri debet, respondeo hoc intelligendũ esse, vbi de leui damno pecunia, vel laboris persona ageretur, non autem cum agitur de graui damno, & periculo pænali.

58 *Clem. pastoralis de sent. & re iud. vbi hac leguntur verba. Quis enim auderet, vel qua ratione audere aliquis teneretur, consistorij talis subire iudiciũ & se in hostiũ sinu reponere, ac ad mortem, per violentam iniuriam, nõ per iustitiam inferendam vltroneum se offerre. Hac quidem iure timentur, hac de more vitantur, hac humana fugit ratio, hac abhorret natura, Desiperet igitur qui citationem huiusmodi saperet arctasse citatum.*

pa, quando comanda in materia spirituale, ouero à persona Ecclesiastica vna cosa ingiusta, si rispõde, che questo si deue intendere, quando si tratta di danno leggiero pecuniario di fatica della persona, mà non già quando si tratta di danno graue, e pericolo.

Quest'opinione del Cardinale Bellamera seguitato anco dal Cardinale Tosco, & d'altri allegati di sopra à nu. 55. fà conoscere cõ quanta giusta ragione ricusi'l Duca di trasferirsi à Roma, lasciando, che tutto'l Mondo giudichi, s'egli facesse bene à mettersi in potere de nemici cosi acerbi, quali sono li fratelli Barberini, ò se per il contrario fosse stimato pazzo facendolo.

Et a questo proposito seruono le parole notabili di Papa Clemente V. nel Concilio Viennense 58 con le quali s'esprime l'inualidità d'vna citazione fatta dall'Imperatore al Rè di Sicilia ad'vn luogo non sicuro, e della sentenza successiuamente seguita, e le parole sono queste. *Chi hauerebbe ardire, ò con qual ragione sarebbe alcuno obligato à sottoporsi al giudicio d'vn tale Tribunale, e mettere se medesimo nelle braccia de suoi nemici, & offerirsi spontaneamente alla morte da darsi non per termine di giustizia, mà per violenza. Queste cose ragioneuolmente si temono, e si schiuano per consuetudine, la ragione, e la natura humana l'abbor-*

risce. Sarebbe donque pazzo colui che giudicasse, che vna simile citatione obligasse la persona citata.

Questa conclusione si proua anco con la Dottrina di quei Teologi, che trattano la questione, quando il timore della vita escusi l'huomo dall'osseruanza delle leggi humane, ò siano ciuili, ò siano Ecclesiastiche; Imperoche'l dottissimo Soto 59 risolue la questione con queste parole formali 60 *Credo, che le leggi Ecclesiastiche non oblighino mai così strettamente, se non quando c'interuenisse ò lo sprezzo della medesima legge, ò l'ingiuria della santa fede*, & in questo senso vengono gli altri Teologi 61 Anzi non mancano chi dicono, che niuno precetto anco sotto pena della scomunica può obligare, quando la cosa non solo è impossibile, ma difficilissima 62 Così appunto dice l'Autore dell'aforismi di conscienza nel lib. espurgato dal Padre Mastro del Sacro Palazzo con queste parole. *Alcuni sono d'opinione, che niuno precetto sotto pena di scomunica oblighi, quando si tratta di cosa difficilissima; Imperoche questa si stima come impossibile.*

Già s'è protestato'l Duca anco con giuramento di non ricusare di transferirsi à Roma per altro, che per il giusto sospetto, c'hà di quel luogo trouandosi iui li suoi nemici, c'hanno

59
De iust. et iur. lib. primo quæst. 6. art. 4 in postremò dubio.

60
(Quin verò crediderim Ecclesiasticas leges nunquam obligare tanta cogendi vehementia, nisi quando, vel contemptus eiusdem legis interueniret, vel iniuria fidei.)

61
Valent Suarez. & multi alij citati à Sanchez de pracept Decal. lib. prim. cap. 18. num. 4. & seq.

62
Emanu. Sà in verb excõicatio nu 16. Quidam putant nullum praceptum sub pœna excomunicationis obligare in re difficilima; haberi enim id in iure prò impossibili.

no l'armi, la giustizia, e l'entrate della Sede Apostolica nelle loro mani.

Ne quì si dica, che quest'autorità non hanno luogo, quand'vno è citato à Roma, come ch'iui pare che ci sia qualche maggior sicurezza, per la rettitudine di quei Tribunali.

Perche quando in Roma c'è'l rispetto dell'inimicizia di chi hà le somma autorità nello Stato Ecclesiastico appresso N. S. si deue dir'l medesimo, & è da notarsi, ch'il Cardinale Bellamera allegato di sopra parlaua d'vn precetto fatto ad'vn Vescouo, che seguitasse la persona, e la Corte del Papa medesimo, che pure pareua, che nõ ci potesse essere tãto pericolo, e nondimeno conchiude, che non era tenuto ad'obbedire. E se bene è superfluo'l prouare, che non ci è differenza tra Roma, & altri luoghi, quãdo ci cõcorre la medesima causa, nondimeno non mãcano autorità di segnalati Dottori, che lo dicono ne medesimi termini di Roma. 63

E benche l'Auditore della Camera habbia concesso nel suo Monitorio saluo condotto al Duca, accioche non possa essere molestato per altro delitto, c'hauesse commesso, nondimeno si dice, ch'essendo 'l Duca consapeuole à se stesso di non hauer mai commesso delitto, per il quale habbia potuto con ragione perdere

63 *Ias. cons. 86. nu. 39. & seq. lib 3 Io. Iacob Leonard. cons. 114. nu. 373. & seq inter cons. Brun. lib. 1 Io. Bapt. Ferret. cons. 31. nu. 17. & seq. lib. 1.*

la

la grazia di S. Beatitudine, ha poco bisogno di questo saluo cōdotto, il qual l'assicurarebbe in ogni caso solo dalla molestia, che potesse hauere per delitti, mà non già dalla giusta sospicione c'hà del luogo, e de' fratelli Barberini suoi nemici, quali hanno tant'autorità nello Stato Ecclesiastico, e questa sospicione è stata più volte replicata in scritto, e cosi appunto dichiarano li Dottori. 64

64
Franc.d cap ex parte Boss.& alij quos sequitur Scacc.de appellat.dict.lim. 47.nu. 20 Jas & Leonard.supra citat. Rol.cons. 68.lib.2.

E se bene li promotori di questa causa criminale hanno procurato per quātō s'è inteso, (benche nō si sapia di certo,) che N. S. cōcedi cō vn'suo Breue la sicurezza al Duca con affermare in esso, che non sarà offeso, nondimeno si risponde.

Primieramente che questo nō leua la diffidenza, c'ha'l Duca del luogo per rispetto della trattazione della causa, perche essendo iui dominanti li suoi nemici, sà di non poter' conseguire giustizia, con tutto che si creda, che l'intenzione di N.S. sia santa e giusta, perche douendo passare'l negozio per mezzo di Ministri, c'haurāno sempre ogni dipendenza da Nepoti di S. Santità, come quelli ch'administrano la politica, la giustizia, l'armi, l'entrate dello Stato Ecclesiastico, è sicuro, che le cose non passaranno per i debiti termini. E mi persuado, che co'l senso del Duca s'accorderà 'l giudicio

di tutto 'l Mondo, come ben'informato di questa verità. Et in questi termini pure di salui condotti conceſſi da Principi, che non leuino la ſoſpicione, che s' hà per riſpetto della cognizione della cauſa, così dicono communemẽte li Dottori 65

Quì mi gioua di replicare le parole di S. Gio: Criſoſtomo riferte di ſopra nella prima parte à num. 12. *Che non era così pazzo, che voleſſe hauere come Giudici quelli, che foſſero ſuoi manifeſti nemici.*

E certo non credo, che ſarà alcuno in queſto mondo, che facendo rifleſſione alla nemicizia grauiſſima, e publica, che paſſa frà detti Fratelli, e 'l Duca, non ſi ſtupiſca, come ſi ſia mai preteſo di ſaldare queſta difficoltà della perroreſcenza con far cõparire vn'aſſerto Breue di N.S. nel quale 'l Duca ſia com' affidato, ſapendoſi molto bene, che non ſarebbe ſicura la perſona del Duca da detti ſuoi nemici, quali ſopraſtãno all' armi, alla giuſtizia, & à tutte le coſe; Et in ogni caſo s'accordano tutti li Dottori in dire, ch' il ſaluo condotto non leui l' eccezione del luogo non ſicuro. 66

Ne perche dal Duca ſono ricuſati li Tribunale dello Stato Ecceleſiaſtico per la maleuolenza delli Cardinali Nepoti, la qual' è notoria à tutti li Principi della Chriſtianità, & à tutto il mondo ſi può ſoſpettare, che 'l

65 *Felin. cap. accedens il 2. nu. 4. vt lite non conteſt. Aretin. cap. veniens nu. 52. de accuſat. Rol. conſ. 68. nu. 22. lib. 2. Ferret. d. conſ. 31. num. 22. Pacian. dict. cap. 46. nu. 25. & ſeq.*

66 *Felin. d. cap. accedens num. 4. & ſeq. Ferret. dict. conſ. 31. num. 22. vbi de communi teſtatur Iaſ. conſ. 86. num. 13. lib. 3. Rol. dict. conſ. 68 Vant. de nullit. ex defect. iuriſd. ordin. nu. 165. Pacian. vbi ſupra nu. 25. & ſeq.*

Duca lo faccia per sfuggire il giudicio di N. S. essendosi sempre dichiarato pronto di manifestare la candidezza delle sue azioni, quando Sua Santità restarà seruita di deputare Giudici non diffidenti, e tanto hà fatto 'l Duca più volte rappresentate alla Santità Sua, co 'l mezzo de Ministri di quasi tutti li Principi della Christianità. E come l'autorità spirituale di Sua Beatitudine arriuà in tutti li paesi della Christianità, così sarebbe atto di grandissima clemenza, e giustizia della Santità S., se si compiacesse di deputare Giudici confidenti fuori del Dominio temporale di S. Chiesa nel quale hanno tutta l'autorità i Barberini, perche così cessarebbe quella giusta causa, che di presente viene allegata dal Duca, e così appunto considerorono in caso simile l'Alciato, & altri Dottori. 67

Per ripigliare donque in poche parole quello, che s'è detto in questo secondo articolo, circa li precetti fatti al Duca di Castro, si dice, che come notoriamente inualidi, & ingiusti non hanno potuto obligare 'l Duca all'osseruanza.

Anzi non si può stimare irreuerente 'l Duca verso N. S. già ch'appariscono chiaramente li difetti della sua intenzione rileuati di sopra, nō douēdosi mai presumere, che S Santità voglia se non quello, ch'è giusto.

67 *Alciat. conf. 2. num. 26. & seq. lib. tom. pr. quem sequitur Surd cons. 50. num. 28. lib. pr. & addo Io. Bapt. Ferret. cons. 31. nu. 28. lib. 1.*

Arti-

Articolo Terzo.

SEGVE conform' all' ordine prescrittomi di sopra la discussione del terzo articolo, nel quale deuo trattare della pena della scomunica imposta al Duca in caso che non haueſſe adempito l'ordine daro di demolire le fortificazioni, e licēziare li Soldati, & anco in caso, che personalmente non si constituisch in Roma.

Considerando io in vno steſſo tempo trè coſe, cioè la qualità di questa pena, la non ſuſſiſtenza d'alcuna causa, che poſſi eſſere baſteuole per la scomunica, e la ſomma rettitudine di N S tanto maggiormente mi cōfermo nel primo parere, che nell'allegati Breui di Sua Santità ſia 'l notorio difetto della ſua intenzione, e com' apparirà chiaramente da quello, che dirò.

La scomunica, per cominciare di qua, è vna pena tanto grande nella Chieſa di Dio, 68 che come ben' dicono S. Tomaſo, S. Bonauentura, & altri 69 non ſi deue imponere, che per il peccato mortale, che non ſi poſſa correggere in altra maniera, poicioch' è grādiſſimo pregiudicio di chi e eſcluſo dalla Communione de Fedeli, e dalli ſuffraggi della Chieſa militante.

Però quando vno in conſcienza ſua conoſce di nō hauer' peccato mortalmen-

68 *Cap Sacro de sent. excom & cap. cum non ab homine de iudic. & ibi doct.*

69 *S Tho. in addit. 3. par. 9. 21 art 3. D. Bonau. in 4. dist 81. & ibi, Durand. & alij Sayr. de Censur. lib. 1. cap. 6. nu. 4. et seq.*

talmente, può anco formarsi la conscienza, di non essere incorso nella pena della scomunica, così dice appunto S. Antonino. 70 *Che non douēdosi imponere la scomunica che per peccato mortale. perche quello solo si hà da separare co'l giudizio della Chiesa, il quale si crede già separato co'l giudizio di Dio, poiche la sentenza della legge non è ingiusta, può l'huomo guidare la conscienza sua, con questo supposto, che quando non pecca mortalmēte, nō incorre ne anco in quella sentenza della legge, poiche non deue deriuare alcuna ingiustizia della legge, la qual è l'origine della ragione; Onde essendo ingiusta la scomunica, la quale si proferisce senza'l peccato mortale, non è sentenza giusta, doue non concorre il peccato mortale.*

Questo medesimo, che dice S. Antonino è approuato d'infiniti altri Teologi, e Canonisti, quali parlano anco della scomunica, che prouiene dalla sentenza di Giudice, e sono citati dal dottissimo Sairo, che conchiude con queste parole 71 *Quello donque, ch'è certo d'essere innocente, e di non hauer peccato mortalmēte contro l'obbedienza della legge, ò del Giudice, ò d'essere scomunicato per falsa causa, può anco esser certo di non essere ligato dalla scomunica appresso Dio.*

Hora stabilito questo fondamento

dicia-

70

Par. 3 tit 23. vbi dicit, & nota secūdū Petrū de Palude in 2. dist. 18 quod cū excom. non sit infliguenda, nisi prò mortali, quia ille solus iudicio ecclesia est pracidendus, qui in iudicio Dei cēditur precisus. cum sententia iuris non sit iniusta, potest informare homo conscientiam suam, quod vbi nō peccat mortaliter, nunquam incurrit sententiam iuris, & quia iniuria dicitur esse quod non in iure sit, ideo non debet, vnde iura nascuntur, inde nasci iniuria occasio C. vnde vi. l. meminerint, vnde cum iniuriosa excomunicatio, qua fertur sine mortali, non est sententia iuris, vbi non est mortale.

71

Sayr de censur lib. 1 cap. 9. num. 4. vbi ait; Qui igitur certus esset, se esse innocentem aut non peccasse mortaliter contrà obedientiam legis, aut iudicis aut ex falsa causa excomunicari, certus esse potest non ligari excomunicatione apud Deum.

diciamo, che la pena della ſcomunica è acceſſoria al precetto, il quale è ſtato fatto in virtù d'afferti Breui di N. S. Mà come s'è moſtrato, che li medeſimi Breui hanno 'l difetto dell' intenzione, cosi è inualida la ſcomunica, che piglia 'l vigore dalla medeſima commeſſione. 72

Anzi quand' è fatto vn' precetto d'adempire alcuna coſa dentro certo ſpazio di tempo, ſotto pena di ſcomunica d' incorrerſi ipſo facto, non s'incorre queſta pena non ſolo quãdo è chiaro il difetto dell' intenzione del Papa, mà quand'anco ci è ſolo il dubbio, come ben' dice l' Abbate Panormitano ſeguitato dal Decio, che furono anco allegati di ſopra ad altro propoſito 73 E certo non pare, ch' alcuno poſſa mai negare con buona ragione, ch' il Duca non haueſſe occaſione di dubitare nella mente di Sua Santità, mentre dalle parole medeſime dell' allegati ſuoi Breui ſi ſcoprono circa la fortificazione de luoghi dello Stato di Caſtro li falſi ſuppoſti fatti alla Santità Sua, quali ſi ſono ſpiegati di ſopra, nelli doi precedenti articoli.

Ne deue parer' ſtrano, che ſi dica eſſer inualida la ſcomunica per difetto dell' intenzione del Papa, mentre ch'à molti parerà, ch' ad' vna ſimile ſentenza non venghi l' Auditore della Camera ſenza ſaputa di S.

72
Caſtr. lib. 1. de leg. pen. cap. 5. docum. 3. Suarez de leg. dicto cap. 20. num. 7. & aly ſupra citati, Addo Sayr. in Clau. Reg. lib. 1. cap. 7. num. 17. & in terminis excomunicationis promulgata à Papa Socin. conſ. 20. nu 25. & ſeq. inter conſ. Curt. Sen & Hier. de tortis conſ. vnico poſt Conſ. Anton Butr. n. 21. vſq. in finem Roder. Suarez allegat. 13. num. 6.

73
Cap. ſi quando nu. 2. de reſcript. ibi (vel aliter dubitatur de mente &c.) & ibi Dec. num. 10. & 11.

Santità; Imperoche quando si parla dell'intenzione del Papa s'intende di quell' intenzione, ch'è susseguente alla piena informazione del fatto, & alla cognizione della causa, e non gia da quella, che prouiene da vna cognizione confusa, e fallace suggerito da persone nemiche; Può donque hauere Sua Santità vn'intenzione sopra vn falso presupposto, che consiste in fatto, & vn'altra in tutto contraria, supposto, che sapesse, ch'il fatto fosse al rouerscio di quello, ch' alla Santità Sua è stato malamente suggerito; Questa seconda intenzione è quella, che regola l'azioni del Papa, & per non andare pescando di lontano la proua di questa dichiarazione mi basterà d'allegare le regole di Canzellaria di N. S. e singolarmente quella (*de non tollendo ius quæsitum*) 74 in cui sono queste parole.

Acciochè per varie suggestioni, che'l più delle volte si fanno per ottenere da Sua Santità commeßioni, ordini, ò dichiarazioni nelle cause sia peruertita la giustizia, hà dichiarato Sua Santità essere sua intenzione, che per qualonque segnatura, conceßione, ò grazia, ò lettere Apostoliche per commeßioni, ò ordini, ò simili dichiarazioni, quali vsciranno da sua Santità, ò di suo ordine, con tutto che siano di moto proprio, e di certa scien-

74 Reg. 17 *Ne per varias quæ prò commissionibus, seù mandatis, & declarationibus habendis in causis plerũq; fiunt suggestiones, iustitia postponatur idem D. N. decreuit, & declarauit suæ intentionis fore, quod per quamcunque signaturam, seù concessionẽ, aut gratiam, vel litteras Apostolicas prò commissionibus, seù mandatis, aut declarationibus huiusmodi etiã si motu proprio, & ex certa scientia, ac etiã ante motam litẽ à Sanctitate Sua emanauerint, vel de eius mandato faciendas, nullum ius sibi quæsitum quomodolibet tollatur.*

za, anco prima che sia mossa la lite, non se leui ad' alcuno la ragione, c'hà in qualonque modo.

Quando donque si parla del difetto dell'intenzione del Papa s'intende non di quell'intenzione, ch'appatisce estrinsecamente nelle sue commessioni, & è fondata molte volte sopra false suggestioni; mà di quella santa, e retta intenzione, con la quale'l Papa non vuole se non'l giusto, ne intende mai leuare le ragioni ad'alcuno, le quali se hauesse saputo non haurebbe dato quell'ordine, ò commessione, & in questo caso'l non sapere il Papa il fatto, è causa di quella commessione, che però viene chiamato difetto di notizia antecedente all'opera, e quest'appunto cagiona, che la medesima opera è inuolontaria, come proua San Tomaso 75 seguitato d'altri.

Essendosi donque mostrato di sopra il difetto dell'intenzione di Sua Santità per tanti capi, ne risulta, che per le cõmessioni, che hà dato all'Auditore della Camera, acciochè conoschi la causa dell'incorso delle pene, non hà mai voluto leuare le ragioni al Duca, le quali sono dedotte di sopra diffusamente.

Secondariamente si dice, ch'essendosi prouata di sopra à nu. 4. e seguenti ch'il fortificare, e munire li luoghi dello Stato di Castro era atto nõ solo nõ vietato mà per se stesso buo-

75 *S. Thom. 1.2. q. 6. art. vlt. Azor. tom. 1. lib. 1. cap. 12.*

no,& di giustizia, per certo non può esser valida la scomunica, che venghi fulminata per il detto atto, & all'hora si potrà dire appunto, che contenghi errore intollerabile, come stà dichiarato da Innocézo IV. nel Concilio generale di Lione registrato ne Sacri Canoni doue ci sono queste parole 76 *Se nella sentēza della scomunica sarà vn'errore intollerabile, come quando fosse vno scomunicato perche haueße fatto cosa, che in se stessa foße buona.*

E con vna medesima voce s'accordano tutti li Teologi, e Canonisti in dire, che quando la sentenza di scomunica contiene errore intollerabile come s'è detto, non obliga per essere di niuno valore. 77

E se bene per mostrare l'ingiustizia dell'azione del Duca, hanno procurato li promotori di questa causa d'imputarlo, c'habbia munito li suoi luoghi per opporsi all'essecuzione, che si doueua fare contro di lui à fauore de' Montisti, nōdimeno questo è stato confutato pienamēte nel precedente articolo; Mà quand'anco fosse vero, tant'è lontano, che questo conualidi la scomunica, che più tosto è causa di maggior nullità; Imperoche quando l'azione in se stessa è buona, e lodeuole, com'appūto era quella di munire, e fortificare li luoghi, come s'è prouato, se ben'anco quella fosse deformata

da

76 *Cap. venerabilibus §. potest quoq; de sent. excomun. vbi hæc præcipue habentur verba (si asseritur in excommunicationis sententia intollerabilem errorē fuiße patenter expreßū, &c.) & infra, vel (quia faciebat aliquid aliud quod in se bonum est.)*

77 *D. Thom. in 4 sent. dist. 18. q. 2. ad 4. Durand. ibi. D. Bonau. in opusc quare frat. minor prædic. tom. 7. D. Antonin. tom 3. tit. 24. c 73. Caiet. in tract. de excom. q. 1. Suarez de censur. disp. 4. sect. 7. Sayr. lib. 1. de censur. cap. 16. num. 31. & pleriq; alij.*

da vn' fine illecito, che cōsiste nell' animo, e non è venuto in atto formale estrinseco in quel caso, come la Chiesa nō giudica di cose occulte, che consistono nell'animo di chi opera, cosi non ci concorre materia capace di scomunica, la quale nō può appoggiarsi all'opera, perche in se stessa è buona, meno può fondarsi nell'intenzione, perche Dio solo n'è'l Giudice, cosi concludono'l Nauarra, Suarez, & altri Teologi 78 che si fondano principalmente in alcuni Sacri Canoni. 79

Ne qui si può lasciar'di dire, che dalle stesse parole, che li promotori della causa hanno fatt'esprimere nelli Breui, e Monitorij dell'Auditore di Camera, si caua, ch'è molto stentata questa loro congiettura, c'habbia'l Duca fatto quelle munizioni de luoghi, & introdotto quei pochi Soldati per opporsi all'essecuzione, le parole sono queste 80 *Il Duca hà fatto la nouità delle fortificazioni, come si dice publicamente, e lo persuade vna gran congiettura per il disgusto, che hà hauuto con N. S. & per opporsi alla sua mente hà determinato d'impedire l'essecuzione de mandati essecutiui, ne si sà per qual'altra causa habbia fatto le dette nouità.*

Chi non vede donqne, che s'è voluto specolare l'interno del Duca in cosa tanto dubbiosa, mentre egli hà

78
Nauar. cap. mandato nu. 20. de Simon. Suarez. de Censur disp. 4. sect. 2. num. 18. & 20. Filius. in tract. 11. de cens. cap 6. num. 165. Coninch. in tract. de censur. disp. 13. dub. 8. num. 71.

79
Cap. tua nos, & cap. fin. de Simon.

80
Omnesq; prædicta nouitates, vt publicè fertur, & vehementissima suadet præsumptio in eodem Statu Castri, sequute fuerunt de mandato D. Ducis, ob displicentiam, & egreferentiam, quā dictus D. Dux pretēdit cū eodem Sanctissimo D. N. Papa habere &c. & ad se opponendum Sanctitatis suæ optimè menti &c & alibi (decreuit, paratam impedire executionem, nescitur quibus ex causis nisi superius enuntiatis.)

potut' hauere, com'hà hauuto in effetto altri motiui per fortificare quelli trè luoghi dello Stato di Castro. E basta il dire, che la fortificazione non era tale, che potesse recare questo sospetto, e che s'erano lasciati senz'alcuna fortificazione tant'altre Terre dello Stato di Castro, il cui valore, e rendite eccedono di gran longa li Capitali de Monti, e li frutti douuti à Montisti e solamente hà fortificato quei luoghi, che per la facoltà, & obligo delle sue Inuestiture doueua munire.

Ecco donque come sopra fondamēto tanto debole, e fallace della specolazione dell'interno del Duca s'è fabricato questa mole d'vn processo di lesa Maestà, e di rebellione, cō tutto che l'atto di sua natura hà potuto farsi per altre cause come s'è detto di sopra.

Terzo la nullità d'ogni asserta sentenza, in cui si dichiari il Duca incorso in scomunica, si proua manifestamente cō duoi supposti, che sono indubitati.

Il primo è, che non si può venire à simile dichiarazione, se non precede la citazione, e cōseguentemente nō hà il reo libera facoltà di fare le sue difese, come così si proua per le parole di Clemente Quinto nel Sacro Concilio Viennense, & è opinione così approuata da Dottori 81 che

81 *Clem. præsenti, ibi postquam de his ipsis constiterit de censibus, & ibi glos. in verbo constiterit, & ibi Abbas Imol. & Card. Florent. in cap. extirpanda de prabend. Felin. cap. Rodulphus num. 41. de rescript. Rota decis. 54. in nouis. et decis. 403. in antiq. Menoch. qui plures affert cons. 965. num. 12. & permulti citandi infrà qui loquuntur etiam si sententia sit lata per Summum Pontificem.*

il Teologo autore dell'Aforismi de casi di cōscienza propone la conclusione com' indubitata con queste parole 82 *la dichiarazione, ch'alcuno sia caduto in scomunica si sospende per l'appellazione, e se si fà senza citare, & vdire la parte, è nulla.*

Il secondo supposto è, che tanto sia il non citare vno à luogo non sicuro, com'è non citarlo in modo alcuno, ne frà questi doi casi li Sacri Canoni è leggi ciuili fanno alcuna diferenza, come si prouò di sopra à nu. 50. e seguenti, & è assai chiara in questo genere la disposizione del Sacro Concilio Viennense, il quale co'l supposto, che fosse stato citato il Rè di Sicilia à luogo, doue non potesse trasferirsi senza pericolo, dice queste parole, che pur'anco ad'altro proposito sono state considerate di sopra. 83 *Meritaua dunque forse nome di sentenza, quella ch'è stata proferita da Giudice, innāzi al quale non poteua trasferirsi il Rè per essere notoriamente luogo non sicuro, contro il detto Rè absente, e non citato, e per consequenza non difeso, e senza maturo giudizio, mà precipitosamente, & specialmente per vn' delitto così graue.*

Da questi doi supposti ne nasce donque la conchiusione, che non essendo seguita la citazione legitima del Duca, per essere stato citato à luo-

82

Eman. Sà in verbo excomunicatio nu. 3. Declaratio, quod quis inciderit in excomunicationem suspenditur per appellationem, & si fiat sine partis citatione, & comparentis auditione est nulla.

83

Clem. pastoralis §. verum est quidem de sent. et re iud. Dici ne ergò sententia meruit, quæ à Iudice, qui per Regem adiri non potuit, & in loco notoriè vt præfertur non tuto in absentem, nec citatum legitimè, ac inauditum per consequens, & indefensum non maturo fuit iudicio, sed præcipitio, et de tanto præsertim crimine promulgata.

go notoriamente non ſicuro, come s'è prouato largamente di ſopra à nu. 50. e ſeguēti, ſarà nulla ogni ſenteza, cō che ſi dichiari, ch'egli ſia incorſo nella ſcomunica, ò altra pena.

La quarta ragione principale, che manifeſta nulla, & inualida la ſentēza, quādo venghi proferita dall'Auditore della Camera contro'l Duca, & in eſſa dichiari ch'egli ſia incorſo nella ſcomunica, & altre pene, e quella medeſima, ch'è tanto vulgata ne Sacri Canoni; & appreſſo li Dottori Canoniſti, e Teologi, quādo è data la ſentenza doppo eſſerſi legitimamente appellato dal proceſſo, & in queſto s'accordano li Teologi, e Canoniſti, e frà queſti molti Santi, e ſingolarmente S. Bonauentura, S. Tomaſo, e S. Antonino ſeguitati dall'altri, e ci ſono anco molti Canoni. 84

L'iſteſſo che ſi dice dell'appellazione ha luogo, quando la ſentenza è data dal Giudice dopò ch'egli è ſtato legitimamente ricuſato ſoſpetto, poiciache la recuſazione opera l'iſteſſo effetto, che fà la legitima appellazione, come cosi parlando pure di ſcomunica, conchiudono li Teologi, e Canoniſti 85

Hora nel caſo noſtro ci cōcorre l'vno, è l'altro ſuffraggio giuridico; cioè quello della recuſazione, e dell'appellazione; Imperoche l'ordine dello ſeguito è ſtato queſto.

84 *Cap. ad præſentiam, & cap. dilectis, & cap. ſæpe de appellat. cap. ſolet de appellat in 6. & ibi gloſ. & doct. & latè, Nauar. cap. cum contingat de reſcript. remed. 20. num. 4. & ſeq. D. Thom. in quodlib. 4. quæſt. 8. art. 14. ibi, niſi ſit per appellat. ſuſpenſa, et in 4. ſent. diſtinc. 18 & ibi etiā D. Bonau, et rurſus in opuſ. Quare fratr. minor. prædicent tom. 7. D. Antonin. in ſumma tit 24 cap 73 Cardin. Tolet. in ſum. lib. 1 cap. 11. Caiet. in dicto opuſc de excom quæſt 1. late Sayr. de Cenſ lib. 1. cap. 16 num. 18. & ſeq. qui pleroſq; alios allegat,*

85 *Lap allegat. t. 10. Andr. Franc & alij, quos refert. & ſequitur Lācel. de attent. 2 par. cap. 6 num. 9 Card. Tuſc. in verbo excom cōcluſ 452. in prin. His addo Sayr. de cenſur. lib. 1. cap. 16. n. 14. vbi alios citat.*

Doppò il primo afferto Monitorio mãdato al Duca dall'Auditore della Camera, nel quale ſtaua preſcritto vn'meſe à demolire le fortificazioni, e licenziare li Soldati, il Duca durando il medeſimo termine, e così ſotto il dì 23. di Settẽbre 1641. per ſuo legitimo, e ſpeciale procuratore fece porgere in mano propria al detto Auditore della Camera vna ſcrittura, con l'inſerto mandato ſpeciale, in cui'l Duca allegò la malauogliēza, e nemicizia de Nepòti di N. S. la qual'era notoria à tutto'l Mondo, eſſendo già ſeguiti anco atti publici eſpreſſiui della detta nemicizia pur' notorij, e ch'eſſi per vendetta, ſeruendoſi della ſomma autorità, che haueuano ſopra tutti li Miniſtri dello Stato Eccleſiaſtico, andauano peſcando tutte l'occaſioni, per farli pregiudicij notabili, & che li medeſimi haueuano anco procurato, che foſſe chiuſo l'adito al Segretario del Duca, accioche non poteſſe in nome dell'iſteſſo rappreſentare à N. S. li ſuoi aggraui, hauendolo fatto eſcludere dall'audienza di Sua Santità per poter poi arriuare à ſuoi fini ſenz'intoppo veruno: Allegò di più che tutti li Miniſtri della Sede Apoſtolica haueuano vna totale dipēdēza dalli medeſimi Cardinali, à quali deſiderauano di dar'ogni guſto, ſapendo che da eſſi poteua venire la ſua depreſſione, ò auanzamento;

Però recusò sospetti li detti Cardinali, & il detto Auditore della Camera, & altri Ministri di Sua Santità, & fece registrare nella medesima scrittura vn memoriale à Nostro Signore facendo instāza al medesimo Auditore, che lo communicasse alla Santità Sua, già ch'à lui nō era stato permesso di farlo per mezzo del suo Ministro. Confermò questa sospicione co'l suo proprio giuramento, e co'l medesimo affermò, che la Città di Roma non era luogo sicuro, ne per la trattazione della causa, ne per le persone; Mà acciòche anco non venisse stimato, che si facesse la recusazione per la debolezza delle sue ragioni, si registrò nella medesima scrittura vn'informazione delle sue ragioni, protestando però di non farlo, acciòche ci si douesse giudicare da quelli, che già erano ricusati sospetti.

Fù fatto rogito della presentazione di questa scrittura da Andrea Camia Notaro Apostolico con l'interuento de' Testimoni, e tutti questi poi hanno deposto'l medesimo essaminati nel foro Ecclesiastico.

E perche'l Duca hebbe giusta occasione di temere, ch'al suo Ministro, ch'era in Roma fosse vsata qualche violenza, in vendetta della recusazione, gli fù commandato prima di farla, che si partisse da quella Città, come fece.

E se

E se bene l'Auditore della Camera, stante questa legitima recusazione fatta per causa notoria à tutto'l Mondo, doueua soprasedere, e manifestare, per debito dell'officio suo à S. Santità la detta recusazione, nondimeno spedì contro'l Duca sotto il dì 24. di Settembre vn'altro asserto Monitorio, quale si presuppone, che fosse affisso adì 30. del medesimo Mese nella Città di Roma.

Però volendo'l Duca seruirsi de suoi remedij giuridici adì 11. Ottobre 1641. fece vna publica protesta della nullità di tutto quello, che si faceua contro di lui, e specialmẽte dell'asserto secõdo Monitorio dell'Auditore della Camera, stando, che doppo la detta recusazione il tutto era attentato, & inualido.

In oltre interpose la formal'appellazione à S. Santità da tutti questi agraui, e d'ogni futuro processo, che l'Auditore del'aCamera facesse cõtro di lui, e perche li erano chiusi tutti li aditi à S. Santità, & c'intraua'l giusto timore, quando hauesse mandato à Roma alcuno per appellarsi per essere verisimilmente essacerbati contro di se maggiormente l'animi delli doi Cardinali, massime doppo la detta recusazione, interpose la detta appellazione (*Coram honestis personis*) seruendosi di quel rimedio, che li vien' concesso

da Sacri Canoni.

Di questa protesta, & appellazione n'appare l'Instromento rogato per Carlo Francesco Rondani Notaro della Camera Ducale sotto il detto di 11. Ottobre.

E perche nella medesima protesta, & appellazione si diceua, che'l Duca haurebbe procurato di farla affiggere in luoghi publici dello Stato Ecclesiastico, accioche in qualche modo venesse à notizia dell'Auditore della Camera, perche douesse soprasedere nel suo processo, però in conformità di questo fece'l Duca affiggere le copie autentiche di detto Instromento; con le lettere della legalità in quattro luoghi della Città di Bologna, e n'appare rogito publico.

Di più essendosi vociferato, che il detto Auditore hauesse fatto affiggere in Roma vn'altro Monitorio, nel qual'era chiamato il Duca sotto grauissime pene à comparire inanzi à lui e difendersi dall'imputazioni. Però il Duca medesimo replicò per rogito publico fatto dal detto Notaro Carlo Francesco Rondani sotto il di 6. di Nouembre 1641 la protesta della nullità, e l'appellazione pure *(Coram honestis personis)*

Tutti li detti instromenti si trouano nella Canzellaria della Camera Ducale di Parma, e si lasciano vedere à

chi vuole, acciochè s'habbia notizia della verità del fatto.

Da quanto s'è detto fin'hora si conosce chiaramēte, che se ciascuno delli detti doi remedij, cioè appellazione e recusazione è basteuole per rēdere inualida la declaratoria delle Cēsure, come s'è prouato di sopra con le doi cōclusioni, molto più'l medesimo si deue affermare in questo caso per cōcorrerui l'vno, e l'altro rimedio dell'appellazione, e recusazione.

La recusazione è stimata ne' Sacri Canoni 'l più efficace rimedio, che possa mai allegarsi, come s'è prouato di sopra nella prima parte à n. 12. e seguēti, & hà specialmente questa virtù d'annichilare ogni processo, che sia fatto doppo, massime quād'è stata interposta l'appellazione caso, ch'il Giudice volesse, non ostante la recusazione, procedere nella causa 86 com'in questo caso.

Anzi quando la recusazione è stata fatta per causa d'inimicizia notoria di chi sia di somma autorità in vno Stato non è dubbio, che la sentenza è nulla, con tutt'anco che non fosse interposta l'appellazione. 87

E'anco verissimo, che come non è'l più giusto sospetto, che quello, che s'hà d'vn'nemico, così non si troua recusazione più fauorita dalli Sacri Canoni di quella, che si propone per causa di nemicizia. 88

In oltre è basteuole per ricusare vn

86

Cap. speciali de appellat. Innoc. ibi Io: Andr. & Ancar. nu. 10. Card. Zabor. nu. 3. Franc. num. 47. Dec. num. 29. & seq. Rot. diuers. decis. 2. num. 5. & seq. par. 2. vbi de communi Caputaq. decis. 182. par. 1. Lancell. de attent. cap. 6. num. 2. vbi etiam ex magis communi opinione concludit non valere processū etiā non interposita appellatione.

87

Innoc. de cap. cum speciali. et ibi Bald. num. 14. et Franc. num. 47. & plures allegat Farinac. in par. 2. fragm. in verbo iudex num. 941.

88

Can. quia suspect. 2. q. 6. Prapositi in cap. postremo num. 11. in 35. causa de appell. Ias. l. apertissimi num. 6. C. de iudic.

Giudice, ch'egli sia famigliare, ò confederato con l'inimico 89 Hora molto più si deue dir'in questo caso dell'Auditore della Camera, che non può non dipendere dalla somma autorità de Cardinali Nepoti di N.S. per gli rispetti, che sono palesi à tutto'l mondo, come pur'in simile caso è stato considerato da Dottori allegati di sopra à num. 65. e seguenti.

E certo è così notoria l'inimicizia espressa nella narratiua del fatto, che bastaua l'allegazione senz'alcun'altra proua, e massime, che ci fù anco il giuramento del Duca. 90 Ne qui lasciarò d'auuertire, che tāto più doueua astenersi l'Auditore della Camera dal proseguire'l processo doppo la reiterata recusazione, posciache nell'allegati Breui non ci è la clausula (*Recusatione remota*) che quando ci fosse anco stata, dubitano li Dottori, che non sia d'alcun'valore, perche la recusazione stà fondata nel ius della natura, come dissi di sopra nella prima parte à nu. 12. e seguenti con l'autorità de Sacri Canoni, e lo dicono l'Abbate con altri. 91 Et in ogni caso s'accordano in questo, che s'intendi reietta solo la recusazione ingiusta, e friuola, e non mai quella, che prouiene da causa d'inimicizia massime quand'è notoria come in questo caso 92 Ond'è assai

chiaro

89 *Card. Alex. d. cap. postremo nu. 11. & 21. & ibi Franc. Ias. d. l. apertiss. nu. 7. Farinac. vbi supra num. 874. & seq.*

90 *Cap. cum olim de cau. poss. & propr. cap. accedens vt lite non contestat. Innoc. d. cap. cum speciali Io. Andr. num. 3. Imol. num. 16. et Farin. in preall. loco num. 805. & seq. & nu. 866.*

91 *Abb. cap ad hac extrà de rescript. Farinac. loco alleg. num. 955.*

92 *Franc. dicto cap. postremo num. 5. et Card. Alex. nu. 8. Dec. num. 3. & Farinac. vbi supra nu. 959. & 962.*

chiaro, che la clauſula *(appellatione remota)* non vieta la recuſazione del Giudice ſoſpetto, come ſtà diſpoſto eſpreſſamente ne Sacri Canoni. 93

La medeſima clauſula *(appellatione remota)* ſi riferiſce ſolo all'appellazione, ch'è friuola, ne mai eſclude quella, ch'è legitima. 94

E ſpecialmente non è mai reietta l'appellazione, che viene interpoſta da chi è chiamato à luogo, doue non può traſferirſi ſenza pericolo com'in queſto caſo, e già di ſopra à num. 54, e ſeguenti s'è allegato il Canone, che lo dice chiariſſimamente.

Stà donque per ogni parte ſtabilito queſto ſecondo fondamento della nullità euidente d'ogni ſentenza, che forſe ſia per pronunziarſi dall' Auditore della Camera, già che legitimamẽte è ſtato ricuſato ſoſpetto, e dal medeſimo è anco ſtato appellato, come s'è detto di ſopra.

Ne può recare alcuna difficoltà, che l'appellazione dal futuro proceſſo ſia ſtata interpoſta *(Coram honeſtis perſonis)* perche ci era certiſſima, e giuſtiſſima cauſa di temere, che doppò preſentata la prima ſcrittura di recuſazione in mano dall'Auditore della Camera (il che ſi ſtimò neceſſario di fare con gran cautela, perche la medeſima ſcrittura conteneua anco la recuſazione

93 *Cap. poſtremo de appell. & ibi Franc. Dec. & alij, & de communi teſtatur Farinac. vbi ſupra 9 56. Barboſ. de clauſul. 9. clauſul. num. 30.*

94 *Gloſ. in cap. vt debitus de appell. Menoch. de arbitr. caſu 197. nu. 2. et ſeq. Scacc. de appellat. quaeſt. 16. lim. prima num. 93. & ſeq. Barboſ. vbi ſupra num. 15.*

delli Cardinali Barberini, c'hanno tanta autorità nel gouerno dello Stato Ecclesiastico) fosse auuenuto qualche strana disgrazia à chi si fosse trasferito à Roma per replicare la medesima recusazione, & appellarsi dal futuro processo. Onde meritamente'l Duca doppo hauer per instromento publico giurato della petorresenza, interpose la sua appellazione innanzi à persone honeste, come pur'appare dal rogito publico, che si fece affiggere in quattro luoghi publici della Città di Bologna, non volédo'l Duca lasciar'strada alcuna à se possibile, per farla passare alla notizia dell'Auditore come s'è detto.

E'indubitata questa conclusione, che quando per giusto timore non può hauersi l'eccesso al Giudice per appellarsi, è dalli Sacri Canoni permesso questo modo d'appellarsi innanzi ad'honeste persone, che pur produce 'l medesimo effetto, che se si fosse appellato innanzi'l giudice medesimo, così appunto determinò Papa Gregorio Nono, 95 nella sua Constitutione registrata ne sacri Canoni con queste parole, 96 *se il giusto timore, vieta l'appellarsi, sei nel medesimo stato, come se tù hauesti interposta l'appellazione, purche tù t'appelli in tempo, & innanzi al Giudice dal quale ti voi appellare, ouero se non hai commodità*

95
Cap. fin. de appellat. & ibi omnes doct. & in specie Card. Alex. & Franc. Statc de appell. q. 6. nu 8. et seq.

96
Dicto cap. fin. Si iustus metus quominus appellaueris te excusat ad appellationis reputaris beneficium conuolasse, dummodò intrà tempus, quo licite prouocatur coram Iudice à quo appellaße volueris, vel si habere ipsius copiam nequiuisti, in presentia bonorum virorum, protestatione super hoc proposita, causas appellationis duxeris exprimendas.

dità di farlo, farai la tua protesta innanzi à persone honeste, con esprimere le cause della tua appellazione.

Et è tãto fauoreuole il caso della perrorescenza, che il dottissimo Cardinale Alessandrino seguitato d'altri 97 dice che se bene questa fosse caggionata per colpa del medesimo appellante, nondimeno sarebbe anco valida la stessa appellazione.

Quindi poi n'auuiene, che tutto ciò, che si fà doppò quest'appellazione, è attentato, quando'l Giudice, ò hà hauuto notizia dell'appellazione, ouero nel notificargliela entra la medesima difficultà della perrorescenza, ch'è nell'appellarsi 98 e nel nostro caso ci concorre l'vna, e l'altra causa, perche si sà di certo, che l'Auditore di Camera hà hauuto notizia dell'appellazione, la qual è anco in consegueñza della recusazione, e protesta, che gli era stata presẽtata in mano propria come s'è detto.

In oltre è notorio'l pericolo, che correrebbe chiunque andasse alla Città di Roma, doue li fratelli Barberini hanno tant'autorità, e doue da tãto tempo in quà tengono vna quantità di banditi, trattenuti, e pagati da loro, per replicare la recusazione fatta delle persone loro, e di quelli, c'hanno vna dipendenza immutabile dal loro comando, frà quali vi è specialmente l'Auditore della Camera.

97 *Card. Alex. d. cap. fin. col. prima, & ibi Franc. Archid. cap statutum § cum verò de rescript. in 6. Scac. vbi supra num. 15.*

98 *Late Lancellot. de attentat. 2. par. c. 12. Ampl. 15.*

in Casa loro. Onde non si crede mai, che ci possa esser' alcuno, che stimi essere tenuto 'l Duca ad' vbbidire à questo precetto. Però si può vedere quello, che s'è detto diffusamente di sopra nel secondo articolo di questa parte.

Quanto alla seconda causa s'auuerte, che si tratta principalmenre di procedere contro 'l Duca in virtù del secondo allegato Monitorio, in cui stà registrato vn'asserto Breue di N. S. procurato, come già si disse, dalli promotori di questa causa, per saldare li difetti del primo. Hora qui è necessario di sapere, che fù spedito 'l Breue adì 20. di Settembre, & affisso adì 30. del medesimo mese; Mà prima dell'affissione fù leuata al Duca la Terra di Montalto, e Piano dell' Abbadia. & adì 6. d'Ottobre dice l'Audirore della Camera nel suo Monitorio, che l'essercito Ecclesiastico s'inuiò verso la Città di Castro, & all'espugnazione di certi fortini, & adì 14. del medesimo mese fù occupata dall' essercito Ecclesiastico la medesima Città; Non può donque stimarsi 'l Duca incorso nella scomunica per non hauer' demolito le fortificazioni di Castro, e licenziati li soldati, perche prima di spirare 'l termine gli sopraueнne l'impossibilità. Questo già s'è prouato di sopra à nu. 48. e seguenti. Mà hora nel punto proprio

della

99
De iust. & iur. lib. 2. cap. 12. dub. 4. nu 21. Interumpitur peccatum iniquę detentionis, quando illa in se incipit non amplius esse iniuriosa eo q͞d restitutio eo tempore facta sit impossibilis vt si procul absit, vel graui penuria laboret, tunc enim externa detentio non est amplius peccatum, vnde etiam si ferretur excomunicatio in eum, qui rem illam detineret detẽtor, tunc non incurreret ẽt si animũ nunquam restituendi haberet, quia & si voluntas illa interna peccatum sit, detentio tamen externa peccatum non est, non enim est voluntaria, seu à voluntate dependens etiam si forte sit volita.

della ſcomunica è notabile l'opinione del Leſſio 99 il quale trattando pur 'l caſo di ſcomunica fulminata contro chi teneua vna coſa aliena, dice queſte parole.

S'interrompe il peccato dell'ingiuſta retenzione quando queſta comincia ad'eſſere ſenza peccato, perche in quel tempo ſia diuenuta impoßibile, come ſe per eſſempio egli foſſe abſente, ouero ſi trouaſſe in ſtato di pouertà. Onde ſe bene foſſe proferita la ſcomunica contro quello, che trattiene la coſa aliena, all'hora non incorrerebbe nella detta ſcomunica benche non haueſſe mai hauuto l'animo di reſtituire, perche ſe bene quella volontà interna è peccato, nondimenò l'eſterna retenzione in quel caſo dell'impoßibilità è ſenza peccato, imperoche non è volontaria, ouero dipendente della volontà, benche forſe foſſe deſiderata.

Come donque può giuſtamente ſcomunicarſi 'l Duca in virtù di quel aſſerto Monitorio ſecondo già che prima di ſpirare quel termine, s'è ridotto'l Duca in ſtato impoſſibile di fare quello, che ſi conteneua nel Monitorio; Onde da queſto precipitoſo modo di procedere, ſi può argomẽtare l'odio acerbiſſimo, che viene portato al Duca, non potendo manco li ſuoi nemici contenerſi in apparenza dal moſtrarlo, come pur' hanno fatto in queſta occaſione.

E perche già ci pare in tutte le parti di questo nostro discorso d'hauer mostrato, ch'ogni sentenza, qual venghi proferita contro'l Duca sarà ingiusta per tante ragioni euidenti, che si sono dette, & in questo articolo ci pare anco d'hauere prouato, che non solo sarà ingiusta detta sentenza, mà anco nulla, & inualida, è conueniente, ch'ispieghiamo l'effetti di questa nullità, & ingiustizia per quello, che tocca alla detta scomunica.

Proponeremo dōq; alcune cōclusioni; la prima è, che la sentenza di scomunica, quale sia nulla, & inualida non è d'alcuno vigore, ne nel foro della conscienza, ne nel foro esterno, onde non è tenuto lo scomunicato à schiuare la conuersazione de fedeli, ne questi sono obligati ad'astenersene. Questa è conclusione indubitata per la disposizione de Sacri Canoni così intesi communemente, e da Sacri Teologi, e Canonisti, & è stato determinato più volte dalla Rota 100 E la ragione è chiara perche non merita il nome di sentenza di scomunica quella, ch'è nulla, & inualida. 101

Secondo si dice, che chi conoscendo la nullità della scomunica fulminata contro di se risolue di non osseruarla, è tenuto per la gran stima, che deue far' ogni Christiano dell'autorità della Chiesa, procurare di

Sf leuare

100 *Can. cui enim, can. non debet, can. nemo. & ibi Archidiac. 11. quaest. 3. S. Thom. in 4. destin. 18. quaest. 2. art. 1. quaest. 4. S. Antonin. 3 par. tit. 24. cap. 73. in fin. & est communis, ac vulgata omnium conclusio, late Nauar. cap. cum contingat remed. 2. num. 1. & seq. de rescript. Dian. resol. mor. par. 5. tract. 9. resol. 26. Cardin. Seraph. decis. 1098. num. 4. & 1239 nu. 3. Menoch cent. 6. de arbitr. iud. casu 542. num. 15.*

101 *L. 4. §. condemnatum ff. de re iudic. Clem. pastoralis §. vt igitur eodem titulo, & passim Doct.*

leuare'l scandalo, accioche tutti conoscano, ch'egli non sprezza l'autorità Ecclesiastica, ma non osserua quella scomunica, per essere nulla, & inualida; Onde à questo proposito parmi, che per documento di ciascuno possa bastare'l riferire le parole formali di S. Antonino, 102 *Quando le persone saggie sanno, che la sentenza è nulla, se bene il volgo per anco non lo sà, non è tenuta la persona scomunicata d'osseruare la scomunica in segreto, mà in publico deue osseruarla, insin'che ragioneuolmente habbia leuato lo scandalo, accioche sicome alcuno, è scomunicato, e denonziato publicamente, così per il contrario egli publichi la causa, per la quale la sentenza della scomunica non vale, come per essempio, per esser' proferita doppò l'appellazione, ò senza causa giusta, il che fatto, non entra più lo scandalo de semplici, mà de farisei, e per consequenza si deue sprezzare.*

Questa medesima conclusione è approuata communemente dall'altri 103 Anzi in conformità di quanto s'è detto, il dottissimo Nauarro 104 dice queste parole. *Non commette peccato alcuno quello, che non schiua nelle cose stragiudiciali lo scomunicato, qual pretende, che la scomunica proferita cõtro di se sia nulla, ò perche contenghi errore intollerabile, ò perche sia proferita doppò la legi-*

102
Tom. 3. tit. 24. cap. 73. in fin. Quando sapientibus notum est sententiam esse nullam, quamuis apud vulgum nesciatur, potest homo non seruare eam in occulto; sed in publico debet eam seruare, quousq; scandalum rationabiliter sedauerit, vt sicut aliquis publicè excomunicatur, & publice denuntiatur, ità ex aduerso ipse publicet causam, quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam causam iniustã; quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed pharisceorum, & ideò est contemnendum.

103
Biel in 4. distin. 18. quest. 2. quem sequuntur alij relati per Nauarr. d. cap. cum contingat remed. 2. nu. 25. & seq. Gutierez. Turrian. & alij citati per Dian. d. resolut. 26. Sayr. lib. 1. cap. 16. nu. 42. & seq. vbi, & dicit nec esse necessariam absolutionem ad cautelam.

104
Vbi supra nu. 28. Nullam contrahit culpam, qui non vitat excomunicatũ prætendentem excomunicationem in se latam nullã esse, ideò quod, vel errorem continebat intollerabilem, vel sit post appellationem legitimam la-

ta inextraiudicialibus, per casum nonum, & luculentissimum, cap. solet, de sent. excom. lib. 6. quod procedit etiam antequam causa incipiatur in iuditio tractari, si constat appellatum esse legitima de causa quamuis ab alia parte allegetur esse falsa secundum Innocentium &c.

105

Nauar. vbi supra nu. 20 Dec. & aly citati per Sayr. d. cap. 16 nu. 23. vers. imò etiam si dubitetur; Concedo vitandum esse excomunicatum, quando notum est appellationem esse illegitimam non autem quando constat eam esse legitimam, vel dubiam, quod ipsemet Innocentius cum omnibus ibi dixit.

106

Nauar. vbi supra nu. 29. Octauo infertur peccare illos, qui excomunicatos vitari in quibus vitando eos si non essent hac excomunicatione, qua nulla est, excomunicati, peccarent, quoniam primo, si quid eos à peccato excusaret, maxime esset hac excomunicatio, qua illis iustam tribueret causam non excomunicandi ei, at hoc per praedicta falsum est. Secundo quod iniuriam facit, qui excomunicatum praetendentem suam excomunicationem nullam esse, vitat in his, in quibus vitatio illi est praiuditialis secundum Innoc.

tima appellazione, e questo si fonda nel canone, & ha luogo anco prima, che si comincia à trattare la causa giudizialmẽte, se consta che l'appellazione è stata interposta per legitima causa, benche per l'altra parte s'alleghi che quella causa sia falsa e questo è l'opinione di Papa Innocẽzo etc.

Inoltre il medesimo Nauarro nell'allegato luogo seguitato da altri Dottori 105 dice *Concedo che il scomunicato si deue schiuare nelle conuersazioni, quand'è notorio, che la sua appellazione non è legitima, ma non già quando consta ch'ella è legitima, ouero ci è dubbio. Il che hà tenuto Papa Innocenzo con tutti gl'altri Dottori in quel luogo.*

Di più'l medesimo Dottor' Nauarro soggionge quest' altre parole 106 *Chi era obligato sotto pena di peccato prima della scomunica conuersare, e praticare con alcuno, fà parimente peccato, quando s'astiene dal conuersare con chi è scomunicato per sentẽza nulla, & inualida, perche la medesima scomunica la quale, se fosse valida, l'escusarebbe, stando la sua nullità. non lo può scusare, oltre che è vn'atto ingiurioso'l volere schiuare nell'atti estragiudiziali quello, che pretende che la scomunica sia nulla, quãdo'l schiuarlo gl'è di pregiudicio, e tale è il senso di Papa Innocenzo.*

La terza conclusione è, che quando si tratta di sentenza, la quale non

sia nulla, ma ingiusta, com'è quando vno fosse per le proue fatte nel processo informatiuo condannato, come colpeuole, benche in verità fosse innocente, il che occorre molte volte, all'hora parendo duro alli Sacri Teologi, e Canonisti, che chi è veramente innocente, habbia da sostenere vna pena così graue, qual'è la scomunica, fanno doi cōclusioni.

La prima è, che questo tale, come non è scomunicato innanzi al Tribunale di Dio, per non hauere commesso colpa mortale, così non è priuo delli communi suffragi di Santa Chiesa 107 la quale come pia madre non si crede, che voglia nuocere in questa maniera à suoi figliuoli innocenti.

La seconda cōclusione è quella, che propone Papa Adriano Sesto nel libro de suoi quodlibeti, che fù stāpato mentr'egli pure sedeuà nella, Catedra Apostolica, e per non metterci cos'alcuna del mio soggiongerò le sue proprie parole 108 *Mà nō comādando il ius diuino, che s'obbedischi più ad'vna scomunica ingiusta, che all'altre oppressioni, leggi, e precetti ingiusti, anzi non dà licenza di scomunicare à piacere del Giudice, mà solo per il peccato mortale, quale non si può correggere in altro modo, come stà scritto nell'Euangelio di S. Matteo al cap. 18. non veggo,*

che

107

Caiet. 2. 2. quæst. 70. art. 4. idem tom. 3. opusc tract. 19. quæst. vnic. Couar. cap. alma mater par. 1. § 7. num. 5. de sent. excom. in 6. plene Sayr. lib. 1. cap. 17. num. 13. Laiman. Teolog. moral lib. 1. tract. 5. cap. 6. num 3. Bonacin in tract. de Censur. disp. 1. quæst 1. puncto 10. num. 5. & seq.

108

Sexta quæst. quodlib Sed cum ius diuinum nō aliter præcipiat iniustæ excomunicationi, quā cæteris oppressionibus, legibus, & præceptis iniustis obtemperari, imò facultatem dat excomunicandi non prò voluntate, & libito, sed solum prò mortali peccato, & quod aliter corrigi non valet, vt patet Matth. 18. non video, quòd in foro consciētia teneatur homo huiusmodi excomunicationem seruare, nisi quantum ratio scandali, quod alias emergeret, vel magni boni, quod parendo sententiæ eueniret, aut consimilis extrinseca circumstantia occurrens iuxtà legem charitatis exigeret, nec est quo ad hoc differentia inter sententiam iniustam excomunicationis nullam, & eam, quæ aliqua est, sed iniusta.

che nel foro della conſcienza l'huomo ſia obligato ad oſſeruare queſta ſcomunica, ſe non in quanto può richiedere il riſpetto di ſchiuare lo ſcandalo, che per altro venirebbe, ouero il riſpetto di qualche gran' bene, che poteſſe riſultare dall'obbedire à quella ſentenza, ouero vna ſimile altra circonſtanza eſtrinſeca conforme alla legge della carità, e quanto à queſto non ci è differenza frà la ſentēza di ſcomunica qual'è ingiuſta, & nulla inſieme, ouero quella, ch'è valida, mà ingiuſta.

Onde il dottiſſimo Sairo con l'autorità di Papa Adriano, Soto, & altri mette vna concluſione con queſte parole formali. 109

La perſona ſcomunicata ingiuſtamente doppo c'hà hauuto ricorſo alli remedij giuridici, e non può trouar' modo d'eſſere liberata dalla ſcomunica, perche ſecondo le proue eſterne viene giudicata colpeuole, con tutto che non lo ſia potrà comunicare ne Sacramenti, & in tutti gl'altri atti ocultamente, e publicamēte ſenza peccato, purche non ci ſia ſcandalo, e queſta è l'opinione di Ledeſma, Papa Adriano, Soto, & altri, li quali però aui ſano, ch'egli s'aſtenghi dall'offici diuini, e dal comunicare con altri inſin che durarà l'opinione, ch'egli ſia ſcomunicato, accioche non moſtri di ſprezzare la Chieſa, mà ſe non ci ſarà ſcandalo, potrà fare ogni coſa,

109

Sair. de Cēſur. lib. 2 cap. 17. n. 22. ait, Sic iniuſte excomunicatus, poſtquā vſus eſt remedijs iuris, & non poteſt inuenire remedium, quia probatur nocens ſecundum allegata, & probata, comunicare poterit in Sacramentis, & in alijs, & occulte, & publice ſine peccato, dummodo non ſit ſcandalum ità Martin. Ledeſm. 2. 4. quaſt 23. art. 4. Adrian. in 4. ſentēt. quaſt 4. de confeſſ. verſ. ſi petas Sot. in releꝺ. de teg. ſecret. memb. 3. quaſt. 1. art. 4. & alij qui tamen monent, vt ſaltem tādiù abſtineat à communione aliorum, & ab officijs diuinis, quādiù fuerit præſumptio apùd alios quòd ſit excomunicatus, ne videatur contemnere eccleſiam; ſi autem non ſit ſcandalum, omnia perindè facere poterit, ac ſi excomunicatus nō eſſet.

come se non fosse scomunicato.

Con quest'intenzione si sono palesate le cause, che sono assai chiare, e mostrano la nullità, & ingiustizia d'ogni censura; che sia fulminata contro 'l Duca, accioche non ci sia alcuno, che prend'occasione di scãdalo. Co'l medesimo fine il Duca hà tentato tutte le strade possibili (benche in vano) perche fossero intese le sue ragioni, e potesse mostrare la sua innocenza; Onde nõ segue, che quãd'anco la Censura fosse valida (il che si nega) solo per il capo dell'ingiustizia, stando la detta conchiusione non obligarebbe, leuato che sia'l scandalo; qual'hora si può credere, che cessi per la publicazione di queste ragioni, che sono tanto euidenti. Anzi se fossimo in caso, nel quale non fosse indubitata l'ingiustizia (come pur'è indubitata in questo fatto) mà ci fossero solo ragioni manifestamente più probabili per l'ingiustizia, che per la giustizia, la scomunica non obligarebbe, come ben' disse il Suarez seguitato da altri, 110

Quì non perderò molto tempo in rispõdere à quella vulgata cõchiusione 111 *la sentenza di scomunica ò giusta, ò ingiusta si deue temere.* Imperoche non s'intende, quando la sentenza non solo è ingiusta, mà anco nulla, com'habbiamo prouato di sopra, com'anco non procede

110 *Suraz. de Censur. in com. disp. 4 sect. 6. num. 6. Bonacin. de Censur. disp. 4 quaest. 1 punct. 10 num. 11.*

111 *Sententia excomunicationis, siue iusta siue iniusta timenda est.*

112

Gerson.in primo tomo in tract. quãdo sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta sit timenda sic ait. (Et hoc multipliciter potest venire, cum nullus pastor viuens in terris, imò nec Papa sit impeccabilis, quando possit abuti sua potestate.)

113

Alter casus est si sententiet in praiudiciũ iusta libertatis, vt si volens vsurpare Ciuitatem vnius Principis, ferat sententiam excomunicationis in nolentes eam sibi tradere, & ità de multis similibus, vt si excomunicare velit illos, qui suo regi, & suis edictis rationabilibus obediunt, notauit hac Innocentius vbi prius, & habetur fundamentaliter ex infallibili lege diuina, & naturali, cuius deductionem hic ommittimus.

quando l'ingiustizia non è dubbiosa, mà notoria, e ci concorrono le circõstanze ben'auuertite d'Adriano Papa, e d'altri citati di sopra.

A questi Dottori si può aggiongere l'autorità di Gioanni Gersone Canzelliero Parigino, il quale spiegando, come si debba intendere quella conclusione, che la sentenza ingiusta di scomunica si deue temere, dice particolarmente, che non si deue stimare, quando contiene errore intollerabile, e poi soggionge queste parole 112 *Questo può auuenire in diuersi modi, perche niuno pastore in questo Mondo, ne il Papa medesimo è impeccabile, posciache può abusarsi della sua potestà*

E poi soggionge queste parole 113 *Vn'altro caso è se il Papa proferisse qualche sentenza in pregiudicio della giusta libertà, come sarebbe, quando volendo vsurpare la Città d'vn Principe fulminasse la scomunica contro chi non gliela volesse dare, e l'istesso si dice in casi simili, come se volesse scomunicare quelli, che obbediscono al suo Rè, & alli suoi ordini giusti, così hà notato Papa Innocenzo nel luogo di sopra, e si caua il fondamento di quest'opinione dalla legge diuina, & naturale, ch'è infallibile*, sin qui Gersone.

Mà meglio forse, e più graziosamente d'ogn'altro spiegò quella sentenza'l Serafico Cardinale S. Bonauen-

tura con queste parole 114 *quello che si dice, che la sentenza di scomunica ò giusta, ò ingiusta si deue sempre temere, è vero, perche si come quando è giusta si deue temere da chi l'hà meritata, così quãdo è ingiusta si deue temere da chi l'hà fulminata, ò promossa*. Il che si cõferma à quello che disse S. Agostino, & è registrato ne Sacri Canoni. 115 *Io certo non sarò temerario in dire, che se alcuno fedele sarà scomunicato ingiustamente nuocerà più presto à quello, che fulmina questa scomunica, che à quello, che patisce quest' ingiuria.*

Finalmente restaci d'auuertire, che le conclusioni, quali si sono proposte circa la nullità, & ingiustizia della scomunica hanno luogo, ò sia sentenza data da vn' Giudice ordinario, ouero sia data da vn Giudice delegato dal Papa, anzi ci sono molto più Canoni allegati di sopra, che parlano in questa materia de delegati dal Papa, che delli Vescoui, & altri Giudici ordinari.

E se bene s'intende, che questa causa sia trattata da Monsignor Auditore della Camera, come Delegato dal Papa, è però si creda, che forse la Santità Sua, qual hà commesso all' Auditore, che faccia la giustizia (per mostrare l'animo suo indiferente) non sia per proferire alcuna sentẽza in questa causa, ne cõfirmare quella, che sarà data dall'Auditore della

114

S. Bonau in opusc. Quarè Frat. Min. Pradic. Quod autem dicitur, quod sententia excomunicationis, siuè iusta sit, siuè iniusta semper est timenda est promerenti, ità iniusta ferenti, vel promouenti.

115

Can illud plene 11. 9. 3. illud plane non temere dixerim, quòd si quisquam fidelium fuerit anathematizatus iniuste, potius ei oberit, qui facit, quã qui hanc patitur iniuriam.

Camera, nondimeno quando per il gagliardo impulso delli Nepoti, che suggeriſſero alla Santità Sua qualche motiuo apparente, faceſſe il cõtrario, s'auuerte, che ne più, ne meno ci caderebbero quaſi tutte le cõſiderazioni dette di ſopra, quali hanno fondamento ne Sacri Canoni, e ſono dalli Teologi, e Canoniſti applicate particolarmente alle ſentenze del Sommo Pontefice.

E per ritoccare breuemente alcune delle coſe dette di ſopra, crediamo, che non ſi poſſa dubitare, che mai ſia tolta la facoltà d'opponere il difetto dell'intẽzione del Papa, bẽche ſi tratti di decreto, precetto, ò ſentenza di Sua Santità; Imperoche queſt' eccezione oltre l'eſſere tanto conforme al lume della natura, & ad' infiniti canoni già allegati, ſtà fondata nella medeſima legge della Santità di N.S. cioè nella regola, *de iure quæſito non tollendo*, riportata di ſopra à num. 74.

Quindi ne naſce la conclusione, che come per li precetti fatti da S. Santità al Duca di demolire le ſue fortificazioni fatte nello Stato di Caſtro, gli veniua leuato il Ius, che gli competeua *de iure gentium* per li contratti feudali, così per non affermare vna coſa tanto ſconueneuole, che N. S l'habbia voluto ſpogliare di queſta ragione ſenza cognizione di cauſa, ſi deue conchiudere, ch'ogni

decreto, ò sentenza, che si proferisca da S. Santità senza vdire, e conoscere le ragioni del Duca (quale non è in Stato d'allegarle per la notoria nemicizia de Nepoti di S. Santità) sia inualida per il difetto della sua Santissima intenzione.

Questa ragione è tanto più efficace, quanto che tutto il processo fatto dall'Auditore della Camera è nullo & inualido, per esser'seguito doppo la recusazione, & appellazione interposta, come s'è detto diffusamẽte di sopra, e pure è verisimile, che N. S. se fosse stato informato delle dette cose, haurebbe voluto, che la causa fosse conosciuta *ex integro*, & in luogo sicuro. Onde li Dottori dicono, che per questo fondamento il difetto dell'intenzione del Papa è di niun'efficacia la censura fulminata dal medesimo. 116

116
Sociu. inter cons. Curt. sen. cons. 20. num. 25. & seq. Hier. de tort. cons unico post cons. Anton. de Butr. nu 21. & plur. seq Roder. Suarez alleg. 13. num. 15. & 6.

Le dette conchiusioni si prouano anco più chiaramente per quello che dicono li Dottori in termine della confermazione Apostolica, che quando il Sommo Pontefice conferma vna sentenza data da vn'Giudice doppo, che era recusato sospetto, ò appellato da lui, nel qual caso era nulla, & attentata, la detta confermazione cõ tutto che sia fatta di certa sciẽza, nõ toglie la nullità di quella sentenza, e processo, quando nõ viene premessa da S. Sãtità la citazione della persona interessata,

117
Parif. conf. 4. num. 30. lib. 2. Menoch. conf. 1. nu. 433. & conf. 103. num. 85. Lancel. de atentat. 2. par. cap. 12. limit. 52. num. 58 & 61. Conferunt optime tradita per Card. Seraph. decif. 965. num 12. & seq. & in eadem caufa decif. 998.

e la cognizione della caufa. 117
In quefto cafo fi troua il Duca, perche effendo ftato citato ad'vn luogo notoriamente non ficuro è il medefimo come fe non foffe ftato citato; Onde gl'è ftato chiufo ogn'adito per fare le fue difefe, e come pienamente s'e prouato di fopra à num. 50. e molti feguenti, & anco à num. 82. e feguenti.

In oltre ciò, che fi diffe di fopra à nu 77. e feguẽti, rifpetto à quello, che fi pretendeua di fcomunicare il Duca per l'atto interno della fua intenzione, conuiene anco alla cenfura publicata dal Papa, perche la Chiefa tutta, di cui è capo il Romano Pontefice non giudica di cofe occulte, come dicono l'allegati Dottori à nu 98 e fi proua chiaramente con le parole di Papa Innocenzo Terzo 118 *à noi è conceffo di giudicare folamente delle cofe manifefte.*

118
Cap. tua nos 34 de Simon ibi, quia nobis datum eft de manifeftis tãtum modo iudicare.

Fù confiderato parimente di fopra à nu. 98 quanto alla feconda caufa, ch'il fecondo allegato Breue di N.S. e Montorio fuffeguente circa il demolire le fortificazioni, e licenziare li Soldati, non puote obligare il Duca, perche in quel tempo gl'era ftata leuata la poffibiltà d'obedire, effendoli ftato tolto lo Stato di Caftro, prima che fpiraffe il termine prefcritto Hora chi nõ sà, che l'impoffibilità efcufa dalla tranfgreffione del precetto, e dall'incorfo del

peccato

peccato mortale, ch'è il fondamento della scomunica maggiore? ne in questo si fà differenza ò che sia precetto ò legge del Papa, ò d'altro inferiore, come ben' dicono tutti li Dottori allegati di sopra à num. 68. e seguẽti, & è generale in ogni legge humana ò ciuile, ò Ecclesiastica, ch'ella debba essere possibile ad' osseruarsi, altrimente non obliga, come proua il Suarez 119 & allega quello, che dice Sant'Agostino anco delle leggi di Dio con queste parole 120 *Si crede fermissimamente, che Dio giusto, e buono non habbia potuto comandare cose impossibili.*

Il capo dell' inobedienza, che si pretende per non essersi il Duca presentato in Roma, fù leuato di sopra à numero 49. e molti seguenti, con mostrare, che non era tenuto, e furono allegati Dottori, quali parlano in termine del precetto fatto dal Sommo Pontefice. Anzi in questo particolare si considera il difetto della sua intenzione; non essendo verisimile, ch' il Papa voglia, ò habbia mai voluto scomunicare, ò cõdãnare ad'alcuna pena vno, come che non obbedischi, quando hà giusto impedimento, qual è quello del Duca. 121 Da questo ne viene, che non hauendo potuto il Duca hauer' ne giudice non sospetto, ne luogo sicuro alla sua persona, ò suoi Procuratori, ne far' alcuna dife-

119 *De legib. lib. 1. cap. 9. num. 17. & seq*

120 *Firmissime creditur Deum iustum & bonum impossibilia non potuisse præcipere.*

121 *Glos. Abb. & alij quos reffert, & sequitur Roder. Suarez alleg. 13. num. 6.*

ſa ogni ſentenza, che ſia data contro di lui anco da Sua Santità haurà in ſe ſteſſa il difetto della nullità, e queſto ſarà inſanabile, perche reſta violato il ius della natura, e delle gēti, mentre in vna cauſa, nella quale ſi tratta d'addoſſare al Duca le grauiſſime pene di ſcomunica, e priuazione de feudi, e confiſcazione de beni per titolo di rebellione, non ſolo non ſono ſtate vdite le ſue difeſe, mà anzi gli è ſempre ſtato chiuſo ogn'adito, come s'è detto è così appunto dicono li Dottori parlando delle ſentenze di cenſure, & altre pene date dal Romano Pontefice, & Imperatore, & affermano, che nelle cauſe maſſime criminali che ſi trattano per via di giuſtizia non ſi può tralaſciare la citazione, quando indi ne naſce in conſeguenza, che ſia leuata la difeſa al Reo. 122 Ne qui mi ſi faccia oppoſizione, che non è ſtata tralaſciata la citazione del Duca, qual haurebbe potuto difēderſi, s'haueſſe voluto, perche già di ſopra à numero 50. e ſeguenti, & anco al numero 83. s'è prouato, che non eſſendo ſicuro il luogo, doue il Duca è ſtato citato à comparire, è l'iſteſſo, come ſe non foſſe ſtato citato. Quindi poi ne viene, che gli ſia ſtata leuata la difeſa, ch'e gli è cōceſſa dal ius della natura. Onde s'applicano beniſſimo à queſto caſo le parole di Clemente Quinto nel

122 *Gloſ. l. fin. C. de legib. & ibi Bald & Caſtr. Abb. cap. in cauſis de re iudic. Felin cap. cum olim nu. 12. de re iudic Oldrad. conſ 43. col. 1. Dec. conſ. 603. col. fin. conſ. 606. Iaſ. conſ. 177. col 4. lib. 2. pleniß. Gabr. lib. 2 recept. ſentent. tit. de citat nu 9 15 29. & 35 & in terminis ſentētiæ Papæ declarantis incurſum cenſurarum, & aliarū penarū Aretin. conſ. 163. nu. 10. & 14. Socin. ſen. inter conſ. Curt. ſen. conſ. 20. nu. 3. et ſeq & nu. 21. & ſeq. & 28. ac 34 & Curt. ſen. conſ. 21. num 11. & ſeq. Iaſ: conſ. 86. nu. 18. & ſeq. & num 30. & ſeq et iterum nu. 38. & ſeq. lib. 3 & ibi Franc. Bec. in addit. incip. defenſionis Leonard. inter conſ. feudal. Brun. conſ. 114. num. 352. et ſeq. et num. 373. & ſeq. plur. Io. Bapt. Ferret. conſ. 31. nu. 15. & ſeq. vſque ad nu. 39. lib. 1.*

123

Clem. Pastoralis de sent. et re iud. Desiperet, igitur qui citationẽ huiusmodi saperet arctasse citatum, dici ne ergo sententia meruit, quæ à Iudice, qui per Regem tute adiri non potuit, & in loco notorie, vt præfertur, non tuto in absentem, nec citatum legitime, ac inauditum per consequens, & indefensum non maturo fuit iudicio, sed præcipitio, & de tanto præsertim crimine promulgata.

124

Moedan. decis. 71. nu. 3. tit. de restit. spoliat. vbi hæc sunt verba. Nec potuit facere sine citatione, nec eam potuit tollere, cum sit de iure diuino, & naturali ad notata in cap primo de cau. poss. & prop.

Concilio Viennense 123 *Sarebbe pazzo quello, che stimasse ch' vna simile citatione astringesse il citato; Come può mai meritare il nome di sentenza quella, che non con maturo giudizio, mà precipitosamente è stata data per vn delitto così graue dal Giudice, innanzi al quale non si poteua comparire con sicurezza contro vn'absente, e non citato legitimamente, & inaudito, e perconseguenza non difeso?*

Anzi è conclusione approuata dalla Rota 124 la quale dice queste parole, trattando d'vn moto proprio del Papa, co'l quale pareua, che fosse stato leuato il possesso ad' vno, che l'haueua, *Non hà potuto farlo senza citatione, ne questa hà potuto leuare per essere introdotta dal ius diuino, e naturale.*

Si può ben credere, che questa così notabil' oppressione sia senza saputa di N. S. che però anco in questo caso s'applica il difetto della sua intenzione.

Quì non lasciarò di dire per vltimo, ch' il medesimo difetto dell' intenzione mi toglie a necessità di ricorrere alle conchiusioni prouate di sopra, le quali sono che quando il Sommo Pontefice contrauenendo al dettame del ius gentium, vuole co 'l terrore delle pene spirituali spogliare senza causa vn Principe del suo Stato, se gli può resistere

senza

125
Vgolin. par. 2. cap. 2. §. 1. num. 6. Duard. lib. 2. can. 2. q. 7. num. 18. citati suprà num. 45. hac eadem tertia parte.

126
Citati per Leonard dicto conf. 114. num. 409. & plur. seq.

ſenza incorrere in cenſura, come diſſero li duoi Commentatori della Bolla in Cena Domini. 125 E prima d'eſſi il dottiſſimo Gerſone allegato di ſopra à num. 112.

Onde quattro Cardinali di ſomma dottrina, cioè Bellamerà, Aleſſandrino, Fiorentino, e Caietano, à quali s'aggionge il Suarez citati pure di ſopra nella prima parte à num. 82. e ſeguenti, & in queſta terza parte à nu. 41. e ſeguenti già come s'è detto prouano eſſere lecito di reſiſtere al Sommo Pontefice in detto caſo, e con queſto concordano altri Dottori. 126 Ma il Duca non crederà mai di fare reſiſtenza alla deliberata mente di N. S. perche viue ſicuriſſimo, che la Santità Sua non vuole ſe non il giuſto, e non ſolo il Duca medeſimo, mà il Mondo tutto conoſce, ch'ogni ſuo diſturbo prouiene da falſe, e ſiniſtre informazioni date à N. S. da ſuoi maleuoli.

E perche dalla mala volontà delli promotori di queſta cauſa non ſi può aſpettare altro, ſe non ch'eſſi procurino, che poppò la ſcomunica, indrà qualche tempo ſiano aggrauate le cenſure, e fors'anco s'arriui à quella dell' interdetto generale dello Stato del Duca, parmi bene d'auuertire, che le concluſioni propoſte di ſopra ſeruono anco per intendere, che forza habbia d'obligare queſt' interdetto,

quan-

quando s'atriui anco à questa pena; Anzi perche l'interdetto generale è vna pena, che viene non solo imposta al Padrone della Città, che si suppone delinquēte, mà eziādio à tutti l'habitāti nel suo Stato, e così anco à quelli, che sono innocenti; Quindi è, che per sapere ciò, che si ricerca alla sentenza dell'interdetto, basterà il riferire le parole formali d'vn ben' dotto Teologo dico 'l Laimano seguitato d'altri 127 che dice. *Acciòche l'interdetto locale, ò generale si possa pronunciare contro vna Communità, si ricerca vn' peccato graue, anzi maggiore di quello, che si ricerca per la scomunica, e che questo sia commesso con animo contumace dal capo, ò da più, ouero dalli più principali di quella Communità come con la commune opinione insegnano Soto, Coaruuia, & altri.*

Però quando la scomunica principale è nulla, per non esserci materia di peccato mortale, e parimente inualido l'interdetto. E se bene di sopra hò trattato specialmente della scomunica inualida, per essere quella la maggior pena dell'altre, nondimeno li Teologi, e Canonisti citati da me parlano generalmente della cēsura, la quale, come genere, cōprende sotto di se trà l'altre sue specie la scomunica, e l'interdetto. Onde se ne deue fare l'istessa determinazione, che però 'l Suarez 128 dice queste

127
Teolog. moral. lib. 1. tract. 5. par. 3. cap. 4. num 4. vbi ait, (Quapropter vt interdictum locale, vel generale in Communitatem feratur, requiritur peccatum valde graue, imò grauius, quàm ad excomunicationem, idque contumaciter admissum, seu à capite, seu à pluribus, aut precipuis mēbris alicuius Communitatis, vti ex communi docent Sotus Coarr. &c.) & addo Duard. ad Bullam Cena Dom. lib. 1. cap. 1. q. 3. nu. 23. & 27.

128
De censur. disp 36. sect. 3. de cau. interdict. num. 15. sic ait, (vltimo dubitari poterat an sententia interdicti lati sine legitima causa, atque adeo iniusta valida sit, sed de hac re videantur dicta de censuris in communi, nulla enim superest specialis difficultas.

queste parole. *Si potria dubitare se la sentenza dell'interdetto data senza legitima causa, e per conseguenza ingiusta sia valida, mà circa questo si veggia quello, ch'è stato detto delle Censure in cõmune, non essendoci per l'interdetto alcuna difficoltà particolare.* Et il Sairo 129 dice *Quello c'habbiamo detto della scomunica, si deue intẽdere anco delle altre cẽsure; imperoche quãdo la censura è nulla, non liga, ne innãzi à Dio, ne all'huomini, ne si deue temere.* Ne discorda da questi vn'altro moderno Teologo, qual parlando dell'interdetto generale locale, dice queste parole, con l'autorità di Suarez, Toleto, & altri 130 *è inualido l'interdetto d'vna Prouincia fatto per causa di peccato veniale.* E Sant'Antonino 131 spiegando le conformità, che hanno la scomunica, e l'interdetto dice particolarmẽte queste parole. *Le sentenze della scomunica, sospẽsione, & interdetto non si rileuano per l'appellazione susseguente, mà bẽ per quella, ch'è stata interposta prima, che sia proferita la sentenza.*

E l'istesso dicono altri Canonisti, e Teologi 132 Il che proua, ch'appunto l'asserta sentenza dell'interdetto, perderà il suo vigore, per l'appellazione interposta prima, che sia data la sentenza, com'è stato fatto in questo caso per essere stato ricusato l'Auditore della Camera,

129
Lib. 1. cap. 16. nu. 43. & quod de excomunicatione diximus de alijs etiã censuris intelligendũ est, quoties enim censura est nulla nec coram Deo, nec apud homines ligat, nec timenda est.

130
Bonacin. in tract. de censur. disp 1 quæst. 1. num. 6. Sicut etiam inualidum est interdictum alicuius prouinciæ inflictum pro veniali peccato.

131
In sum. tom. 3 tit. 26. cap. 1. vbi ait, Secundo quia sententiæ excommunicationis, suspensionis, et interdicti nõ releuantur per sequentem appellationem, sed per præcedentem.

132
Franc. cap. 1. num. 3. de appell. Scacc. qui alios citat. in tract de appellat. quæst. 17. lim. 22 num. 54. Emanu. Sà. in verb. interdictum num 6.

& appellato dal processo, ch'egli faceua.

Per quanto s'è prouato sin'hora circa l'inualidità di detta sentenza di scomunica, & interdetto, quando vẽghi proferita dall'Auditore della Camera, ne viene anco in conseguenza, che li Ceduloni della medesima scomunica, & interdetto, quando s'affiggano, si potranno leuare, e lacerare, purche si faccia conforme al senso del Nauarro 133 le cui parole sono. *Che le lettere di Censure di quel subessecutore di cui parla, affisse alle porte, si poteuano senza pena alcuna leuare, e lacerare da qual si voglia persona, la quale per questo non incorreua in alcuna Censura, ò pena, se almeno questo lo facesse senza violenza, e scãdalo.* Et iui allega diuerse ragioni, che si riducono à quella principale, che le Censure publicate erano inualide, perche non haueua quello, da cui fù proferita la sentenza, giurisdizione in quella causa. Questo s'applica al caso nostro, perche doppo esser stato ricusato sospetto l'Auditore della Camera, & appellato dal futuro processo, s'intende in quel punto reuocata la sua giurisdizione e che nõ sia più Giudice, mà s'habbia come persona priuata in quella causa. Ond'in questo caso se gli può anco resistere di fatto, come così disse Innocenzo Quarto Papa

133 *d.cap.cum contingat remed 2.nu.41. de rescript. infertur litteras huius subexecuturis valuis affixas impune refigi, ac lacerari à quolibet potuisse, neque ob id in vllam censuram, vel pœnam casurum fuisse, si saltem id sine vi, ac scandalo clam fecisset.*

134
Cap si quando de off. deleg. vbi sic ait, (& ex quo per appellationem fuit iurisdictio delegati reuocata non debet mandare sententiam executioni, sed supersedere, & sic ex tunc potest resistere violenter, cum non sit eius Iudex. & ibi Dec num.13. & seq qui plures allegat, idem dixerunt Bald. l. addictos n.3 C. de episc aud. pulchrè Oldrad. cons. 89. Lancell. de attent. 2 par. cap.12 ampl. 20. & latè Farinac. quæst 32. num. 108. & seq. vbi dicit id procedere etiam si non sit notorium grauamen.

seguitato d'altri con queste parole; 134 *Quando per l'appellazione fu reuocata la giurisdizione del delegato, non deue egli mandare ad'essecuzione la sentenza, mà soprasederla, e così vi si può violentemente resistere, non essendo più Giudice.*

Articolo Quarto.

ERA minacciata al Duca nelli primi allegati Monitorij la pena della rebellione, se nõ distruggeua le fortificazioni, e licẽziaua li Soldati, e nell'vltimo Monitorio è di nuouo intimata la medesima, se non cõpare personalmẽte in Roma ad'espurgarsi dalle trasgressioni, c'hà fatto.

Hora per far conoscere, s'al Duca di Parma cõuiene questo titolo di rebelle dirò, che se egli hà fatto lega, ò confederazione con nemici della Sede Apostolica, ò se hà negato d'essere Vassallo della Chiesa, si tratti come rebelle. Mà la verità è, che'l Duca hà solo munito i suoi luoghi, cõforme alla facoltà, & obligo, che tiene, anzi congiurata protesta presentata in mano dell'Auditore della Camera, s'è dichiarato d'hauer munito quei luoghi, solo per conseruarli sotto la deuozione di Santa Chiesa. Et in oltre li Soldati introdotti in quelle parti, e le munizioni da guerra non erano in numero, e quantità tale, che potessero dar'ombra, che il Duca hauesse maggiori

pensieri,

pensieri, che della propria difesa, e però non v'è pretesto, ne attacco anche imaginario di rebellione: e tanto più ch'essendo notorij nemici del Duca li Nepoti di Sua Santità, per l'odio grande, ch'egli hãno mostrato (quand'anco ad essi'l Duca hauesse pensato d'opporsi in quanto, che si mouessero con priuata autorità per sodisfare alla loro propria passione) non porta seco la conseguéza, ch'il Duca habbia mai hauuto animo hostile, e nemico alla Sede Apostolica, & à S. Santità, qual hà sempre riuerito, e riuerisce come suo Signore. Quest'è il senso commune de Dottori, quando parlano di quelli, che s'oppongono alli Ministri del Principe, non per sottrarsi dall'obbedienza del medesimo Principe, mà per difendersi da loro, che come nemici, per odio particolare, cercano d'opprimerli. 135.

Et in vero sono notabili le parole d'vn Dottore insigne, 136 che scriuendo dell'inimicizia, ch'il già Duca d'Vrbino hebbe co'l Nepote di Papa Leone X. da cui fù priuato del Stato, dice queste parole. *E che sia vero, che l'inimicizia fosse per causa particolare lo mostrano l'atti susseguenti doppò la morte di Papa Leone, perche il Duca d'Vrbino andò à piedi di Papa Adriano nella Città di Roma, e fu accolto con dimostrazione d'amore, come di Padre verso il figlio,*

135
Felin. cap. si quando nu. 2. in 2. fal. de off. deleg. Dec. ibi num. 4. Latè Farinac q. 32. num. 107. & 116. & idẽ de crim. les. maiest. quaest. 112. num. 156. et seq.

136
Leonard. inter cons. feud. Brun. tom. 1. cons. 114. num. 314. vbi inquit, Quod hoc sit verum videlicet, quod inimicitia fuerit particularis, ostendunt actus subsequentes post mortem dicti Leonis X. quia Illustrissimus Dux Vrbini accessit ad pedes Sanctissimi Adriani in Ciuitate Roma, &

& sua excellentia filiali amore à sua Sanctitate, & ab omnibus Cardinalibus amplexata fuit, et confirmata in Statu cũ inuestituris longe amplioribus, & maiori fauore, quam fuerant primæ omnesq; processus cõtrà suam excellentiam fuerunt cassati, & annullati, tanquam notoriã iniustitiã continentes: qui actus subsequentes clare ostendunt nullã inimicitiam pracessisse inter Sedẽ Apostolicam, & suam excellentiam.

figlio dalla Santità Sua, e da tutti li Cardinali, e cõfirmato nel suo Stato con inuestiture assai più piene, che nõ erano le prime, e tutti li processi fatti contro il detto Duca, furono cassati, & annullati come quelli, che cõteneuano notoria ingiustizia, e quest'atti susseguenti mostrano chiaramente che non precedeua alcuna nemicizia trà la Sede Apostolica, & il Duca.

Sò, che questo nome di rebelle tal volta s'estende con più larga interpretazione anco à quello, ch'è contumace in obbedire alli comandamenti del suo Principe. Ma sò poi anco, che quest'asserzione viene dichiarata in più modi da Dottori.

Primieramente che non habbia luogo, quand'il precetto fatto dal Principe fosse materialmente ingiusto, e diremo noi alieno, per conseguenza dalla verisimile intenzione di N.S. 137 Già di sopra s'è prouato, ch'il Duca si troua in questo caso.

Secondariamẽte dicono li medesimi Dottori singolarmente circa'l precetto di presentarsi personalmente sotto pena di rebellione, che non può mai vno stimarsi rebelle, quãdo non si presenta mẽtre hà sospetto il luogo doue è chiamato 138 Come può mai essere più sospetta la Città di Roma al Duca di quello ch'è, mẽtre iui sono dominãti li suoi nemici?

Terzo aggiongono, che per saluarsi dalla pena di rebellione, basta, che

137
Bal cons.159. num.8. lib.3. Ias. cons 86. num.10. & seq. lib.3. Odd. cons. 27. num.26. Menoch cons.28. num. 19. Leonard. inter cons. Brun. cons. 114. nu.401. & plur. seq. lib.1. latè Rosental de feud. cap.10. nu.33. & seq. Farin q 113. nu 10. Giurb. cons. crimin. 59 num.83. Ferret. d. cons. 31. num.27. & seq. lib. primo,

138
Decian Anna, & alij citati per Farin. vbi supra num.98. & Rosental. ac Leonard. vbi supra quibus addo Io: Bapt. Ferret. cons. 31. nu.17. & plur seq. lib.1. vbi loquitur de citato, vt Romæ personaliter compareret.

vno habbia hauuto qualche cauſa giuſta in apparenza, qual poſſa veriſimilmente eſcuſarlo dal dolo, e dal ſprezzo del Principe. 139

139 *Tex. in extrau. ad reprimendum in verbo hoſtili animo Giurb. conſ. 59. num. 84. & ſeq. Roſental. cap. 10. quaeſt. 35. num. 34.*

Mà chi non dirà ſtando le ragioni dedotte in queſto diſcorſo, che il Duca hà potuto fare giuridicamente quello, c'hà fatto?

Quarto dicono anco li Dottori, che nõ ſi può conſiderare l'inobedienza punibile, quando foſſe ſtato fatto il precetto dal Padrone diretto al Feudatario, ſenza precedere la cognizione di cauſa. 140

140 *Dec. Anna, & alij citati p Farinac. vbi ſupra num. 98. Roſent. & Leonard. vbi ſupra.*

Queſto s'applica al caſo noſtro, perche dall'Auditore della Camera gli fù mandato'l Monitorio prima che doueſſe diſarmare li ſuoi luoghi, ſenza clauſula giuſtificatiua, e ſenza darli luogo à dedurre le ſue ragioni quali hà anco ſpecialmẽte di poter fortificare, e munire i ſuoi luoghi dello Stato di Caſtro, e le medeſime fanno anco conoſcere'l notorio difetto dell'intenzione di N. S.

Mà finalmente concluderò queſta ſcrittura con dire, ch'i nemici del Duca ſono fino arriuati à termine di far priuare li figliuoli, deſcẽdenti, & agnati della ſucceſſione ne'feudi, con derogare alle loro ſoſtituzioni contenute nelli contratti fatti cõ la Camera Apoſtolica, & cõ i Papi, & nelle Inueſtiture conciſtoriali, quali parlano anco in caſo preciſo di delitto di leſa Maeſtà, e tanto baſti.

Discorso vltimo sopra l'asserta sentenza, che si dice essere stata pronunziata contro'l Duca da Monsignor Auditore della Camera.

DOPPO essersi compilata fino à questo segno la difesa delle ragioni del Duca, s'è hauuto notizia mà imperfetta, che da Monsignor Teodulo moderno Auditore della Camera sia stata proferita, ò per dir meglio precipitata la sentenza, nella quale è dichiarato, ch'il Duca sia incorso nelle pene già comminategli di rebellione, confiscazione de suoi beni, & anco della scomunica, con la riserua di soggettare li suoi luoghi all'interdetto Ecclesiastico.

Hora potranno tutti li Principi, anzi'l Mondo tutto in leggere la medesima sentenza, formare'l concetto, che si deue d'vn simile giudicio.

Si vede fulminato il Duca di Parma per hauer munito, e fortificato i suoi luoghi dello Stato di Castro, come che habbia fatto cosa non lecita ad' vn Feudatario della Chiesa, e pure s'è mostrato di sopra nel primo articolo di questa terza parte, ch'egli haueua non solo la facoltà di farlo, mà l'obligo.

Si presuppone, c'habbia contraue-

nuto alle Conſtituzioni Egidiane confermate da Papa Paolo Terzo nell'anno 1537. e pure non è vero'l tempo di quella confermazione, ne meno, che quelle Conſtituzioni, che parlano di non radunare ſoldati ſi poſſano applicare ne allo Stato di Caſtro, ne al caſo preſente, come pur'in dett'articolo s'è prouato chiariſſimamente.

per le ſteſſe ragioni ſi moſtra, che ne anco fà al propoſito di che ſi tratta vna delle dette Conſtituzioni, che vieta l'edifficare fortalizio, poſciache oltre'l non hauer luogo nelle Terre ſoggette mediatamente alla S. Sede come s'è prouato, non può mai addatarſi à quelle Città, e Terre, che furono conceſſe ò con la pienezza d'ogni poteſtà, ouero con la facoltà, ò obligo particolare di munirle, e difenderle, come nel caſo del Duca.

Si puniſce'l Duca per vn'atto interno, cioè, c'habbia fortificato i ſuoi luoghi per reſiſtere alla futura eſſecuzione da farſi contro di lui per li Monti, e s'apportano doi proue, l'vna è la fama publica, e l'altra è vna vehemente preſonzione, che così appunto dicono le parole della ſentenza 141 *Come ſi dice publicamente, e lo perſuade vna grandiſſima preſonzione.*

Mà quan t'alla fama publica s'è vero com'è veriſſimo ciò, che ſtà deciſo

in

141 *Vt publice fertur, & vehementiſſima ſuadet præſumptio.*

in vn' generale Concilio registraro ne sacri Canoni, che la fama anco pienamente prouata non è d'alcuno momento, quand'hà origine da persone nemiche. 142 *S'arriuarà all'orecchie del Superiore per voce, e fama, c'habbia hauuto principio non da maleuoli, & maldicenti, mà da persone honorate, e discrete*, per certo si può credere, c'hauendo il Duca nemici li Nepoti di N.S. quali hãno somma autorità nello Stato Ecclesiastico, d'essi, ò suoi adherenti, habbia hauuto origine questa fama, la quale di più ricerca tante circonstanze, che come ò mai, ò di rado ci concorrono, così è stimato per l'ordinario il più fallace indizio, che si troui. 143

Che poi il Duca habbia fortificato, e muniti trè luoghi del suo Stato di Castro per opporsi alla futura essecuzione, è sogno fatto da chi è andato pescando tutte l'occasioni per rouinarlo, posciache per quelle fortificazioni non conseguiua, ne poteua conseguire il fine di vietare l'essecuzione de' mandati da concedersi à fauore de Montisti, restando tant'altri beni non fortificati nel Ducato di Castro, nel distretto di Roma, & anco in Roma medesima il cui valore era basteuole per estinguere molti Monti della qualità di quelli, di che si tratta di presente.

Onde il giudicare, che il Duca, c'hà

142 *Cap. qualiter, & quando il 2. de accus. vbi hac sunt verba (si per clamorem, & famam ad aures superioris peruenerit non quidem à maleuolis, & maledicis, sed à prouidis, & honestis) & ibi doct. et late Farinac. quæst. 47. num. 156.*

143 *Gandin. tit. de quæstion post num 39. vers. est enim fama res fallax Farinac. dicta quæst. 47. nu. 7. & seq.*

la facoltà, & obligo di ben'munire quei luoghi, per conferuarli à se stesso,& alla sua famiglia sotto la deuozione della S. Sede Apostolica, l'habbia fatto per vn'fine illecito, cioè per opporsi ad'vna futura essecuzione, e per sprezzo di S. Santità, non è altro ch'vn sognato pretesto per leuarli lo Stato.

S'ingrandisce finalmente la contumazia del Duca per non essersi presentato personalmente in Roma. E pur'è così notorio, ch'il luogo non era sicuro, ch'il Mondo l'haurebbe stimato come pazzo, se ci fosse andato

Sopra cosi deboli fondamenti s'appogia questa causa, il cui fine è stato di leuare al Duca il suo Ducato di Castro, e di condannarlo ad'altre pene.

Ne quì lasciarò di dire, che dal leggersi la medesima sentenza apparirà anco il modo precipitoso osseruato dal nouo Auditore della Camera; Imperoche dice, che sotto il dì 23. di Decembre passato gli è stata data da N. S. la facultà opportuna circa questa causa, nella quale si presuppone, che sia già stato fatto vn voluminoso processo. E pure sotto il di 13. di Genaro, e così nello spacio di vint'vn' giorno il nouo Giudice hà pronũziata la sentenza.

E se bene la nullità di questa asserta sentenza è per tanti capi così euidente,

denre, che non haueua bisogno il Duca di far'altro per preseruare le sue ragioni, nondimeno sotto il di 29. di Genaro del corrent'anno 1642. à maggior'cautela, ha solennemente, e per publico instromento detto di nullità, & appellato da questa pronunzia, e dalla comminazione del fururo interdetto innanzi à persone honeste. E nel medesimo tẽpo hà anco appellato da tutti li decreti fatti in pregiudizio suo dal Cardinale Antonio nella pretesa causa dell'estinzione de Monti, con protesta di voler'proseguire la detta nullità, & appellazione, quando S. Santità haurà benignamente rimosso l'impedimenti, che hà il Duca di presente, per il potente predominio de suoi nemici. Tutto ciò appare nell'instromento publico rogato per il detto Notaro Rondani.

Quì è degno d'auuertirsi, che l'asserta sentenza è vna dichiarazione, che il Duca sia incorso nelle censure, & altre pene, per hauer' contrauenuto alli sodetti precetti fattigli, sotto le dette pene d' incorrersi ipso facto. Però essendo questa sentenza, che dichiara l'incorso nelle pene in conseguenza dell'altra dichiarazione, ch' il Duca sia stato transgressore de detti precetti, quali l'obligassero all'osseruáza, cosi si concede dalli Sacri Canoni il remedio dell'appellazione, e nullità, co'l quale è permes-

so

ſo al Duca innanzi ad' altro Giudice di confutare tutti l' indizi dedotti contro di ſe nell' aſſerto proceſſo, e di prouare la ſua innocenza, e che non hà fatto coſa, che non gli foſſe permeſſa, e che poſſa denotare vn' minimo ſprezzo dell' autorità di Sua Beatitudine. Così appunto dicono in termine della ſentenza, che dichiara l' incorſo delle cenſure, & altre pene, tutti li Dottori, e ci concorre il sẽſo della Rota. Anzi queſt' appellazione hà la forza ſuſpenſiua dell'effetto della ſcommunica 144 che però alcuno delli Dottori allegati, e ſingolarmente il Veſcouo d'Iſernia nel luogo citato tratta, che ſi deuono rimouere li Cedoloni, che foſſero ſtati affiſsi.

Mà ſi deue anco notare ſingolarmente riſpetto all' interdetto Eccleſiaſtico, ch'eſſendo comminato ſolo nell'aſſerta ſentenza, l'appellazione interpoſta innanzi la pronunzia del medeſimo interdetto, porta ſeco l'effetto ſoſpenſiuo, e per conſeguenza la nullità di quella pronunzia, quando poi ſegua, che così appunto in termine dell' interdetto diſſe Sant' Antonino, 145 e l'iſteſſo ſi prouò diffuſamente di ſopra delle cenſure in generale à nu. 84. e ſeguẽti, e dell'interdetto à nu. 127. e ſeguenti, e queſto medeſimo fù il ſenſo del Nauarro nel citato luogo 146 doue ſpiegando l'effetto dell'

appellazione

144

Gloſ. cap. cupientes §. inſuper verbo priuatos de elect. in 6. Cardin. Zabarel. clem. 1. §. ſi quis quaſt. 11. de ſequeſtr. poſſ. Franc. cap. is cui §. fin. de ſent. excom. lib. 6. & plures allegat, & ſequitur Nauar d. cap. cum contingat in 15. cau nullitat. de reſcript. Rota Roman. apud Card. Puth. deciſ 271. nu 4. & ſeq. lib. 3. ſecundum veterem editionem Scac de appellat quaſt. 17. lim. 22. nu. 36. vbi de communi Genou. Epiſc. Iſern. in pract. Archiepiſ. Neapol. cap. 22. in princ. Bonacin. de Cenſur. diſp. 1. quaſt. 3. punct. 2. nu. 6. Eman. Sà in verbo excomunicatio nu. 3.

145

3 par. tit. 26. cap. 1. verſ. ſecundo quia

146

d. cap. cum contingat cauſa 15. nullit. num. 4. vbi loquens de appellatione, ſic ait. (Concludit item reggrauationem ſimul, & interdictum eccleſiaſticum poſt illam latum eſſe inutilia.)

appellazione interposta innanzi la fulminazione dell'interdetto dice, *ch'ella conchiude che la reggrauazione, e l'interdetto Ecclesiastico posto doppò l'appellazione siano di niuno momento.*

E perche sono manifesti l'aggraui per quello, che s'è detto, ne vien anco la conchiusione, che siano vere tutte le cose premesse, se bene fosse anco stata fatta la delegazione della causa all'Auditore della Camera, con la clausula *Appellatione remota*, perche non s'intende mai, se non dell'appellazione friuola, non di quella, ch'è interposta per causa legitima, 147 ne quando l'appellante fù citato à luogo, che non gli era sicuro, come in questo caso, e così appunto determinò Innocenzo Terzo ne Sacri Canoni, le cui parole se bene furono riferte di sopra à nu. 54. gioua nondimeno il replicarle. 148 *Respondiamo, ch'essendo scusa honesta di chi è citato, e non può venire sicuramente alla presenza delli Giudici delegati, tu, ouero li tuoi quando occorrerà, che siate chiamati da quelli Giudici, alla cui presenza non potete trasferirui senza pericolo, ti potrai appellare liberamente, benche anco il rimedio dell'appellazione sia vietato, eccetto se li Giudici non vi assegnaranno vn luogo idoneo, e sicuro.*

147 *Bar. l. 1. §. parui sub num. 3 ff. quod vi, aut clam Scacc. de appellat. quæst. 17. limit. 1. nu. 93. vbi de communi.*

148 *Cap. ex parte 47. de appellationibus. Respondemus quod cum excusetur honeste, qui ad præsentiam delegatorum iudicium non potest secure venire citatus, tu, vel tui quoties ad illius Iudices vos euocari contigerit, ad quorum præsentiam vobis periculosum est ire, libere poteris appellere, etiam si in litteris commissionis, appellationis fuerit remedium interclusum, nisi Iudices vobis assignent locum idoneum, & securum.*

Hora douẽdo io mettere fine à questo discorso solo pregarò i benigni Lettori, che si compiacciano di credere, ch'io non hò hauuto altro fine in questa mia fatica, che di rappresentare la schietta verità; Onde non potrò mai riceuere maggior gusto, che quando saprò, ch'essi siano stati curiosi in voler vedere con l'occhi proprij l'Autori allegati da me, perche così s'accertaranno, ch'io non hò hauuto altro pensiero, come hò detto, che di proponere quelle verità, che sono insegnate dalla Santa Madre Chiesa Apostolica, Catolica, e Romana, & da i Santi Padri, da Teologi, & da Dottori più principali.